

**I DIRITTI DEL FANCIULLO NELL'ERA
DIGITALE: PROFILI DI DIRITTO
INTERNAZIONALE**

Prof. Roberto Virzo

RELATORE

Prof. Pietro Pustorino

CORRELATORE

Giulia Ciervo Matr.158843

CANDIDATO

Introduzione	6
---------------------------	---

Capitolo I: L'evoluzione internazionale della tutela dei diritti dei minori

1. La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.....	8
1.1 L'articolo 17: l'utilizzo dei <i>mass media</i> da parte del minore.....	12
2. Il Comitato dei diritti del fanciullo.....	15
2.1 Il contesto storico.....	15
2.2 Le funzioni e lo spettro di azione.....	16
3. La Convenzione del 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali	19
4. Il <i>General Comment 25 (2021)</i> della <i>Committee on the rights of the child in the digital environment</i>	23
4.1 Gli strumenti di tutela.....	25
4.2 I pericoli nella rete.....	28
5. L'accesso e l'educazione ai <i>media</i> : dalla Proposta di Risoluzione del Parlamento Europeo del 2012 sull'identità digitale alla nuova strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (BIK+).....	31
6. La strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dei minori 2022-2027.....	41
6.1 L'accesso e l'uso sicuro delle tecnologie digitali.....	45

Capitolo II: I diritti dei minori nel mondo digitale

1. L'identità digitale in rete e la sua tutela giuridica.....48
2. Il principio del *best interest of the child* nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.....54
3. L'applicabilità al contesto attuale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e l'adeguamento del nostro ordinamento.....60
4. La produzione giuridica del Comitato dei diritti del fanciullo: Linee Guida sull'implementazione del Protocollo Opzionale alla Convenzione del 1989 su vendita dei minori, prostituzione e pornografia minorile.....67
5. L'adescamento del minore in Internet.....71
6. La protezione dei diritti fondamentali dei minori LGBTQIA+.....79

Capitolo III: La tutela dei dati personali

1. La tutela dei dati personali: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).....85
2. Il consenso del minore al trattamento dei dati personali..... 95
 - 2.1 La giurisprudenza italiana in merito al trattamento dei dati dei minori.....106
 - 2.2 Critiche all'efficacia del consenso per la protezione dei dati personali.....112

3. Dalla responsabilità genitoriale all'equilibrio tra <i>parental control</i> e tutela della personalità del minore.....	115
4. Il <i>Children's Online Privacy Protection Act</i> (COPPA) e l'età del consenso digitale negli Stati Uniti.....	119
5. La tutela del diritto all'immagine del minore.....	121
6. Il diritto alla cancellazione dei dati.....	125
Conclusioni	130
Bibliografia	132

INTRODUZIONE

Questo elaborato si pone l'obiettivo di analizzare i rischi e le problematiche connesse ad un uso improprio da parte dei minori delle reti informatiche e dei sistemi di comunicazione elettronica.

Il primo capitolo analizza in primo luogo la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, punto di partenza della tutela internazionale dei diritti dei minori, approfondendo nello specifico il contesto storico in cui nasce il Comitato dei diritti del fanciullo e le sue principali funzioni. Si sofferma successivamente sull'analisi del *General Comment 25* della *Committee on the rights of the child in the digital environment*, strumento mediante il quale si intende assicurare che l'accesso dei minori al mondo digitale sia protetto e sicuro, e che soprattutto rispetti i loro diritti alla libertà di espressione, alla privacy e alla protezione contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Il secondo capitolo ha come obiettivo primario quello di analizzare la tutela dell'identità personale e digitale del minore anche alla luce del principio fondamentale della tutela del *best interest of the child*. Esamina successivamente l'adattamento al contesto odierno della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la risposta dell'ordinamento interno ai pericoli a cui possono andare incontro i minori tramite l'utilizzo errato e non controllato delle piattaforme *online*. Conclude mettendo in luce la protezione adeguata, che deve essere assicurata all'interno degli Stati, del diritto del minore a non essere soggetto a nessun tipo di violenza basata sul genere e sull'orientamento sessuale, spesso aggravata dall'utilizzo incontrollato dei servizi di comunicazione elettronica.

Il terzo capitolo procede ad un'analisi generale della tutela dei dati personali dei minori, ponendo particolare attenzione al consenso che deve essere prestato da loro personalmente o da chi esercita su di essi la responsabilità genitoriale, anche tramite il cd. *parental control*, alla luce delle disposizioni impartite dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Ue 2016/679).

Si affronta infine il problema legato alla diffusione, da parte dei genitori, spesso all'insaputa dei minori, delle immagini dei propri figli specialmente all'interno delle piattaforme dei *social network* e la conseguente tutela che deve essere prestata

al diritto all'immagine e alla cancellazione di dati che possono risultare screditanti per questi.

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE INTERNAZIONALE DELLA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI

1. LA CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE DEL 1989 SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è il primo strumento internazionale che ha consentito il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali direttamente in capo al minore come titolare di una determinata posizione giuridica soggettiva; obbliga infatti tutti gli Stati ratificanti ad uniformare le loro norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare i provvedimenti necessari affinché genitori ed istituzioni possano adempiere correttamente ai loro obblighi nei confronti dei minori.

È stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989¹ ed è stata ratificata dall'Italia nel 1991 con la legge 176.²

Con l'entrata in vigore di questa Convenzione si assiste al passaggio da dichiarazioni di principio alla ratifica di un trattato internazionale³ vincolante per gli Stati firmatari con contenuto giuridico concreto per la tutela effettiva dei minori di 18 anni.

La Convenzione è stata successivamente completata con l'inserimento di tre Protocolli Opzionali⁴ tra il 2002 e il 2011, uno dei quali fondamentale, sulla vendita, prostituzione e pornografia rappresentante bambini⁵, ratificato dall'Italia nel 2002.⁶

¹ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

² Legge 176 del 25 maggio 1991, in G.U. n. 36 del 13 giugno 1991.

³ Le Convenzioni internazionali sono accordi di due o più Stati con i quali questi si assumono obblighi e riconoscono altri diritti, determinando norme di condotta giuridicamente vincolanti; sinonimo di Convenzione internazionale è trattato. In www.treccani.it.

⁴ Gli altri due protocolli opzionali sono: il Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e il Terzo Protocollo Opzionale sulla procedura di presentazione di comunicazioni.

⁵ È stato adottato e aperto alla firma dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/54/263 del 25 maggio 2000. Entrato in vigore il 18 gennaio 2002. È stato ratificato dall'Italia con la legge 46/2002 *“Ratifica ed esecuzione dei Protocolli Opzionali alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, concernenti la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati”*.

⁶ Il Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia rappresentante bambini è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 46 dell'11 marzo 2002.

Il trattato è costituito da tre parti e introdotta da un Preambolo⁷ fondamentale in cui viene sancito che *“l’infanzia ha diritto ad un aiuto e assistenza particolare” e che “la famiglia deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”*.⁸

È uno strumento giuridico fondamentale volto a sancire che tutti i bambini abbiano diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione e che gli Stati siano tenuti a tutelare questi loro diritti rafforzando i mezzi di tutela già esistenti.⁹ Il numero degli Stati che hanno partecipato alla stesura e successivamente ratificato la Convenzione è molto alto e fa riflettere sul fatto che nonostante gli Stati firmatari abbiano culture giuridiche differenziate tra di loro, l’interesse in gioco è così rilevante che è necessaria una tutela obbligatoria comune a tutti.¹⁰

Gli stati ratificanti la Convenzione hanno dovuto adottare delle misure di carattere costituzionale e legislativo per dargli esecuzione ponendo sempre al primo posto l’interesse superiore del minore, senza prendere in considerazione la sua nazionalità.¹¹ Più volte è stato infatti affermato che l’infanzia dapprima e successivamente anche l’adolescenza, rappresentano due momenti delicati e privilegiati della crescita degli esseri umani a cui devono essere assicurate tutele e protezioni adeguate.¹² In tal senso quindi l’adulto, garante della posizione giuridica del minore, deve porsi in una posizione adeguata rispetto a quest’ultimo cercando di assicurare il pieno godimento dei suoi diritti.¹³

Da quando è stata stipulata questa Convenzione i minori sono considerati come individui a pieno titolo con opinioni proprie che hanno il diritto e dovere di esprimere. Essi vengono infatti considerati come titolari dei loro stessi diritti: non sono più solamente oggetto di protezione nei rapporti giuridici con la famiglia ma,

⁷ Il Preambolo costituisce la parte introduttiva del trattato, è il testo compreso tra il titolo e l’articolato. È costituito da visti e considerando: i primi indicano le basi giuridiche dell’atto e gli atti preliminari di procedura; i considerando indicano invece la motivazione dell’articolato.

⁸ Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Preambolo.

⁹ Berghè Loreti, A., (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, 1995.

¹⁰ Berghè Loreti, A., (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, 1995.

¹¹ Berghè Loreti, A., (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, 1995.

¹² Unicef, *Children and development in the 1990s: A Unicef sourcebook on the occasion of the World Summit for Children 29-30 September 1990, United Nations, New York, Unicef, 1990.*

¹³ Il minore non è solo figlio ma anche persona e, in qualità di questa, titolare di diritti materiali e immateriali. Tra questi il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo, a non subire discriminazioni e a vedere considerato il suo preminente interesse, a non essere separato dai genitori se non nei casi previsti dalla legge, e di partecipare alle decisioni che lo riguardano.

soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive e proprio per tali ragioni lo Stato e la famiglia non sono meri protettori dei diritti di famiglia sul minore e ne possono essere considerati tali.¹⁴

La novità introdotta da questa Convenzione risiede nel fatto che i diritti in questa contenuti, anche se già previsti quasi tutti da altra normativa internazionale, sono stati attribuiti al minore proprio come titolare di diritti fondamentali e quindi a questo vanno riconosciuti personalmente.¹⁵

I singoli diritti all'interno della Convenzione sono assicurati da tre diversi livelli di responsabilità: inizialmente vi è la responsabilità familiare e genitoriale che comprende i diritti di natura personale e patrimoniale dai quali discende la facoltà in capo ai genitori di custodia, educazione, istruzione e rappresentanza del minore, in secondo luogo è fondamentale la responsabilità dello Stato di appartenenza del minore che assicura a livello nazionale che il rispetto di questi diritti sia garantito al minore, e al terzo posto, non per livello di importanza, è presente quella della Comunità internazionale, la quale pone le basi per sostenere l'osservanza di questi diritti con la conclusione di trattati internazionali.¹⁶

All'interno della Convenzione, quindi, sono riaffermati diritti già esistenti e garantiti nell'ambito della normativa internazionale come i diritti civili alla vita, salute e personalità, i diritti sociali ed economici come il diritto all'istruzione, quelli di espressione e comunicazione come il diritto di opinione, ed infine i diritti esistenti nel campo del diritto penale come, ad esempio, l'esclusione dei minori dalla tortura, dall'ergastolo e dalla pena di morte.

Oltre a questi diritti fondamentali sono inseriti nella Convenzione alcuni diritti di nuova generazione fondamentali per la figura del minore.¹⁷

Primo fra tutti l'articolo 9 che introduce la garanzia alla non-separazione del minore dai suoi genitori a meno che questa non sia necessaria in casi di maltrattamento o trascuratezza per l'interesse preminente e superiore del minore¹⁸; a questo è

¹⁴ Pocar F., Verso uno statuto del minore, in I diritti dell'uomo, 1991.

¹⁵ Fioravanti C., La protezione internazionale dei minori in Europa, 1997.

¹⁶ Berghè Loreti, A., (a cura di) La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, 1995.

¹⁷ Berghè Loreti, A., (a cura di) La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, 1995.

¹⁸ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 9: *“Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria*

collegato il successivo articolo 10 che assicura di trattare con umiltà e diligenza ogni domanda che viene presentata dal minore e dai suoi genitori per il loro ricongiungimento familiare o per entrare in uno Stato firmatario della Convenzione per motivi di sicurezza interna, salute o moralità pubbliche e ordine pubblico.¹⁹

Altro diritto innovativo è introdotto dall'articolo 12, che garantisce al minore la possibilità di esprimere liberamente la sua opinione su questioni concernenti la sua figura e soprattutto la possibilità di essere ascoltato in giudizio in ogni procedura che lo riguarda.²⁰

Gli articoli 21 e 22²¹ tutelano la posizione del minore in caso di adozione o in stato di rifugiato: l'adozione del fanciullo deve essere autorizzata dalle Autorità competenti ed è necessario sottolineare che quella all'estero può essere autorizzata solo se quella nazionale non può essere realizzata. Ogni Stato deve inoltre vigilare affinché il collocamento del fanciullo a seguito di adozione all'estero non diventi *“fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili”*.²²

nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. [...] Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”.

¹⁹ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 10.

²⁰ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 12: *“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo saranno debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.*

²¹ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 22: *“Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato [...] possa beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti”.*

²² Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 21: *“Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e [...] adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili”.*

Nel caso in cui il soggetto ha ottenuto lo statuto di rifugiato, invece, è necessario che questo possa beneficiare della protezione e della assistenza adatte a usufruire dei suoi diritti.

Centrali e fondamentali tra questi articoli innovativi sono il 34 e il 35 il primo dei quali consente la protezione del minore da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale: gli Stati quindi hanno l'obbligo di adottare ogni misura adeguata al fine di impedire che: *“siano incitati o costretti a dedicarsi ad un'attività sessuale illegale, siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali, siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico”*.²³ Il secondo articolo²⁴ invece protegge i minori contro l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché contro la vendita e tratta dei minori.

Infine, per assicurare una formazione completa del minore, gli Stati controllano che questo acceda alle informazioni più ampie e varie possibili sia nazionali che internazionali, finalizzate a promuovere il suo benessere e la sua salute sociale e morale.

Ruolo fondamentale quindi della Convenzione è quello di fare in modo che gli Stati firmatari si impegnino a sostenere la produzione di principi direttivi adatti a difendere il minore dalle informazioni che possano in qualunque modo nuocere al suo benessere personale.²⁵

1.1 L'ARTICOLO 17: L'UTILIZZO DEI MASS MEDIA DA PARTE DEL MINORE

Attenzione particolare deve essere posta all'articolo 17 della Convenzione per l'attualità del tema poiché analizza l'accesso alle informazioni da parte dei minori. Tale accesso deve essere sempre adeguato alla loro età e supervisionato dagli adulti,

²³ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 34.

²⁴ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 35: *“Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine sotto qualsiasi forma”*.

²⁵ Berghè Loreti, A., (a cura di) La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, 1995.

che diventano così titolari di una responsabilità concreta nel contesto dell'utilizzo della rete da parte dei minori.

La libertà di giudizio ed espressione del minore è oggi influenzata anche inconsapevolmente dall'uso che fa dei *mass media* ai quali si deve riconoscere il ruolo di contribuzione alla formazione e al benessere del fanciullo, senza influire in modo negativo sullo sviluppo della sua persona. Proprio perché ai giorni d'oggi un comportamento adeguato viene acquisito nel corso degli anni oltre che attraverso l'esperienza diretta, anche attraverso le fonti medialie più diffuse, è estremamente importante che queste siano atte a educare i giovani in termini propositivi.²⁶

Gli Stati, a tale scopo, si sono obbligati a *“incoraggiare i mass media a divulgare informazioni e materiali con un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondenti allo spirito dell'articolo 29 della Convenzione”*²⁷, ossia al modello educativo proposto da questa che prevede lo sviluppo delle attitudini mentali e fisiche del fanciullo.²⁸

La divulgazione di informazioni utili allo scopo di evitare l'accostamento del fanciullo a stereotipi sbagliati, necessita di incoraggiare la cooperazione internazionale, così come recita la lettera b dell'articolo 17, al fine di acquisire informazioni provenienti da diversi tipi di fonti, per cercare di assicurare la libertà di espressione e opinione.^{29 30}

Le notizie che vengono diffuse attraverso i *media* sono caratterizzate da frammentazione e discontinuità e, spesso, viene data maggiore rilevanza a criteri di novità e spettacolo piuttosto che all'importanza socio-politica che un'informazione può avere; per tali ragioni al fine di avere una conoscenza appropriata di

²⁶ Tarantino A., La Convenzione sui diritti del fanciullo: riflessioni, in *Il rispetto della vita. Aborto, tutela dei minori ed eutanasia*, E.S.I., Napoli 1998.

²⁷ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 17 (a).

²⁸ L'articolo 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza fa riferimento alle finalità che deve avere l'educazione del fanciullo: il favoreggiamento dello sviluppo della personalità del fanciullo, la preparazione all'assunzione di responsabilità e l'insegnamento del rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, dei suoi genitori, dei valori del Paese in cui vive.

²⁹ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, articolo 17 (b): *“Incoraggiamo la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali”*.

³⁰ Detrick S., *The United Nations Convention on the rights of the child, A guide to the “Travaux Preparatoires”*, Dordrecht, 1992.

determinate notizie e le implicazioni che queste possono avere in un contesto pratico, è necessario compiere un'analisi ragionata e ampia, abituando i minori in tal senso sin dalla loro infanzia. Per poter perseguire questo scopo fondamentale, infatti, il punto c dell'articolo in esame statuisce che gli Stati devono incoraggiare *“la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia”*.³¹

Sono poi gli Stati stessi che si devono impegnare a proteggere il minore *“dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere”*³² in considerazione dei diritti e doveri che hanno i genitori sulla loro educazione.

In questo caso è quindi necessario assicurare che la libertà di espressione che tutti hanno all'interno dei *mass media*, non si traduca in un'introduzione troppo violenta nella mente del fanciullo, ad esempio evitando che il diritto di cronaca possa arrivare a produrre dei danni irreparabili nel carattere e nel comportamento tenuto dal minore. Non va dimenticato che i fanciulli sono anche soggetti passivi destinatari di rappresentazioni televisive o cinematografiche, da qui sorge il problema delle immagini violente viste dal bambino, che possono impattare su questo con diversi meccanismi: primo fra tutti l'imitazione che può diventare frequente perché le scene rappresentate sono reali e ripetute. Con tali rappresentazioni le tendenze aggressive già presenti in minori provenienti da ambienti socio-economicamente disagiati possono essere ampliate. Per il bambino è ovviamente difficile distinguere tra realtà e fantasia nelle immagini che vede in televisione o su qualsiasi altro supporto tecnologico; questo effetto sarà ovviamente diminuito nel caso in cui il minore viene affiancato nella visione da un genitore, il quale può fornire delle spiegazioni per facilitare la distinzione tra il reale e l'irreale.³³

L'aiuto e il supporto prestato dai genitori ai minori per lo svolgimento di qualsiasi attività è fondamentale e allo stesso tempo ne determina e segna lo sviluppo psicofisico.

³¹ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 17 (c).

³² Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 17 (e).

³³ Berghè Loreti, A., (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, 1995.

2. IL COMITATO DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

Il Comitato dei diritti del fanciullo è un organo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite creato al fine di monitorare l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza³⁴. È composto da esperti indipendenti nel campo dei diritti dell'infanzia con il compito di esaminare le relazioni dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione e di promulgare raccomandazioni con il fine ultimo di migliorare l'attuazione dei diritti dei minori.³⁵

2.1 IL CONTESTO STORICO DI NASCITA DEL COMITATO

Il Comitato dei diritti del fanciullo è stato istituito a norma dell'articolo 43 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine specifico di esaminare l'esecuzione da parte degli Stati firmatari degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione.³⁶ Già a partire dagli anni '70-'80 inizia a diventare concreta la necessità di dare una sempre maggiore attenzione a livello internazionale alla protezione e promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, ma il Comitato dei diritti del fanciullo nascerà solamente all'inizio degli anni '90 a seguito della Convenzione. La nascita del Comitato è stata il risultato di decenni di lavoro da parte delle organizzazioni internazionali e nazionali per cercare di proteggere nel miglior modo possibile i diritti dei minori. La prima Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo³⁷ infatti, fu adottata nel 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma fu solo verso la fine degli anni '80 che i diritti dei minori iniziarono ad essere riconosciuti come una questione da trattare a livello globale.³⁸

³⁴ Convenzione sui dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

³⁵ Virzo R., *The United Nations Committee on the rights of the child and the protection of the "fundamental rights" of LGBTI minors*, *Syracuse Journal of international law and commerce*, vol. 45 n. 1., 2017.

³⁶ Convenzione sui dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 43: "*Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente convenzione, è istituito il comitato dei diritti del fanciullo*".

³⁷ Dichiarazione universale dei Diritti del Fanciullo, New York, novembre 1959.

³⁸ Nel 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione, è stato il primo documento internazionale sulla protezione dei diritti dei bambini, diretto a proteggere la posizione dei minori a livello globale. Nel Preambolo, infatti, è sottolineato il fine ultimo di questa Dichiarazione e cioè che il fanciullo possa avere "*un'infanzia felice e possa godere, nell'interesse*

Il Comitato è stato istituito per garantire che i bambini siano considerati soggetti di diritto e che i loro diritti siano rispettati e protetti in ogni circostanza; ha dunque lo scopo di assicurare ai minori il godimento dei loro diritti e la centralità delle loro esigenze nell'ambito della politica e pratica internazionale.³⁹

2.2 LE FUNZIONI E LO SPETTRO DI AZIONE

Il Comitato⁴⁰ è composto da 18 esperti⁴¹, scelti per 4 anni da parte degli Stati contraenti sulla base di un elenco di nominativi designati dagli stessi Stati, conformemente ad un'equa ripartizione geografica e con rispetto dei principali ordinamenti giuridici.

È un organo indipendente che insieme ad altri otto Comitati di controllo⁴², fa parte del sistema dei meccanismi di monitoraggio dei diritti umani a cui è stato affidato il compito del controllo del rispetto degli obblighi che derivano agli Stati dai trattati sui diritti umani.⁴³

suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati;” inoltre “invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi” in conformità con i principi della Dichiarazione.

I principali diritti riconosciuti all'interno della Dichiarazione sono il diritto a godere di eguali diritti, alla vita, al benessere sociale, alla libertà di espressione e di pensiero, di associazione, alla vita privata, alla protezione da tutte le forme di violenza, all'educazione e a conoscere i propri diritti.

³⁹ Berghè Loreti, A., (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, 1995.

⁴⁰ Il Comitato si riunisce generalmente tre volte ogni anno, a Ginevra, e ogni sessione dura mediamente tre settimane. Ogni sessione è seguita dall'incontro di un *Working Group* che si riunisce allo scopo di preparare la sessione successiva.

⁴¹ Il numero degli esperti è stato aumentato da 10 a 18 nel 2003 per far fronte all'enorme mole di lavoro dovuta alla ratifica praticamente universale della Convenzione e quindi alla crescita del numero dei rapporti inviati annualmente al Comitato. I 18 esperti sono dotati di alta moralità e hanno competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti, ciascuno Stato può designare un candidato tra i suoi cittadini.

⁴² Le Nazioni Unite, insieme all'enunciazione dei diritti, hanno istituito adeguati meccanismi di controllo per ciascun trattato in materia di diritti umani, la cui funzione principale è quella di verificare l'attuazione nei vari Paesi, delle norme sancite a livello internazionale. Principalmente questi Comitati, i *Treaty Bodies*, hanno il compito di esaminare dei rapporti periodici che gli Stati hanno l'obbligo di presentare: il primo solitamente un anno (o in certi casi dopo 2 anni come per il Comitato dei diritti del fanciullo) dopo la loro adesione e i successivi ogni 4 o 5 anni. I Comitati inoltre pubblicano la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani: i *General Comment*.

⁴³ Patrizi E., *Riflessioni sulla recente esperienza di regionalizzazione del Comitato sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2020, no. 5.

I membri che compongono il Comitato quindi anche se eletti dagli Stati, non sono vincolati da obblighi diplomatici, ma devono agire con imparzialità e indipendenza.⁴⁴

Gli Stati devono sottoporre al Comitato Rapporti periodici sui provvedimenti adottati per armonizzare la legislazione nazionale alle disposizioni della Convenzione. A sua volta il Comitato per svolgere al meglio le sue funzioni può chiedere ulteriori informazioni agli Stati⁴⁵, chiedere Rapporti alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite, dare suggerimenti e indirizzare raccomandazioni agli Stati.

Esercitando in sostanza una funzione di controllo generale sull'attività di attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione da parte degli Stati ratificanti, e fa in modo tale da instaurare un dialogo con ognuno di questi Stati per ottenere da parte loro un adempimento agli impegni assunti tramite la ratifica della Convenzione. Si tratta di un controllo preventivo assunto all'unico ed esclusivo vantaggio dell'interesse superiore del minore.⁴⁶

Una volta esaminato il Rapporto presentato dallo Stato, il Comitato deve adottare delle osservazioni conclusive nelle quali formula suggerimenti e raccomandazioni. I pareri sono gli unici mezzi di controllo che il Comitato ha a disposizione per esercitare le sue attività, ma questi non sono incisivi per il fatto che non sono vincolanti. Nel caso in cui quindi uno Stato non rispetta il parere dato dal Comitato, l'effetto che ne scaturisce è solo di natura politica, a livello di credibilità del Governo dello Stato che ha deliberatamente deciso di non rispettare un obbligo di livello internazionale al quale si era precedentemente vincolato. La non vincolatività dei pareri emessi dal Comitato, pone gli Stati in sede di ratifica della Convenzione, in una posizione caratterizzata da un maggior gradi di libertà.⁴⁷

⁴⁴ Cfr. Rule 12, *Rules of procedures, Committee on the rights of the child* CRC/C/4/Rev. 5 (2019).

⁴⁵ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 44.4: "Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione".

⁴⁶ Principio espressamente riconosciuto all'interno del Preambolo della Convenzione, in cui si afferma che è necessario "preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà".

⁴⁷ *Watkins K., The Convention on the rights of the child: Delivery on the promise for children is long overdue.*

A norma dell'articolo 44 della Convenzione gli Stati si impegnano a sottoporre al Comitato i rapporti sui provvedimenti da loro adottati entro 2 anni a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni 5 anni.⁴⁸

La procedura di stesura dei rapporti da parte del Comitato deve essere fatta rispettando le Linee Guida in modo preciso e tempestivo; le *General Guidelines for the form and content of periodic reports* prevedono che i rapporti devono fornire delle informazioni dettagliate sulle misure adottate dagli Stati per armonizzare la legislazione e la politica nazionale alle disposizioni della Convenzione e ai trattati bilaterali e multilaterali nell'ambito del diritto dei minori.⁴⁹

Per quanto riguarda invece la procedura di valutazione dei rapporti, il Comitato ha approvato delle *Rules of procedure* alcune delle quali riguardano l'organizzazione dei lavori e garantiscono l'indipendenza dei membri, altre invece sono dirette a potenziare la posizione di controllo del Comitato facendo in modo che le informazioni che provengono dagli Stati siano necessarie e aggiornate in maniera costante.⁵⁰

I membri del Comitato, oltre al giudizio sul lavoro svolto dagli Stati e al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini in tutti gli ambiti che lo riguardano, quindi scolastico, sanitario e sociale, cercano di instaurare un dialogo con i Paesi firmatari, basato su un rapporto continuo e dinamico il cui destinatario finale è la società civile.

Il minor grado di restrittività sarà dato dal fatto che gli Stati si sentiranno più liberi di ratificare la Convenzione poiché il Comitato non potrà imporre alcun obbligo vincolante rispetto ai pareri da lui stesso dati.

⁴⁸ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, Articolo 44: "Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato [...] rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione [...] entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati e in seguito ogni 5 anni".

⁴⁹ *United Nations Doc.HRI/GEN/2/Rev.6 (2009)*.

⁵⁰ *Rules of procedure, Committee on the Rights of the Child, United Nations Doc. HRI/GEN/3/Rev.3 (2008)*.

3. LA CONVENZIONE DEL 2007 SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE E GLI ABUSI SESSUALI.

La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale mediante il quale è stato previsto che gli abusi sessuali a danno dei minori sono reati.⁵¹

Oltre alle fattispecie *standard* e più diffuse con riferimento ai minori, come ad esempio la prostituzione infantile, la pedopornografia, l'abuso sessuale e la partecipazione coatta dei minori a spettacoli pornografici, la Convenzione introduce e disciplina i casi di *grooming* ossia di adescamento del minore tramite Internet e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea delle misure preventive che includono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento del personale che possa affiancare i bambini affinché questi possano diventare consapevoli dei pericoli esistenti in rete e diventino in grado di potersi proteggere; vengono inoltre stabiliti dei programmi di supporto alle vittime, le quali sono sempre più incoraggiate a denunciare episodi di sfruttamento di ogni genere.⁵²

L'obiettivo prefissato dal Consiglio d'Europa con la ratifica di questa Convenzione fu quello di preservare la salute e lo sviluppo dei minori minacciati dallo sfruttamento sessuale, principalmente sotto forma di pornografia e prostituzione infantile.⁵³ E non a caso il Preambolo della Convenzione si apre affermando che *"lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori hanno assunto proporzioni allarmanti, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto riguarda l'uso sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato"*.⁵⁴

⁵¹ Camera dei deputati, Documenti, Temi dell'attività parlamentare.

⁵² Grassi C., La Convenzione di Lanzarote: un'occasione per rilanciare la lotta comune ai crimini sessuali contro i minori, *Minorigiustizia*, n.3-2009.

⁵³ Grassi C., La Convenzione di Lanzarote: un'occasione per rilanciare la lotta comune ai crimini sessuali contro i minori, *Minorigiustizia*, n.3-2009.

⁵⁴ Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, Lanzarote, 25 ottobre 2007, Preambolo.

Con la ratifica di questa Convenzione, gli Stati si impegnano finalmente in modo concreto in diversi campi: innanzitutto, attraverso l'ideazione e l'attuazione di porre avariate misure preventive volte a formare gli adulti, maggiormente coinvolti con i minori, sui diritti di questi ultimi nonché tramite lo svolgimento di attività volte a formare i bambini stessi per renderli il più possibile consapevoli dei pericoli a cui possono essere esposti, ancora di più adesso con lo sviluppo delle tecnologie legate all'uso costante di Internet.⁵⁵

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia nel 2012, con una legge che ha introdotto norme di adeguamento nell'ordinamento interno in modo da rendere il più efficace possibile il perseguimento dei diversi crimini anche all'interno del nostro Paese e assicurando una tutela adeguata alle vittime dei reati.⁵⁶

La legge in Italia ha apportato delle modifiche al diritto sostanziale, al diritto processuale e al diritto penitenziario.

In materia sostanziale sono state introdotte all'interno del Codice penale diverse norme tra cui una fondamentale⁵⁷ che condanna l'istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia stabilendo che *“chiunque con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno dei minori”* uno tra i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni⁵⁸, è punito. Altra norma di rilievo introdotta a seguito della ratifica della Convenzione è quella che punisce l'adescamento di minorenni, una fattispecie è diretta ad anticipare la soglia di punibilità, sanzionando un comportamento che in realtà precede l'abuso del minore⁵⁹.

⁵⁵ Grassi C., La Convenzione di Lanzarote: un'occasione per rilanciare la lotta comune ai crimini sessuali contro i minori, *Minorigiustizia*, n.3-2009.

⁵⁶ Legge 172 del 1° ottobre 2012, in G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2012.

⁵⁷ Articolo 414-bis del Codice penale introdotto dalla legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

⁵⁸ Questi sono i reati puniti rispettivamente dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-octies, 609-quater, 609-quinquies del Codice penale.

⁵⁹ L'adescamento di minori è sanzionato dall'articolo 609-undecies c.p.: *“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire*

In campo processuale, quando si tratta di ipotesi reato in ambito sessuale, è stato previsto l'obbligo di assistenza di un esperto di psichiatria infantile nel caso in cui vanno assunte delle informazioni da un minore⁶⁰; è stato inoltre novellato l'articolo 388 del Codice di procedura penale che ha inserito la fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater* comma 1 e 2, tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Inoltre, i presupposti e le modalità di svolgimento dell'incidente probatorio sono stati modificati, essendo stata inserita nel catalogo dei reati che consentono di ricorrere a questo mezzo di acquisizione della prova anche la fattispecie di adescamento di minorenni.⁶¹

Con l'introduzione di questa normativa nel nostro ordinamento, vengono punite molte più condotte attive rispetto al passato: per quanto riguarda infatti ad esempio lo spettacolo pornografico, non è più punito solo chi organizza, chi induce o costringe un minore a parteciparvi ma bensì anche solo chi vi assiste consapevolmente; e ancora, rispetto al materiale pedopornografico, non è punito solo chi lo produce o lo mette in commercio, ma anche chi lo detiene ed accede in modo consapevole a siti per prendere visione dei contenuti.⁶²

Grazie alla ratifica della Convenzione, si è data un'importanza rilevante ai rischi che possono derivare da un uso non consapevole del *web*, i quali possono portare ad essere vittima di *cybercrime* di sfondo sessuale.

Nati in era digitale, i minori comunicano e hanno possibilità di comunicare molto più facilmente ma, a discapito di questa libertà che è acquisita si registra un accantonamento dell'attività di controllo da parte dei genitori che non è più di tanto praticabile con i tradizionali metodi e diventa per lo più illusoria. L'adescamento di minori in forme di criminalità grazie alla semplicità, anonimato e rapidità dell'uso dei sistemi informatici è a dir poco quasi privo di ostacoli per una mente criminale.⁶³

la fiducia del minore attraverso artefici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

⁶⁰ La Convenzione novella gli articoli 351, 362 e 391-*bis* del Codice di procedura penale, in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente da polizia giudiziaria, pubblico ministero e difensore. Viene previsto che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale di minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, se devono essere assunte informazioni da minorenni è necessario l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.

⁶¹ Camera dei deputati, Documenti, Temi dell'attività parlamentare.

⁶² Camera dei deputati, Documenti, Temi dell'attività parlamentare.

⁶³ Bernasconi C., I rischi insiti nell'utilizzo del *Web* come possibile strumento di sfruttamento sessuale dei minori: l'attuazione in Italia della Convenzione di Lanzarote e il potenziamento degli

Il legislatore italiano si è quindi mostrato sensibile all'argomento in esame intervenendo con diversi atti normativi e già prima della ratifica della Convenzione di Lanzarote nel 2012, è intervenuto con diverse leggi in materia per rafforzare la tutela dei minori e contrastare in modo efficace e diretto lo sfruttamento e abuso sessuale dei minori specialmente se realizzati attraverso l'uso delle nuove tecnologie.⁶⁴

Infatti, come si evince dalla Decisione Quadro 2004/68/GAI⁶⁵ approvata dal Consiglio dell'Unione europea nel dicembre del 2003, "*lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, educazione ed uno sviluppo armonioso*",⁶⁶ motivo per il quale è necessario tutti i Paesi si dotino di strumenti il più possibile adatti a tutelare tali diritti.

È però necessario arrivare ad un punto di bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco: da una parte vi è l'esigenza di disporre una tutela rafforzata dei minori da forme di sfruttamento sessuale tramite Internet, dall'altra è costante la necessità di garantire che anche nel *web* si possa esercitare a pieno la libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero⁶⁷. Le pagine *online* contenenti contenuti pedopornografici, ad esempio, possono infatti essere bloccate in modo tale da non consentire l'accesso a determinate categorie di individui. E ciò deve essere attuato però fatto tramite una procedura trasparente atta a garantire che la restrizione sia adeguata, necessaria e proporzionata e che consenta all'utente di essere sempre informato dei motivi della restrizione, proprio perché si tratta di strumento che

strumenti repressivi, *Annali online* della Didattica e della Formazione del Docente, Vol. 9, n. 13/2017, pp. 59-71.

⁶⁴ Il riferimento è alla legge n.66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale), alla legge n. 269 del 3 agosto 1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) e alla legge n. 38 del 6 febbraio del 2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).

⁶⁵ Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre del 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, pubblicata in G.U dell'UE il 20 gennaio 2004.

⁶⁶ Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre del 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, pubblicata in G.U dell'UE il 20 gennaio 2004, considerando 4

⁶⁷ Bernasconi C., I rischi insiti nell'utilizzo del *Web* come possibile strumento di sfruttamento sessuale dei minori: l'attuazione in Italia della Convenzione di Lanzarote e il potenziamento degli strumenti repressivi, *Annali online* della Didattica e della Formazione del Docente, Vol. 9, n. 13/2017, pp. 59-71.

permette di reprimere il fenomeno della pedopornografia *online* ma che assicura comunque un bilanciamento con il contrapposto interesse della libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero. Conseguentemente il blocco della pagina non lecito e non necessario non potrà essere consentito da parte dell'ordinamento.⁶⁸

4. IL *GENERAL COMMENT 25 (2021)* DELLA *COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE DIGITAL ENVIRONMENT*.

Il *General Comment 25* nasce dall'esperienza del Comitato dei Diritti del Fanciullo nell'analizzare i rapporti fatti dagli Stati firmatari, nella giornata di discussione generale dei diritti dei minori nei *media*, attraverso l'ausilio della giurisprudenza degli Organi dei trattati sui diritti umani, delle raccomandazioni dell'*Human Rights Council*, delle procedure speciali del Consiglio, di due cicli di consultazione con gli Stati e della consultazione internazionale di più settecento bambini appartenenti a 28 paesi differenti.⁶⁹

Le funzioni dei *General Comment* sono due: la prima è quella di rendere chiara la portata di singole norme e di alcuni diritti sanciti nelle disposizioni di legge o se necessario anche di proporre un'interpretazione estensiva o progressiva della Convenzione stessa; la seconda funzione invece è quella di indirizzare delle raccomandazioni rilevanti a tutti gli Stati parti sull'applicazione delle regole contenute all'interno della Convenzione stessa.⁷⁰

La fase di consultazione⁷¹ del *General Comment* è stata avviata a marzo del 2019, facendo in modo che gli Stati e tutte le altre parti interessate a elaborare un parere sul documento potessero farlo; allo stesso tempo è stata avviata una consultazione

⁶⁸ Flor R., Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell'era di Internet, in *Diritto penale contemporaneo*, 2010.

⁶⁹ È stato adottato dopo un processo di elaborazione di quasi due anni, durante lo svolgimento della ottantaseiesima sessione di lavori del Comitato il 4 febbraio del 2021, ed è stato reso pubblico il 24 marzo del 2021.

⁷⁰ Alston P., *The historical Origins of the Concept of "General Comments" in Human Rights Law, in The International Legal System in Quest of Equity and Universality: Liber Amicorum Georges Abi-saab*, 763, Laurence Boisson de Chazournes & Vera Gowlland-Debbas eds., 2001.

⁷¹ Questa è la prima delle tre fasi differenti di cui si compone il processo di elaborazione dei *General Comment*, le altre due sono quella della redazione e quella di adozione. Nonostante questo, alcuni *General Comment* anche dopo essere stati adottati, nel caso in cui emergono nuovi sviluppi nel documento sono stati rivisti e rettificati.

internazionale di più di 700 bambini e adolescenti provenienti da diverse parti del globo ed alcune delle loro proposte sono state inserite nel testo, per fare in modo che i diretti interessati venissero coinvolti a pieno nell'elaborazione del Commento. Una seconda consultazione con gli Stati interessati si è svolta ad agosto del 2020, dopo che la Commissione ha elaborato e inserito nel testo i suggerimenti ricevuti dalle varie parti.

Una volta redatto, il *General Comment* è stato adottato e pubblicato in versione per i minori (versione *child friendly*⁷²), insieme ad un glossario terminologico e ad una nota esplicativa.

Il *General Comment* esamina quindi come l'utilizzo delle tecnologie digitali possa influenzare i diritti del bambino garantiti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989.⁷³

Questa sottolinea infatti l'importanza di assicurare che i minori abbiano accesso ad un ambiente digitale che sia protetto e sicuro e che soprattutto rispetti tutti i loro diritti come quello alla *privacy*, alla libertà di espressione e alla protezione contro la violenza e discriminazione. È espressamente evidenziata anche l'importanza di garantire che i minori siano protetti dalle minacce *online*, primo fra tutti il cyberbullismo, la tratta di esseri umani e l'accesso a contenuti non appropriati per la loro età.

La formazione del minore infatti, ai giorni d'oggi, non è affidata esclusivamente ai genitori, ma anche alla scuola, ai gruppi reali e virtuali di cui questo entra a far parte, alle comunità e non di meno ai *media* e a Internet.⁷⁴

Gli Stati devono quindi attuare le politiche e le leggi necessarie per proteggere i diritti dei minori nel mondo digitale e per fare ciò devono collaborare a livello internazionale in modo tale da poterne garantire la protezione in Internet; per raggiungere questo obiettivo è fondamentale l'investimento in programmi di

⁷² La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha compiuto una rivoluzione culturale, riconoscendo il minore non solo come oggetto di tutela e assistenza ma anche come vero e proprio soggetto di diritto e quindi titolare di diritti in prima persona. Siccome la Convenzione racchiude i diritti dei minori è importante che sia di facile lettura e comprensione; per questo motivo è stata fatta una versione semplificata, rielaborata e illustrata diretta a bambini e adolescenti.

⁷³ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

⁷⁴ Scotucci S., La protezione dei minori nel *Web*: tra responsabilità e tutela, in *Diritto Civile e Penale*, 2022.

formazione e sensibilizzazione per assicurarsi del fatto che sono compresi i pericoli concretamente realizzabili.⁷⁵

È bene premettere che la funzione del *General Comment* è quella di una guida all'interpretazione delle disposizioni sostanziali della Convenzione, delle questioni tematiche trattate più importanti e dei metodi di lavoro utilizzati.⁷⁶ È un documento con carattere autorevole anche se non giuridicamente vincolante adatto non solo ai doveri di *reporting* degli Stati firmatari per il controllo della corretta attuazione della Convenzione, ma idoneo a suggerire anche il metodo migliore per approcciare ad un'opportuna attuazione del trattato.⁷⁷

Il *General Comment*, quindi, deve essere inteso come un punto di partenza per la tutela di un mondo, in questo campo, in continua evoluzione. È importante sottolineare però, il fatto che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata adottata nel 1989 e, da quel momento è rimasta tale e invariata, senza che siano state fatte delle menzioni specifiche e necessarie alle nuove tecnologie digitali, nonostante i numerosi progressi in questo ambito.⁷⁸

Ragion per cui, la *Committee on the rights of the child in the digital environment* ha avvertito l'esigenza di elaborare il *General Comment 25* sui diritti dei minori nel mondo digitale.

4.1 GLI STRUMENTI DI TUTELA.

In considerazione delle innumerevoli sfide poste dal mondo digitale, il Comitato dei diritti del fanciullo ha dunque elaborato il *General Comment 25* in aggiunta alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

⁷⁵ Patrizi E., I diritti dei bambini in relazione al mondo digitale: considerazioni sul Commento Generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2021, no. 3, p. 459-464.

⁷⁶ Patrizi E., I diritti dei bambini in relazione al mondo digitale: considerazioni sul Commento Generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2021, no. 3, p. 459-464.

⁷⁷ Patrizi E., I diritti dei bambini in relazione al mondo digitale: considerazioni sul Commento Generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2021, no. 3, p. 459-464.

⁷⁸ Scotucci S., La protezione dei minori nel *Web*: tra responsabilità e tutela, in *Diritto Civile e Penale*, 2022.

Già però nel 2014, la giornata di discussione generale del Comitato era stata dedicata al tema “Media digitali e diritti dei bambini”⁷⁹, realizzata per fare in modo che si potesse svolgere un’analisi più profonda dei diritti dei bambini nell’utilizzo delle tecnologie e della comunicazione. Al termine di questa giornata erano state formulate delle raccomandazioni dirette principalmente agli Stati firmatari, ma in modo secondario anche ad altri parte interessate quali le scuole e le famiglie.

L’obiettivo primario del *General Comment* è quello di dare appoggio agli Stati per quanto riguarda le misure legislative e politiche per far in modo che questi rispettino i propri obblighi in materia di protezione e realizzazione di diritti dei minori nell’ambiente digitale.⁸⁰

Nella prima sezione del *General Comment* è affermata l’importanza dei quattro principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, necessari e fondamentali per garantire che i diritti dei minori sia *online* che *offline* possano essere rispettati: il principio di non discriminazione (articolo 2), dell’interesse superiore del bambino (articolo 3), il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6) e il diritto alla partecipazione e all’essere ascoltato (articolo 12).

È necessario evidenziare che gli Stati, ogni volta in cui progettano e successivamente adottano delle misure per proteggere i minori nel loro accesso al mondo digitale, devono tenere in considerazione il fatto che le loro capacità evolvono grazie ad un processo di acquisizione delle competenze; proprio per questo va data una particolare attenzione all’utilizzo e ai conseguenti effetti delle tecnologie nei primi anni di vita in quanto possono essere fondamentali per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini.⁸¹

Inoltre, con questo *General Comment* è garantito a tutti i bambini un accesso eguale ed effettivo all’ambiente digitale mediante l’alfabetizzazione digitale e un accesso gratuito e sicuro ai luoghi pubblici a questo destinati.

⁷⁹ *Day of General Discussion “Digital media and children’s rights”*, tenutasi il 12 settembre del 2014.

⁸⁰ Patrizi E., I diritti dei bambini in relazione al mondo digitale: considerazioni sul Commento Generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2021, no. 3, p. 459-464.

⁸¹ Patrizi E., I diritti dei bambini in relazione al mondo digitale: considerazioni sul Commento Generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2021, no. 3, p. 459-464.

Con riferimento ai diritti di partecipazione e ascolto, è da evidenziare come le tecnologie digitali possano far in modo che i bambini esprimano facilmente le loro opinioni oltre che a livello nazionale anche a livello internazionale, essendo coinvolti in progetti transnazionali che gli consentono di interagire tra di loro.

Nella seconda sezione invece il Comitato parte dall'assunzione che gli Stati ancora non si sono dotati delle Linee Guida necessarie per fare in modo che siano adottate le politiche pubbliche in grado di bilanciare la protezione dei diritti dei minori con la promozione delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Proprio per tale ragione il *General Comment* offre delle misure legislative e amministrative per realizzare i diritti di minori e garantirli nell'ambiente digitale.⁸²

Tra le misure più rilevanti in questo ambito è da evidenziare la predisposizione da parte degli Stati di un quadro normativo nazionale in linea con gli *standard* minimi di garanzia dei diritti umani, atto a tutelare i minori *online*, mediante l'adeguamento di regolamenti, di codici industriali e degli *standard* di progettazione all'alfabetizzazione digitale; per fare tutto questo è però necessaria la completezza dei dati e l'aggiornamento delle ricerche.⁸³

Per giungere a tali risultati è necessario un coordinamento tra i diversi livelli di governo e tra il settore delle tecnologie, gli istituti scolastici e il mondo accademico. È infatti determinante la creazione di programmi di formazione riguardanti tanto le opportunità quanto i rischi dei servizi digitali sia direttamente per i minori che per i genitori e professionisti che si trovano a stretto contatto con i bambini.

Con riferimento al settore giuridico, è da tutti sottolineata l'importanza di ottenere i rimedi giudiziali per la violazione dei diritti dei minori nell'ambito digitale. È però mancante una legislazione che imponga delle sanzioni nel caso in cui vengano violati i loro diritti; è infatti difficile in questo ambito ottenere delle prove o identificare i responsabili di certe azioni, e senza considerare che in molti, tra genitori e minori, non conoscono cosa in questo ambito possa costituire una violazione che dia luogo a responsabilità.

⁸² Queste misure sono indicate ai Paragrafi 22-49 del *General Comment 25 (2021)*.

⁸³ Patrizi E., I diritti dei bambini in relazione al mondo digitale: considerazioni sul Commento Generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2021, no. 3, p. 459-464.

La terza sezione è invece dotata di una serie di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali che possono realizzarsi anche nell'ambiente digitale: l'accesso alle informazioni, la libertà di espressione, la libertà di pensiero coscienza e religione, la libertà di associazione e riunione pacifica, il diritto alla *privacy* ed infine quello all'identità digitale.

Le tecnologie digitali nel *General Comment* sono rappresentate come dei mezzi adatti ai bambini, per fare in modo che possano esercitare i loro diritti all'apprendimento, alla partecipazione, alla socializzazione senza però mai sottovalutare i rischi che possono scaturire da un utilizzo scorretto come l'adescamento sessuale via Internet, l'uso di bambini nella pornografia *online* e la violazione della *privacy* e delle regole di sicurezza.

Anche in questo caso è necessario arrivare a un punto di equilibrio tra la protezione dei minori dai rischi di violazioni e abusi associati al mondo digitale e il riconoscimento in capo a questi dell'autonomia dell'esercizio dei loro diritti.⁸⁴

4.2 I PERICOLI NELLA RETE.

Il Comitato esorta gli Stati a fare in modo che tutti i bambini siano informati in modo corretto dell'esistenza dei pericoli in rete al fine di poter trovare *online* informazioni di qualità e diverse fra loro, inclusi anche contenuti differenti da quelli pubblicati esclusivamente a fini commerciali e politici.

Il controllo che viene fatto dei contenuti pubblicabili *online* non ha come unico scopo la limitazione di accesso per i bambini alle informazioni esistenti sulla rete ma, la verifica del rispetto dei diritti alla libertà di espressione e alla *privacy*, diritti fondamentali che devono essere in ogni caso garantiti.⁸⁵

L'ambiente digitale può permettere infatti ai bambini, la formazione delle loro identità religiose, culturali, etniche, sessuali e motivo per cui deve essere lasciato

⁸⁴ Patrizi E., I diritti dei bambini in relazione al mondo digitale: considerazioni sul Commento Generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2021, no. 3, p. 459-464.

⁸⁵ Pesci G., Prospettive e recenti sviluppi della tutela dei minori *online*, *rivista internazionale di informatica giuridica*, 2022.

uno spazio rilevante alla formazione e alla realizzazione del diritto dei bambini alla libertà di espressione.

Se usate con attenzione, infatti, le nuove tecnologie possono offrire delle opportunità educative inimmaginabili fino a qualche tempo fa per bambini che vivono in aree remote o in situazioni svantaggiate basti pensare ai programmi di apprendimento mobili o a distanza.⁸⁶

Per quanto riguarda il diritto alla *privacy* invece, all'interno dell'ambiente digitale vengono elaborati i dati personali dei minori per offrire loro dei benefici a livello educativo, personale e sanitario; anche in questo caso però si deve prestare attenzione alle minacce che possono derivare dalla raccolta ed elaborazione dei dati fatte da organizzazioni illecite o criminali, o semplicemente dall'utilizzo non corretto della rete come ad esempio dalla pubblicazione da parte dei genitori di loro informazioni personali o di immagini ritraenti i loro figli minorenni senza oscuramento del viso.

Ci sono numerosi aspetti negativi che caratterizzano l'impatto della rete e si ripercuotono inevitabilmente sia nell'ambiente domestico che in quello scolastico: lo sviluppo di un processo di educazione che affianchi i giovani nell'utilizzo della rete di Internet è necessario e imprescindibile ; questa, infatti, è inevitabilmente diventata parte integrante della vita dei minori, essendo concesso alla maggior parte di loro la possibilità di farne uso in ogni momento per comunicare, giocare e apprendere.⁸⁷

L'utilizzo delle ICT⁸⁸ può aiutare i bambini a facilitare la loro inclusione sociale e la loro partecipazione civica in conformità dei loro diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza⁸⁹; l'accesso costante alla rete è stato vitale durante il periodo della pandemia COVID-19 che ha concesso ai bambini lontani dai loro edifici scolastici di continuare ad apprendere seppur non senza difficoltà.⁹⁰

⁸⁶ Vulpiani G., L'utente minore *online: privacy* e attività negoziale, Tecnologie e diritto, 2021

⁸⁷ Alfieri D., Internet: quando la rete cattura i minori, Rivista italiana di informatica e diritto, Periodico Internazionale del CNR-IGSG, Fascicolo 1-2022

⁸⁸ *Le Information and Communication technologies.*

⁸⁹ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

⁹⁰ Massaro A., Baffa G., *Pedopornografia online: strumenti di prevenzione e contrasto*, 2020.

I pericoli insiti all'interno della rete sono numerosi, e sono dovuti al fatto che l'ambiente è impalpabile e dunque tutto quello che prima accadeva sotto gli occhi di tutti ed era quindi facilmente controllabile, ora può sfuggire al controllo di chi dovrebbe sorvegliare gli individui fragili, sebbene perfettamente capaci di muoversi all'interno della rete.

A seguito della pandemia COVID-19, le minacce già precedentemente esistenti sono state aggravate e si è trasformata in necessità l'esigenza di agire per la prevenzione dai pericoli che si incontrano *online*: come, ad esempio, i rischi di esposizione a informazioni non adatte all'età dei bambini, di contatti da parte di adulti malintenzionati tenenti dei comportamenti illeciti nei confronti dei minori, di minacce comportamentali come lo *stalking*, le molestie sessuali e di cyberbullismo⁹¹.

Il tema della protezione dei minori *online* (*Child Online Protection*) richiede una risposta globale basata sulla cooperazione internazionale di tutti i Paesi. Per iniziare però un processo sia di prevenzione che di protezione è necessario adottare a tutti i livelli (nazionale, europeo e internazionale), delle strategie che possano a loro volta portare ad adottare misure mirate e adatte, includenti sia risorse finanziarie che umane.

Proprio nel contesto della *Child Online Protection*, è stata sviluppata la Guida allo sviluppo di una strategia nazionale di cibersicurezza, una panoramica completa di ciò che costituisce una strategia di cibersicurezza di successo e il risultato di uno sforzo unico, collaborativo ed equo di più parti interessate. L'obiettivo di questo sforzo è quello di sostenere i leader nazionali e i responsabili politici nello sviluppo di risposte difensive e proattive ai rischi informatici, sotto forma di una Strategia nazionale di cibersicurezza, in modo tale da poter pensare in maniera strategica alla preparazione, alla risposta e alla resilienza informatica, costruendo fiducia e sicurezza nell'uso delle TIC. Questa Guida è stata sviluppata cercando di

⁹¹ Il cyberbullismo viene definito come una forma di maltrattamento perpetrato in danno di soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell'informatica e della telematica (Bocchini R., Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in Nuove leggi civ., 2018, 340)

raggiungere un accordo attraverso il consenso delle varie parti interessate. Si basa su risorse esistenti e mira a facilitarne l'uso da parte degli stakeholder nazionali.⁹²

5. L'ACCESSO E L'EDUCAZIONE AI *MEDIA*: DALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 2012 SULL'IDENTITÀ DIGITALE ALLA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER UN'INTERNET MIGLIORE PER I RAGAZZI (BIK+)

La Proposta di Risoluzione sull'identità digitale da parte del Parlamento Europeo è stata introdotta a seguito della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 maggio 2012, "Strategia BIK".⁹³

Secondo le disposizioni della Proposta, per la tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale, è necessario agire sul piano normativo, cercando di ricorrere a provvedimenti efficaci, anche mediante autoregolamentazione, agendo sulla formazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti in modo da assicurarsi che sia impedito l'accesso dei minori a contenuti illegali e non adatti alla loro età.⁹⁴

Non è da tralasciare il fatto che il mondo digitale offra diverse opportunità ai minori in termini di apprendimento e istruzione, le scuole però non si stanno adeguando con la rapidità, che sarebbe invece necessaria, ai mutamenti tecnologici che intervengono nella vita dei minori. Questo inevitabilmente provoca diverse difficoltà a genitori ed educatori che non sanno come insegnare ai giovani ad usare in modo corretto e responsabile Internet.⁹⁵

Lo sviluppo delle tecnologie digitali rappresenta una grandissima opportunità per offrire ai minori la possibilità di fare uso dei *media* e di Internet in generale, per la condivisione delle proprie idee con altri, e per avvicinarsi alla partecipazione e allo svolgimento di attività all'interno della società.⁹⁶

⁹² NCS Guide: The Guide to Developing a National Cybersecurity Strategy.

⁹³ Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2012) 0196).

⁹⁴ Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2012) 0196).

⁹⁵ Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2012) 0196).

⁹⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI)).

Per consentire che però i minori possano fare uso delle nuove tecnologie nel modo più sicuro possibile, è necessario che siano tutelati dall'enorme mole di pericoli a cui possono andare incontro, consistenti non solo come già detto nella facilità di accesso a contenuti che sono illegali o inadatti al loro sviluppo, ma anche nella possibilità che loro dati personali vengano raccolti per trasformare i giovani in un *“target di consumatori, con effetti dannosi non qualificati”*.⁹⁷

Ovviamente, va sottolineato che, la rapidità con cui stanno crescendo i *social network* e il grande uso che ne viene fatto da parte dei giovani, implica grandi rischi per la tutela della sicurezza della vita privata, per la dignità personale dei minori e per la tutela dei dati personali ciò in quanto il pericolo che i minori possano rapidamente finire nelle mani di soggetti malintenzionati è elevatissimo.

Nonostante i pericoli collegati all'uso inappropriato della rete da parte dei minori, si devono comunque continuare a sfruttare le numerose opportunità che il mondo digitale offre per consentire lo sviluppo della nostra società basata sulla conoscenza di queste nuove tecnologie.⁹⁸

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona⁹⁹ e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea¹⁰⁰, si è avviata una nuova fase in cui la protezione dei diritti dei minori è stata messa al centro del sistema della tutela dei diritti: infatti l'articolo 24 della CDFUE stabilisce che in tutti gli atti relativi ai minori, sia che essi siano compiuti da autorità pubbliche che da autorità private, l'interesse del minore deve essere considerato superiore e quindi essere messo in primo piano rispetto agli altri.¹⁰¹

⁹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI)).

⁹⁸ Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2012) 0196).

⁹⁹ Trattato sull'Unione europea del 13 dicembre 2007, ratificato in Italia dalla legge 2 agosto 2008 n. 130 in G.U. n. 185 dell'8 agosto 2008.

¹⁰⁰ Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea pubblicata il 18 dicembre del 2000 (2000/C 364/01).

¹⁰¹ Articolo 24 CDFUE rubricato "Diritti del bambino": "1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse".

Al fine di potenziare gli strumenti che possono tutelare la posizione preminente del minore all'interno della società, la Risoluzione del Parlamento Europeo esorta tutti gli Stati non ancora firmatari a ratificare le diverse Convenzioni internazionali in materia di protezione dei bambini come, ad esempio, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali¹⁰². Gli Stati sono inoltre esortati a potenziare tutti i meccanismi interni che sono diretti ad assicurare un approccio alla tutela del minore nel mondo digitale che possa essere il più possibile adeguato e coerente tra i vari Stati, ad avere delle misure adeguate come programmi di ricerca e istruzione che possano essere utili per la collaborazione tra famiglia, luoghi di istruzione e organizzazioni della società civile ed infine ad avere un approccio di cooperazione e collaborazione tra i vari Stati membri.¹⁰³

È la stessa Risoluzione che evidenzia il fatto che internet permette lo sfruttamento di risorse estremamente preziose che consentono ai giovani di esprimere le loro opinioni, avere accesso a diverse informazioni e avere un'apertura notevole nei confronti del mondo per poter sviluppare la propria persona; ma l'inesistenza di confini ambiente comporta dei rischi notevoli specialmente tra soggetti più vulnerabili, come per definizione minori.¹⁰⁴ Essi infatti sono esposti a diversi rischi, i quali effetti sono ai loro occhi irricognoscibili, quali il bullismo, la possibilità di adescamento, lo scambio di materiale violento, la possibilità per i bambini di accedere a servizi non adeguati o non consenti alla loro fascia di età, l'esposizione a truffe, furti d'identità, frodi e altre minacce di natura finanziaria.¹⁰⁵

¹⁰² Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, Lanzarote, 25 ottobre 2007, ratificata dall'Italia con legge 172 del 1° ottobre 2012, in G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2012.

¹⁰³ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI)).

¹⁰⁴ Articoli 11-12 della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale: *"Internet mette a disposizione di bambini e giovani degli strumenti estremamente preziosi, che possono essere utilizzati per esprimere o asserire le proprie opinioni, avere accesso alle informazioni e conoscere e rivendicare i propri diritti, e costituisce un ottimo strumento di comunicazione che offre opportunità di apertura verso il mondo e di crescita personale. L'ambiente in rete e i social media comportano rischi potenziali considerevoli per la riservatezza e la dignità dei minori che figurano tra gli utenti più vulnerabili"*.

¹⁰⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI)).

Per questi diversi motivi sono incoraggiati tutti gli sforzi fatti dagli Stati membri per sostenere l'istruzione e la formazione destinate sia ai bambini che ai genitori, educatori, insegnanti e assistenti sociali rivolti a comprendere meglio il mondo digitale, a identificare i pericoli che potrebbero ledere l'integrità fisica e mentale dei bambini e infine ad occuparsi dei bambini vittime di questi fenomeni.¹⁰⁶

L'educazione ai *media* è quindi lo strumento essenziale che consente ai minori di poter fare un uso adeguato e intelligente dei mezzi di informazione e delle opportunità che questo mondo offre loro.¹⁰⁷

È necessario quindi garantire un accesso informato a Internet e ai nuovi *media* sviluppando programmi che sono volti a procurare ai giovani e ai bambini le competenze adeguate tra cui l'integrazione dell'alfabetizzazione mediatica digitale a tutti i livelli dell'istruzione sia formale che informale.¹⁰⁸

Anche in questa Risoluzione, il Parlamento Europeo sottolinea come sia fondamentale la modalità con cui il diritto penale si trova ad affrontare delle sfide legate principalmente ai diritti della vittima e dell'indagato; a tal proposito è imprescindibile il livello di cooperazione esistente tra le autorità di polizia e giudiziarie negli Stati membri. Sarebbe infatti auspicabile l'introduzione di modifiche alle norme esistenti per migliorare il contesto di armonizzazione del diritto e delle procedure penali degli Stati membri in modo tale da poter garantire la protezione dei diritti degli indagati e in generale il rispetto delle norme fondamentali della CDFUE.¹⁰⁹

La Strategia del 2012¹¹⁰, è stata aggiornata dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

¹⁰⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI)).

¹⁰⁷ Articolo 16 della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale: *“L'educazione ai media è lo strumento essenziale per permettere ai minori di fare un uso critico di detti mezzi di informazione e delle opportunità del mondo digitale e invita gli Stati membri a inserire questa materia nei programmi scolastici; anche l'educazione dei consumatori costituisce un aspetto importante, considerata la continua crescita del marketing digitale”*.

¹⁰⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI)).

¹⁰⁹ Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea pubblicata il 18 dicembre del 2000 (2000/C 364/01).

¹¹⁰ Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2012) 0196).

sociale europeo e al Comitato delle regioni nel 2022, con l'introduzione della Strategia BIK+¹¹¹.

Questa strategia aggiornata garantisce che *“i minori siano protetti, rispettati e dotati di autonomia e responsabilità online nel nuovo decennio digitale”*¹¹²; ogni minore in Europa ha il diritto di sfruttare a pieno un ambiente digitale che sia sicuro e di essere coinvolto nella transizione digitale.

Molti contenuti delle piattaforme digitali non sono stati concepiti tenendo conto dei minori che però le utilizzano ai fini di istruzione, gioco e intrattenimento.

Inoltre, i bambini e giovani, non sono tutti uguali, ma differiscono sia per età, per genere per sviluppo delle capacità e anche per contesti economici di provenienza; infatti, specialmente *“i minori in situazioni di vulnerabilità come, ad esempio, i minori con disabilità, appartenenti a minoranze razziali o etniche, rifugiati, in affidamento e LGBTQIA+, possono trovarsi di fronte a sfide aggiuntive nell'ambiente digitale”*.¹¹³

La pandemia del 2020 da COVID-19 ha sottolineato e ha fatto emergere i vantaggi derivanti dalle tecnologie digitali ma ha anche messo in risalto la disparità nell'accesso a queste tecnologie, alle competenze digitali che non sono ancora garantite a tutti i minori nella stessa maniera e che di conseguenza possono determinare problemi di salute mentale e mancanza di prospettive a lungo termine.

¹¹⁴

La strategia aggiornata BIK+ rispecchia il principio digitale recentemente proposto secondo il quale, *“i bambini e i giovani online dovrebbero essere protetti e dotati maggiormente di autonomia e responsabilità”*¹¹⁵; si fonda su un ricco processo di consultazione con i minori, integrato da colloqui con genitori, insegnanti, settore delle ICT¹¹⁶ e dei *media*, società civile, mondo accademico e organizzazioni internazionali.

¹¹¹ Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

¹¹² Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

¹¹³ Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

¹¹⁴ In che modo le famiglie hanno gestito l'istruzione di emergenza a distanza durante il confinamento causato dal Covid-19 nella primavera del 2020.

¹¹⁵ Dichiarazione europea sui diritti e principi digitali proposta dalla Commissione il 26 gennaio del 2022. La Dichiarazione illustra l'impegno dell'Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura, sostenibile e che ponga le persone al centro, in linea con valori e diritti fondamentali dell'Unione europea.

¹¹⁶ *Le Information and Communication Technologies*.

Questa strategia mira quindi a perfezionare la messa in pratica delle misure esistenti in questo campo per proteggere i minori *online* e attribuirgli una maggiore libertà e consapevolezza affinché possano da soli forgiare la loro vita *online* e possano anche di conseguenza beneficiarne senza rischi.¹¹⁷

Ovviamente l'utilizzo che viene fatto ai giorni d'oggi da parte dei minori delle tecnologie *online* si è decisamente intensificato in maniera esponenziale rispetto al 2012, proprio per tale ragione, è stato necessario attuare questa nuova strategia: anche se da una parte si cerca di promuovere una vita sana ed equilibrata tra attività *online* e *offline*, non si può pensare che l'astinenza digitale sia un'opzione sana per i minori poiché l'accesso ad informazioni, all'istruzione e ai contatti sociali avviene sempre più *online*.

In un futuro non troppo prossimo le sfide a livello sociale ed etico saranno rappresentate dall'intelligenza artificiale, dalla realtà virtuale, dalla criptovaluta e altri cambiamenti tecnologici.

Le preoccupazioni maggiormente individuate dai minori consistono nella visione di contenuti dannosi che possono portare all'incitamento all'odio, al suicidio, alla violenza, alle molestie sessuali, ai disturbi alimentari o all'autolesionismo; questi contenuti non adatti ai minori sono per loro di facile accesso in quanto al contrario di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea (nel GDPR¹¹⁸ e nella Direttiva AVMS¹¹⁹), i meccanismi di verifica dell'età e che quindi consentono ai genitori di esprimere il loro consenso sulla possibilità o meno di accesso a determinati contenuti da parte dei loro figli, non sono ancora attivi o se attivi sono spesso inefficaci in quanto è molto banalmente richiesto al momento della registrazione di inserire la data di nascita.

Quanto prima entrerà in vigore l'obbligo per le piattaforme più grandi, di analizzare quanto per i minori sia facile comprendere l'utilizzo dei loro servizi, il modo in cui i minori potrebbero essere esposti a contenuti dannosi e lesivi della loro sanità

¹¹⁷ Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

¹¹⁸ *General Data Protection Regulation* Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati; abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹¹⁹ *Audiovisual Media Services Directive* 2010/13/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 sul coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri relative alla fornitura di servizi di media audiovisivi.

mentale e fisica ed in certi casi anche adatti a generare comportamenti di dipendenza nel loro utilizzo.¹²⁰

I minori ai giorni d'oggi devono essere considerati come consumatori attivi ed indipendenti per il fatto che utilizzano spesso prodotti e servizi digitali in realtà progettati per l'impiego da parte di adulti e sono quindi di conseguenza esposti a tecniche di commercializzazione *online*; motivo per cui per fare fronte ai pericoli e alle lesioni che possono essere causate ai minori, la legge sui servizi digitali¹²¹ ha proposto una serie di obblighi tra cui il divieto per le piattaforme *online* di proporre ai minori pubblicità che sia basata sulla profilazione.

Inoltre, i servizi digitali raccolgono e condividono continuamente dati sui minori: la cd. "datificazione"¹²² ha origine in certi casi, anche prima della nascita del bambino; se da una parte la raccolta di dati sul bambino può recare vantaggi dal punto di vista della salute o dell'istruzione, dall'altra può provocare delle ripercussioni negative sul benessere e sullo sviluppo del minore, come ad esempio conseguenze neurologiche a lungo termine. Adulti e minori non hanno reale consapevolezza dell'ampia condivisione di dati personali che si viene a creare in questo modo.

Proprio perché i minori sono consumatori attivi e non solamente meri consumatori passivi, sarebbe idoneo ascoltarli maggiormente e consentire loro di "*partecipare allo sviluppo e alla valutazione dei prodotti e dei servizi digitali, nonché delle politiche per il digitale*".¹²³

La visione quindi della Commissione è quella di adottare dei "*servizi digitali che siano adeguati all'età, non lasciare indietro nessuno e far sì che tutti i minori in*

¹²⁰ Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

¹²¹ La legge sui servizi digitali è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre del 2022, si applica a tutti i servizi digitali che permettono ai consumatori di accedere a beni, servizi o contenuti. Promuove l'innovazione, la crescita e la competitività, facilita e favorisce l'espansione delle piattaforme più piccole e delle *start-up*. La responsabilità degli utenti, delle piattaforme e delle autorità pubbliche viene riequilibrata sulla base di valori europei, mettendo sempre al primo posto i cittadini. Le norme sono tese a proteggere i diritti fondamentali dei consumatori *online*, ad istituire un quadro efficace e chiaro in materia di trasparenza delle piattaforme *online* e a promuovere la crescita della competitività e dell'innovazione all'interno del mercato unico.

¹²² Per "datificazione" si intende una tendenza tecnologica che trasforma molti aspetti della nostra vita in dati che sono successivamente trasferiti in informazioni dotate di nuove forme di valore anche economico.

¹²³ Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

Europa siano protetti, dotati di maggiore autonomia e responsabilità e rispettati online”.¹²⁴

La strategia BIK+ propone delle azioni che vertono su tre pilastri differenti: il primo si basa sulla realizzazione di esperienze digitali che siano sicure per poter proteggere i minori da rischi e contenuti non adatti e per garantire il loro benessere *online*; il secondo sull’attribuzione di maggiore autonomia e responsabilità digitali in modo tale che possono acquisire delle competenze atte a fare delle scelte consapevoli; ed infine il terzo sulla partecipazione attiva basata sul rispetto dei minori, i quali svolgeranno delle attività atte a garantire e promuovere un ambiente digitale sicuro, innovativo e creativo.¹²⁵

Per quanto riguarda il primo obiettivo posto dalla Commissione, questa ha l’intento di predisporre un Codice di Condotta sulla progettazione adeguata all’età¹²⁶ entro il 2024 basandosi sulle norme contenute nella legge sui servizi digitali e in conformità con la direttiva AVMS e al GDPR.

La Commissione inoltre ha l’intento di avanzare una richiesta di normazione per la verifica dell’età dei minori che siano sicuri e rispettosi della vita privata e farà in modo che siano riconosciuti in tutta l’Unione europea; oltre a questo nei Codici di Condotta per i fornitori *online* verranno inseriti dei meccanismi adatti a riservare alcuni contenuti solamente ad un pubblico adulto principalmente al fine di impedire che siano diffuse tra i minori contenuti intimi non consensuali.

Tra tutte le problematiche, quella del bullismo *online* rimane la più ricorrente: motivo per cui le linee telefoniche di assistenza che sono finanziate direttamente dall’Unione europea continueranno a prestare assistenza ai minori che incorrono in queste situazioni; inoltre, verrà attribuito alle linee telefoniche lo status di “segnalatori attendibili” e nel caso in cui vengono notificati dei contenuti illegali, queste saranno in grado di innestare un meccanismo più veloce per la rimozione di tali contenuti dal *web*.

¹²⁴ Nuova Strategia europea per un’Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

¹²⁵ Nuova Strategia europea per un’Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

¹²⁶ Lo scopo del Codice di Condotta è quello di garantire la tutela della vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori nell’utilizzo di prodotti e servizi digitali. L’adesione al Codice di Condotta rimane comunque volontaria, ma è fondamentale per far fronte a determinati tipi di rischi o danni già individuati.

Saranno infine promossi gli scambi di buone pratiche tra le autorità dell'Unione europea e gli Stati membri e analizzate le attività di ricerca sulle ripercussioni del *neuromarketing*¹²⁷.

Il secondo obiettivo invece riguarda la modalità con cui conferire al meglio autonomia e responsabilità ai minori affinché questi possano compiere delle scelte adatte *online*; un ragazzo che ha partecipato ad una consultazione¹²⁸ si è espresso sottolineando che *“ai ragazzi è stato messo in mano uno strumento complesso senza però il manuale di istruzioni”*.

L'intento che la Commissione vuole realizzare in questo caso, quindi, è quello di far sì che almeno l'80% della popolazione adulta disponga di competenze digitali di base e che 20 milioni di specialisti siano impiegati nel settore dell'informazione e della comunicazione entro il 2030.

Quasi tutti gli Stati europei hanno iniziato ad elaborare delle strategie che possano sviluppare le competenze digitali, ma pochissimi di questi effettuano attività di monitoraggio e valutazione in modo sistematico; è infatti necessario ed indispensabile aggiornare costantemente le conoscenze esistenti e monitorare l'impatto che la trasformazione digitali sta avendo sulla nuova generazione attuale e che potrà avere sulle prossime.

Come già detto, l'alfabetizzazione mediatica¹²⁹ inizia nei primissimi anni della vita dei bambini ed è fondamentale quindi che essi possano gestire le informazioni *online* a cui hanno accesso e siano in grado di individuare i rischi ed evitarli.

¹²⁷ Questo viene fatto in modo tale da valutare al meglio in che modo le tecniche di influenza commerciale possono risultare sleali per i minori. I dati acquisiti con questa modalità verranno usate per la creazione di attività di coordinamento per la tutela generale dei consumatori.

¹²⁸ Questo ragazzo ha partecipato alla consultazione: come preparare il decennio digitale europeo affinché sia adatto a bambini e giovani?

¹²⁹ Il Considerando 59 della Direttiva AVMS definisce “l'alfabetizzazione mediatica” come *“le competenze, conoscenze e comprensioni che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Al fine di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni, usare, analizzare criticamente e creare in modo responsabile e sicuro contenuti mediatici occorre che essi dispongano di un livello avanzato di competenze di alfabetizzazione mediatica. L'alfabetizzazione mediatica non dovrebbe essere limitata all'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe mirare a dotare i cittadini delle capacità di riflessione critiche necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti. È pertanto necessario che sia i fornitori di servizi media sia i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, in cooperazione con tutti i soggetti interessati pertinenti, promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età, per tutti i media, e ne verifichino attentamente i progressi”*.

Per raggiungere questo obiettivo gli insegnanti hanno un ruolo determinante in quanto devono sostenere nel modo più adeguato l'apprendimento dei minori: ciò che accade oggi è che molti di questi presentano carenze in termini di conoscenze e competenze e spesso stentano ad andare al passo con lo sviluppo tecnologico; è necessario quindi offrire più campagne rivolte ai genitori e ai prestatori di assistenza.¹³⁰

La strategia BIK+ sosterrà quindi l'elaborazione di moduli per insegnanti in base ai gruppi di età differenti per favorire l'alfabetizzazione mediatica; lo scambio di buone pratiche tra i diversi Stati per favorire la divulgazione di prassi esistenti in alcuni Stati e in altri no; infine verranno fatte campagne di alfabetizzazione mediatica su larga scala per raggiungere sia minori che adulti adoperando le scuole, le organizzazioni della società civile e gli operatori del settore.

Sarà quindi promossa l'istruzione sia formale che informale sulla materia, l'apprendimento tra pari, la creazione condivisa e la diffusione dell'esempio degli ambasciatori della gioventù e dei gruppi giovani per un'Internet migliore per i ragazzi.

Si dovrà arrivare ad avere un ambiente digitale che sia “*diversificato, inclusivo, non discriminatorio e libero da stereotipi*”,¹³¹ prestando quindi una maggiore attenzione ai minori che sono soggetti a vulnerabilità o con bisogni e necessità specifiche.

Il terzo ed ultimo pilastro è rappresentato dalla partecipazione attiva dei minori per fare in modo che le loro opinioni vengano rispettate. Essi necessitano di sostegno affinché possano esercitare il diritto di riunione ed associazione attraverso le piattaforme sociali *online*.

La strategia BIK+ quindi, si pone come obiettivo quello di “*coinvolgere attivamente i minori con tutte le loro diversità nel plasmare l'ambiente digitale*”¹³²; incoraggerà quindi le attività svolte dai minori affinché questi si possano impegnare

¹³⁰In merito a questo è importante sottolineare che la formazione in materia di diritti dei minori *online* è necessaria, per rafforzare la consapevolezza che i diritti dei minori *online* sono analoghi a quelli *offline*, esattamente come sancito dal *General Comment 25* delle Nazioni Unite.

¹³¹ Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

¹³² Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).

in un modo critico nell'ambiente digitale su temi focali per le nuove generazioni come la cybersicurezza e lo sviluppo sostenibile.

Proprio perché i minori devono essere considerati come attori nel mondo digitale e non come meri utenti passivi, saranno coinvolti loro stessi nelle attività di monitoraggio dell'attuazione della strategia BIK+.

Possiamo dunque dire in conclusione che l'Unione europea *“diventerà più forte se si farà ispirare dalla nostra generazione futura, così riflessiva, determinata e premurosa, saldamente ancorata ai valori e audace quando si tratta di agire”*.¹³³

In questo modo vengono incoraggiati i giovani a diventare gli attori del cambiamento che deve attraversare l'Unione europea; la Strategia BIK+ infatti, conferisce maggior peso all'impatto politico che possono dare i giovani per rafforzare il loro benessere, le loro competenze e la loro sicurezza digitale.

6. LA STRATEGIA DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER I DIRITTI DEI MINORI 2022-2027

La tutela dei diritti dei minori è da sempre stata posta al centro degli obiettivi del Consiglio d'Europa. Dopo la promozione del programma *“Building a Europe for and with children”*¹³⁴ nel 2006, il Consiglio d'Europa si è prefissato l'obiettivo di far progredire i diritti dei bambini negli Stati membri attraverso strategie pluriennali che definiscono *standard* minimi, attività di monitoraggio e progetti di cooperazione.¹³⁵

Tutti i bambini degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno il diritto di poter fruire di tutti i diritti umani che sono tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹³⁶ (CEDU), dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del

¹³³ Discorso della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen sullo stato dell'Unione pronunciato il 15 settembre del 2021 al Parlamento europeo.

¹³⁴ La conferenza *“Building a Europe for and with children”* ha riunito rappresentanti di governo, parlamentari, mediatori per l'infanzia, insegnanti, delegati di ONG e altri esperti dagli Stati membri. È stata fatta per sviluppare una strategia comune per la promozione dei diritti dei bambini, per garantire l'accesso alle informazioni da parte dei bambini e per la lotta agli abusi sessuali sui bambini nell'epoca cibernetica.

¹³⁵ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

¹³⁶ È stata firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, è un Trattato internazionale diretto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa sono parte della Convenzione. La Convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona a cui i diritti sono stati

fanciullo¹³⁷ e da tutti gli altri strumenti sia internazionali che europei esistenti in questo ambito.

I diritti umani tutelati in questo ambito sono tutti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e la strategia del Consiglio d'Europa cerca di evidenziare quali sono gli obiettivi che il Consiglio stesso e tutti gli Stati membri devono raggiungere per rendere tutti questi diritti una realtà per i minori, attraverso sei differenti aree di azione.¹³⁸

Con riferimento alla Strategia, anche il Quadro strategico del Segretario generale del Consiglio d'Europa¹³⁹ per il periodo corrente sottolinea la prevenzione della discriminazione e la protezione di soggetti vulnerabili, inclusi i bambini. Inoltre, la *“protezione dei diritti delle minoranze nazionali, delle persone LGBTI, dei rifugiati e dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati”* e la *“promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini”* saranno messe in rilievo e tutelate con molta più attenzione rispetto alle Strategie precedenti.¹⁴⁰

È posta una grande attenzione sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini grazie principalmente all'attuazione della Convenzione di Lanzarote.¹⁴¹ L'adozione della Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dei minori si pone come scopo principale quello di concordare una visione condivisa e sviluppare un quadro di obiettivi comune al fine di sollecitare tutti coloro che hanno un ruolo attivo per raggiungerli. Si trova infatti ad affrontare sfide estremamente complesse e tende a lavorare su tutti i livelli: internazionale, europeo, nazionale, regionale e infine anche locale.¹⁴²

violati potrà adire la Corte. Le sentenze che hanno riscontrato delle violazioni poi, saranno vincolanti per i Paesi interessati e il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vigilerà sull'esecuzione di queste.

¹³⁷ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

¹³⁸ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

¹³⁹ Il Segretariato generale del Consiglio è l'organo incaricato di assistere sia il Consiglio d'Europa che il Consiglio dell'Unione europea. Il Segretariato contribuisce ad organizzare i lavori del Consiglio, assicurandone la coerenza. I suoi compiti principali sono quelli di assistere, consigliare e coordinare i lavori del Consiglio; di sostenere la Presidenza del Consiglio e di fornire supporto logistico.

¹⁴⁰ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

¹⁴¹ Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, Lanzarote, 25 ottobre 2007.

¹⁴² *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

La Strategia facilita l'identificazione dei bisogni e le modalità con cui i diritti dell'infanzia possono essere introdotti all'interno delle materie tutelate e trattate dal Consiglio d'Europa; grazie a questa, inoltre, è consentita la sperimentazione di nuove misure politiche e l'avviamento di dialoghi volti a determinare dei cambiamenti nelle norme giuridiche su argomenti di alta sensibilità per far aumentare la visibilità dei bambini in situazioni particolarmente vulnerabili.¹⁴³

Le caratteristiche appena delineate saranno utili per far sì che la Strategia possa portare ad importanti progressi e guadagni ponendo una base sostenibile per azioni il più efficaci possibili, non solo con risposte immediate e a breve termine ma anche cercando di cambiare i meccanismi a lungo termine.¹⁴⁴

All'esito di processo molto ampio e inclusivo, che ha previsto diverse consultazioni e un impegno attivo dalle diverse parti interessate, tra cui anche quello di oltre duecento bambini, è nata la Strategia.¹⁴⁵

L'obiettivo principale a cui si vuole arrivare è quello di verificare quali siano i bisogni effettivi e reali di bambini, e includerli nelle varie consultazioni non può che aver facilitato il raggiungimento del traguardo prefissato; rendere infatti la Strategia accessibile a tutti è un prerequisito per concedere ai bambini l'opportunità di esprimere le loro opinioni contribuendo al processo di attuazione.¹⁴⁶

Al fine di diventare un riferimento formale in materia di tutela dei diritti dei minori, la Strategia è stata approvata dalla *Steering Committee for the Rights of the child (CDENF)* in una riunione di ottobre, successivamente presentata e adotta dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed infine pubblicata in modo ufficiale nella *High-level Launching Conference: "Beyond the horizon: a new era for the rights of the child"* a Roma nell'aprile del 2022.¹⁴⁷

¹⁴³ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

¹⁴⁴ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

¹⁴⁵ Si è infatti svolto un processo di consultazione a più livelli (a partire da settembre 2020 fino a giugno 2021), composto dai governi rappresentati dalle delegazioni nazionali dello *Steering Committee for the Rights of the child (CDENF)*, dagli organi del Consiglio d'Europa e dalle organizzazioni internazionali che sono state invitate a partecipare. Alle consultazioni hanno partecipato anche 220 bambini grazie al supporto offerto da consulenti specializzati; i contributi dei bambini sono stati inseriti attraverso la rubrica "cosa suggeriscono i bambini".

¹⁴⁶ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

¹⁴⁷ L'attuazione della Strategia viene seguita attraverso un processo collaborativo e inclusivo supervisionato dal CDENF nell'ambito del suo mandato quinquennale sulla base di un Piano d'azione preparato in consultazione con altri organi del Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali. Per renderla più accessibile ai bambini, sarà prodotta una versione

Già a partire dal 1989 con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza¹⁴⁸, abbiamo assistito a un cambiamento delle modalità con cui i bambini sono trattati. I minori di 18 anni non sono solo destinatari di protezione da parte dell'ordinamento giuridico ma anche soggetti di diritto e soprattutto agenti di cambiamento.¹⁴⁹ A quasi 35 anni dall'entrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il pensiero pocanzi espresso è da molti sostenuto ma da altrettanti contrastato; infatti nonostante i progressi che ci sono stati, comunque spesso e volentieri i diritti dei minori vengono infranti a causa principalmente del divario ancora esistente in questo ambito tra pratica e legge.¹⁵⁰

La Strategia segue un approccio basato sulla consapevolezza che i diritti dei minori sono indivisibili e interdipendenti, si focalizza principalmente su sei differenti aree di azione: libertà da ogni forma di violenza, pari opportunità e inclusione sociale, accesso e uso sicuro alle tecnologie, accesso alla giustizia a misura di bambino, diritto e libertà di espressione, garanzia dei loro diritti in situazioni di crisi e di emergenza. L'ultimo punto è stato introdotto solamente con l'ultima Strategia mentre tutti gli altri erano già esistenti nella Strategia 2016-2021; è stato introdotto principalmente a causa del COVID-19, per non trovarsi impreparati in altre eventuali situazioni di emergenza e sapere come fronteggiarle.

Il Consiglio d'Europa con tale Strategia si deve occupare delle complesse sfide che devono essere affrontate dai bambini, per rafforzare il loro ruolo all'interno della società, per accrescere il loro diritto inalienabile di essere ascoltati e per essere considerati nel momento in cui vanno prese delle decisioni che, anche indirettamente, li possono riguardare.

È quindi stato adottato un approccio trasversale e innovativo rispetto alle vecchie strategie, in ciascuna delle aree di azione in cui il contributo dato dai bambini è una grande risorsa per poter consolidare i diritti umani, la democrazia e la coesione sociale.¹⁵¹

adatta a loro. Andando avanti con l'attuazione da parte degli Stati membri, la Strategia potrà figurare come strumento modello per lo sviluppo di approcci simili per la protezione e promozione dei diritti dei minori a livello nazionale, europeo e internazionale.

¹⁴⁸ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

¹⁴⁹ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

¹⁵⁰ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

¹⁵¹ *Council of Europe strategy for the rights of the child (2022-2027)*.

6.1 L'ACCESSO E L'USO SICURO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI

Tra le sei differenti aree di azione introdotte e tutelate da questa Strategia, è necessario porre attenzione principalmente su quella riguardante l'accesso e l'utilizzo sicuro alle tecnologie digitali.

Viviamo ormai in un mondo in cui i minori sono costantemente e in modi diversi in stretto contatto con le tecnologie; fanno uso in modo regolare delle ICT¹⁵² per qualsiasi motivo non solo nel tempo libero, ma anche per socializzare che per studiare. Infatti, grazie all'utilizzo da parte delle scuole dell'*e-learning* l'ambiente digitale è entrato a far parte delle vite dei minori in modo ancora più costante.

L'ambiente digitale però come sappiamo, offre ai bambini diverse opportunità per esercitare e rivendicare i propri diritti sia *online* che *offline*, ma li espone anche a grandissimi rischi che possono avere un impatto negativo sui diritti umani garantiti dalla CEDU, dalla Carta sociale europea¹⁵³ e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali¹⁵⁴.

La disparità in ambito digitale è molto elevata. Molti bambini vivono in situazioni di vulnerabilità, come quelli appartenenti a minoranze nazionali o con disabilità che non hanno accesso a Internet o se ce l'hanno è limitato; come riconosciuto dalla *Committee on the rights of the child* nel suo *General Comment 25* se non viene raggiunta l'inclusione nei servizi digitali è altamente probabile che le disuguaglianze in generale esistenti possono aumentare.¹⁵⁵

¹⁵² *Le Information and Communication Technologies.*

¹⁵³ La Carta sociale europea è un trattato del Consiglio d'Europa che garantisce i diritti sociali ed economici fondamentali. Garantisce un'ampia gamma di diritti umani quotidiani relativi all'occupazione, all'alloggio, alla salute, all'istruzione, alla protezione sociale e al *welfare*. Pone un'enfasi particolare sulla protezione delle persone più vulnerabili come i bambini e richiede il godimento di questi diritti senza discriminazioni di alcun tipo.

¹⁵⁴ La Convenzione di Strasburgo del 1981, o anche Convenzione 108 del Consiglio d'Europa è uno strumento internazionale vincolante per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali. Nasce dall'esigenza della tutela a seguito del proliferare di tecnologie dell'informazione e comunicazione a partire dagli anni '60. Si applica ai trattamenti di dati personali effettuati nel settore pubblico e privato. È una normativa che mira a proteggere gli individui da abusi e a regolamentare i flussi transnazionali di dati. La Convenzione, infatti, sancisce che la raccolta dei dati deve avvenire rispettando i principi di correttezza del trattamento, liceità del trattamento, finalità del trattamento e qualità dei dati.

¹⁵⁵ *Committee on the rights of the child in relation to the digital environment General Comment 25: "if digital inclusion is not achieved, existing inequalities are likely to increase and new one may arise"*

Motivi per cui in linea con le precedenti Convenzioni in materia, il Consiglio d'Europa continua a promuovere la tutela dei diritti dei minori alla non discriminazione, al libero accesso alle informazioni, alla libertà di espressione, alla protezione e alla salvaguardia dei dati personali.

In questo ambito la Raccomandazione CM/Rec (2018)7¹⁵⁶, fornisce una guida agli Stati membri e alle altre parti interessate con la finalità di massimizzare tutti i diritti dei minori nel mondo digitale.

I diritti tutelati dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e riportati all'interno della presente Strategia sono il diritto ad esprimersi, all'essere protetti da violenza e abusi, all'educazione e al tempo libero e al gioco;¹⁵⁷ invece quelli protetti della CEDU e citati dalla Strategia sono il diritto a non essere sottoposti a torture o trattamenti inumani, il rispetto per la vita privata e familiare, la libertà di espressione, il divieto di discriminazione e il diritto all'educazione.¹⁵⁸

Le modalità individuate dal Consiglio d'Europa per garantire i diritti dei bambini con riferimento ai loro rapporti con le tecnologie sono due differenti: la prima è quella dell'implementazione degli *standard* esistenti in maniera continuata tramite la protezione dei bambini *online*¹⁵⁹, la verifica dei casi di sfruttamento sessuale dei minori *online* esistenti e il contrasto attraverso l'introduzione di meccanismi di notifica per la loro verifica e successiva cessazione, il supporto alle famiglie nella prevenzione del cyberbullismo, la promozione di un accesso eguale al mondo digitale e la previsione di un supporto per i genitori per la gestione delle attività *online* dei bambini.

La seconda modalità invece è quella dell'innovazione degli *standard* già esistenti: con l'invito alle imprese e all'industria ad assumersi le loro responsabilità nei

¹⁵⁶ Recommendation CM/Rec (2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfill the rights of the child in the digital environment, adottata dalla Committee of Ministers il 4 luglio 2018.

¹⁵⁷ Il riferimento è fatto rispettivamente agli articoli 13, 19, 28 e 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

¹⁵⁸ Il riferimento è fatto rispettivamente agli articoli 3, 8, 10, 14 della CEDU.

¹⁵⁹ Il Consiglio d'Europa continua infatti a promuovere, monitorare e sostenere l'attuazione da parte dei propri Stati membri degli obblighi e degli impegni che si sono assunti nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, della Convenzione per la protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali, nonché della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec (2018)7 sulle Linee guida per il rispetto, la protezione e l'adempimento dei diritti dei minori nell'ambiente digitale.

confronti dei minori¹⁶⁰, con la fornitura della formazione per sviluppare le capacità dei professionisti sui diritti dei minori in relazione alle tecnologie digitali¹⁶¹, con l'aumento della partecipazione dei minori alle decisioni relative all'ambiente digitale e in generale alle tecnologie e infine con l'analisi sia dei rischi sia delle possibilità di beneficio dell'uso degli strumenti di intelligenza artificiale.

Come detto in precedenza i minori hanno avuto un ruolo attivo nella stesura della Strategia e hanno suggerito delle sfide da affrontare con urgenza: la riduzione del divario digitale per facilitare e promuovere l'accesso al mondo digitale per tutti i bambini indipendentemente dalla situazione sociale ed economica della famiglia di appartenenza, la prevenzione della dipendenza dall'ambiente e dalle tecnologie digitali, il rafforzamento della protezione dalle persone con intenzioni criminali, la chiusura dei profili falsi per poter garantire la fruibilità di un ambiente digitale sicuro, la richiesta alle istituzioni statali della promozione di corsi di educazione digitali sia a scuola sia attraverso programmi complementari riguardo ai potenziali rischi che si incontrano sul *web*.¹⁶²

¹⁶⁰ Questo viene fatto ad esempio tramite l'effettuazione di valutazioni dell'impatto delle loro opere sull'infanzia oppure garantendo la partecipazione dei minori alle fasi di valutazione e coinvolgendoli nella progettazione di servizi e prodotti digitali.

¹⁶¹ Per verificare ad esempio l'utilizzo che viene fatto dai minori di Internet e dei *media* e cercare di cessare la diffusione di *fake news*, discorsi d'odio, incitazione al terrorismo.

¹⁶² Altre sfide suggerite dai bambini che il Consiglio d'Europa si può trovare ad affrontare in questo ambito sono: la creazione di spazi per scambi e consultazioni continue tra adulti e bambini per identificare le priorità, comprendere i bisogni emergenti e definire le politiche di intervento, l'intensificazione degli sforzi del Consiglio stesso per garantire un accesso più diffuso e stabile alle tecnologie digitali per tutti i bambini eliminando le disuguaglianze e colmando il divario digitale che è diventato particolarmente evidente durante la pandemia da COVID-19 del 2020, l'introduzione di una protezione generale per i minori di 13 anni con l'obbligo di mantenere privati i loro profili *online* o negando loro l'accesso ai *social media* senza supervisione.

CAPITOLO II

I DIRITTI DEI MINORI NEL MONDO DIGITALE

1. L'IDENTITÀ DIGITALE IN RETE E LA SUA TUTELA GIURIDICA.

Sono diverse le ragioni per cui si deve attribuire una protezione all'identità digitale ma, tra le più rilevanti vi è quella riguardante lo sviluppo tecnologico a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni per il fatto che ,da questa straordinaria evoluzione, possono derivarne gravi minacce.¹⁶³ L'esposizione dell'uomo alle nuove tecnologie, in questi ultimi decenni non è più settoriale ma globale “[...] non è meramente rappresentativa della persona o di suoi singoli aspetti, ma può comportare l'individuazione di profili caratteriali, legati a statistiche di comportamenti o abitudini elaborate ponendo determinati dati quali indici di aggregazione [...]”.¹⁶⁴ La necessità di una tutela conseguente a questa situazione ha portato all'emanazione, in sede europea, del Regolamento 2016/679.¹⁶⁵

Nel momento in cui gli individui sono presenti nel *web* vengono indotti, per finalità principalmente economiche, ad una costante condivisione di informazioni, notizie e dati che li riguardano. Tutti questi dati, ovviamente sottoposti alla disciplina della *privacy* da parte del GDPR¹⁶⁶, possono diventare una grandissima fonte di guadagno per gli operatori della rete, i quali, spesso li usano come merce di scambio.¹⁶⁷

Il progresso tecnologico e lo sviluppo del mondo digitale e dell'informatica non devono comunque essere limitati, sia in quanto questi comportano vantaggi e maggiori mezzi a garanzia dei diritti e degli interessi costituzionali, sia in quanto vi è la materiale impossibilità di arrestare un processo già avviato su così larga scala. Non ci si trova davanti ad un bivio tra l'opposizione e l'incentivazione del progresso

¹⁶³ Alpa G., L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in *Contratto e impresa*, Padova, 2017.

¹⁶⁴ Cassano G., (a cura di), *Stalking*, atti persecutori, cyberbullismo e diritto all'oblio, Assago, 2017.

¹⁶⁵ *General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)*.

¹⁶⁶ *General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)*.

¹⁶⁷ Alpa G., L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in *Contratto e impresa*, Padova, 2017.

tecnologico ma, piuttosto ad un processo di identificazione dei percorsi più adatti a raggiungere i vantaggi che le tecnologie possono apportare.¹⁶⁸

L'identità personale indica il complesso delle risultanze anagrafiche che sono adatte a identificare il soggetto nei suoi rapporti con i pubblici poteri e per la distinzione da altri soggetti.¹⁶⁹ La Corte Costituzionale infatti, configura il diritto all'identità personale come “[...] il diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto all'immagine di partecipare alla vita associata, con le acquisizioni di idee e esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, e al tempo stesso qualificano, l'individuo [...]”.¹⁷⁰

La nozione di identità digitale è entrata a far parte dell'ambiente giuridico, ed è definita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2014 come “la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi”.¹⁷¹ Quindi secondo questa definizione, l'identità digitale è costituita dall'insieme di dati che abilitano il soggetto a compiere le proprie attività in rete.

Il legislatore interno, per adeguarsi alla normativa europea, ha quindi inserito all'interno del Codice dell'Amministrazione Digitale la nozione di identità digitale, definendola da un punto di vista tecnologico come “la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi”.

La tutela giuridica dell'identità digitale comprende due aspetti differenti: il primo riguarda la tutela della *privacy*, che è diretta a tutelare l'identità digitale dell'utente in particolar modo i profili della reputazione e dell'immagine; il secondo invece riguarda la sicurezza informatica che protegge l'identità degli utenti *online*, dal punto di vista dell'autenticazione e identificazione informatica.¹⁷² Quindi quando si fa riferimento all'identità digitale, non si può prescindere dall'analizzare due fenomeni ad essa connessi: la tutela dell'identità personale in rete, specialmente per

¹⁶⁸ Alpa G., L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contratto e impresa, Padova, 2017.

¹⁶⁹ Corte di Cassazione nella sentenza n. 978 del 1996.

¹⁷⁰ Corte costituzionale nella sentenza del 3 febbraio 1994 n. 13, paragrafo 5.1.

¹⁷¹ Articolo 1 lettera o) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 24 ottobre 2014, conosciuto come Decreto SPID, G.U. Serie generale n. 285 del 9 dicembre 2012.

¹⁷² Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici, Edizioni Manna, 2021.

la tutela della cd. *web reputation* e l'individuazione delle tecniche di identificazione e autenticazione del soggetto che fa uso degli strumenti informatici.¹⁷³

Con il termine *web reputation*, si vuole indicare la reputazione *online* di una persona, costituita dalla percezione che gli utenti della rete hanno di questa.¹⁷⁴

Questa valutazione è effettuata dagli strumenti informatici automatici che elaborano pareri positivi e negativi. Ogni azione che un individuo compie in rete, è diretta a incidere sulla sua reputazione nel *web*, dato che ogni notizia pubblicata in rete è diretta a incidere sulla formazione del pensiero e del giudizio che la comunità si crea su di lui.¹⁷⁵ Va considerato nel caso in cui le informazioni raccolte sul *web* vengono utilizzate per scopi illeciti ad esempio per offendere, denigrare, o diffamare l'individuo interessato dovrà fare i conti con il danno da reputazione oltre che con la lesione dell'onore della vittima.^{176 177} In tali circostanze la persona offesa si trova persino a dover combattere contro contenuti illeciti e risultati di ricerche nel *web* che rimandano a ciò che è accaduto in passato e, di conseguenza, il diritto all'oblio sembrerebbe negato.¹⁷⁸ Le piattaforme sul *web* quindi, grazie ad

¹⁷³ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁷⁴ Ci si riferisce al termine *web reputation* per parlare dell'attività di raccolta e monitoraggio di tutto ciò che viene detto e pubblicato non solo con riferimento alle persone, ma anche con riferimento ad aziende, prodotti, servizi o qualsiasi altro elemento presente su Internet e sulle piattaforme digitali. È un'attività strategica di fondamentale importanza perché consente di capire quale sia l'opinione diffusa riguardante la tematica a cui si è interessati. Il monitoraggio della *web reputation* può essere realizzato con due modalità differenti: può essere un'attività *in continuum*, nel caso in si sta svolgendo una determinata attività di comunicazione *online* e se ne vogliono misurare gli effetti nel tempo; oppure può consistere in un'attività istantanea diretta a fare una sorta di fotografia della situazione momentanea. L'analisi della *web reputation* viene svolta analizzando principalmente i motori di ricerca, le reti sociali e i social media in generale, le testate e le riviste *online* sia giornalistiche che di altri settori e i *blog* e *forum* giornalistici e tematici.

¹⁷⁵ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁷⁶ Con il termine danno reputazionale, si fa riferimento alla possibilità che la pubblicità negativa, la percezione pubblica o gli eventi incontrollabili, possano avere un impatto negativo sulla reputazione di una persona o di un'azienda. Questo tipo di danno è un nocumento ulteriore che solitamente amplia le conseguenze di un reato, segnando potenzialmente per sempre il nome e la persona della vittima. Un esempio di questo è la diffusione non autorizzata di video pornografici, sottratti in modo illecito e fatti circolare su siti *web* o applicazioni di messaggistica tra i giovani.

¹⁷⁷ Il diritto alla reputazione è un vero e proprio diritto soggettivo, la cui lesione infatti, comporta non solo la tutela civile, con il risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c., ma anche la tutela penale, in quanto all'articolo 595 c.p. è punito il reato di diffamazione.

¹⁷⁸ L'identità digitale assume quindi una connotazione molto più dinamica, non corrisponde più solo ad una fedele rappresentazione di sé ma, è diventata anche l'attuazione nel tempo della propria identità, attraverso la richiesta di cancellazione di dati, che veri in passato, nel tempo presente non sono più da considerare come rilevanti per il titolare. La terza sezione della Corte di Cassazione si è espressa in questi termini con la sentenza n. 5525 del 2012, chiarendo che dietro al diritto all'oblio, si nasconde una moderna concezione dell'identità, in quanto questo rappresenta non solamente il

una serie di provvedimenti giudiziari, sono state costrette ad apportare delle modifiche per poter concedere la cancellazione di dati personali o almeno la loro deindicizzazione.¹⁷⁹

La tutela giuridica dell'identità digitale dei minori assume quindi contenuti complessi da affrontare: i minori sono soggetti vulnerabili alla violazione della *privacy* e alla manipolazione *online*, motivo per il quale è necessaria una maggiore protezione legale della loro identità digitale. Per la tutela in questione è necessario un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo il diritto ma anche l'educazione a tutti i livelli, la sensibilizzazione e la prevenzione.¹⁸⁰

I minori sono ovviamente i soggetti più esposti alle influenze del *web* e necessitano quindi di un grado di tutela maggiore della loro identità sia digitale che personale. Il loro carattere e la loro personalità non adulta possono essere condizionati da modelli sbagliati, spesso anche falsi, molto più frequentemente per il fatto che fanno un uso quotidiano dei social e delle altre piattaforme esistenti nel mondo digitale e informatico.¹⁸¹ A causa degli influssi esterni a cui sono soggetti i minori, questi tendono a costruirsi una loro identità digitale non corrispondente alla loro personalità reale. La loro fragilità emerge da un dato puramente storico: nel corso degli ultimi anni infatti hanno dovuto affrontare tantissime e diverse sfide nel *web* per dimostrare ai loro pari quale fosse il loro valore, basta pensare alla *Blue Whale Challenge*.¹⁸²

I rischi per i minori si sono quindi amplificati sia per la scarsa consapevolezza che hanno delle implicazioni che un semplice *click* può avere sulla loro vita, che per

diritto a cancellare alcuni dati che ci riguardano ma, si traduce nell'interesse del soggetto ad avere un'identità che sia attualizzata nel tempo.

¹⁷⁹ La deindicizzazione è diretta non a cancellare una determinata notizia ma, a renderla non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.

¹⁸⁰ È infatti necessario che i genitori e gli educatori siano sempre informati per insegnare ai minori l'importanza della *privacy* e della sicurezza *online*. È inoltre fondamentale che le aziende adottino politiche e prassi etiche dirette a garantire la protezione dei dati dei minori all'interno della rete.

¹⁸¹ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁸² Si tratta di un "gioco" dalle regole violente che in 50 giorni spinge i ragazzini che vi partecipano al suicidio. È stato scelto questo nome che si rifà al comportamento della balenottera azzurra che, ad un certo punto della sua vita, senza apparente motivo, si spiaggia e muore. Questo gioco è balzato agli onori delle cronache dopo che un ragazzo di 15 anni si è tolto la vita lanciandosi da un palazzo di 26 piani per poter seguire le regole della *Blue Whale Challenge*, per dimostrare al *web* di essere in grado di poter partecipare a questo gioco.

l'effetto che ogni lesione dell'immagine o della dignità può avere su una persona più fragile, quale è il minore, ancora nell'età della formazione.¹⁸³

Complici dei danni cagionati ai minori possono essere sia i genitori che i gestori delle piattaforme: le piattaforme, infatti, rispondono degli obblighi di trasparenza e rimozione dei contenuti illeciti che vengono segnalati; i genitori, invece, rispondono dell'assenza del loro obbligo di vigilanza sui loro figli e dell'omessa educazione all'utilizzo degli strumenti che sono messi nelle mani di soggetti così vulnerabili e inesperte.¹⁸⁴

Molto scarsa è quindi la consapevolezza dei rischi a cui si va incontro attraverso la costante pubblicazione di foto, video, *post* e storie. Con l'avvento dell'era digitale, infatti, molti giovani stanno vivendo un vero e proprio sdoppiamento di identità: questa situazione può ovviamente essere vista come una grande opportunità di ampliare la rete di relazioni sociali ma, porta con sé la conseguenza di un duplice rischio per la *privacy* e per i diritti dell'individuo, che potrebbero essere compromessi da chi si comporta in modo scorretto senza seguire le condotte adatte a vivere civilmente, sconfinando spesso nel *cybercrime*, inteso come l'insieme delle fattispecie penali riconducibili all'utilizzo, alla violazione di dati o sistemi informatici o realizzabili attraverso sistemi telematici.^{185 186}

Negli ultimi anni è venuto alla ribalta un nuovo fenomeno, lo *sharenting*¹⁸⁷: le impronte digitali dei minori si imprimono in rete ancora prima che i bambini

¹⁸³ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁸⁴ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁸⁵ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁸⁶ Il *cybercrime* è comunemente tradotto come "reato o delitto informatico"; il campo del *cybercrime* si espande in continuazione e ricomprende anche i comportamenti criminali che si possono riferire a determinati reati che possono avvenire anche, ma non solo, con l'utilizzo dei sistemi informatici, come ad esempio le forme di violenza che ricadono sotto le categorie di *cyberstalking*. Sono definiti reati informatici, tutti quelli commessi nell'utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche e sono disciplinati dalla legge n. 547 del 1993, la quale ha integrato le norme del Codice penale relative alla criminalità informatica. Questa legge ha previsto cinque categorie principali di reati informatici: la frode informatica, l'accesso abusivo a sistema informatico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi, la diffusione di hardware e software diretti a danneggiare sistemi e l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

¹⁸⁷ Il termine *sharenting* o *oversharenting* nasce dalla contrazione di due termini inglesi che descrivono l'attitudine ad usare i social media per condividere (*sharing*), in un modo ossessivo e compulsivo, i contenuti più disparati riguardanti la vita dei figli, con la conseguente

possano imparare a parlare o camminare.¹⁸⁸ Attraverso questo fenomeno, si vuole identificare la tendenza ripetitiva e compulsiva che i genitori di oggi hanno, nel sovraesporre i bambini e gli adolescenti sulle piattaforme digitali. Il problema legato allo *sharenting* non è quindi la condivisione in sé ma, l'incapacità che i genitori hanno di sapersi limitare e capire cosa e come condividere.¹⁸⁹ Sono diverse le motivazioni che possono condurre i genitori a condividere tutto dei propri figli, ma resta presente il fatto che in questo modo i genitori si rendono promotori dell'identità digitale dei loro figli, ancora prima che questi nascono.¹⁹⁰

Spesso, infatti, i genitori mostrano i loro figli al solo fine di ricevere *like* o metterli in mostra; in questo modo l'identità, l'immagine e la reputazione del minore sono esposti costantemente e questo rischia, nei casi peggiori, di diventare vittima di cyberbullismo.¹⁹¹

È importante sottolineare come l'infanzia dapprima e in seguito l'adolescenza, sono due fasi fondamentali nella crescita dell'individuo, in cui i minori dovrebbero aver spazio per la loro libertà, per crescere e per poter anche sbagliare: sottoponendoli ad una costante sovraesposizione, i genitori non comprendono che possono danneggiare il loro percorso di crescita.¹⁹² I genitori spesso non sono consapevoli dei rischi che possono incorrere nel momento in cui vengono pubblicate immagini intime ritraenti i loro figli minori: la responsabilità genitoriale invece, dovrebbe essere pronta a tutelare i dati che riguardano i loro figli, specialmente quelli più sensibili come le foto e video pubblicati sui *social*.¹⁹³

Per contrastare il fenomeno dello *sharenting*, i genitori dovrebbero iniziare ad usare le piattaforme digitali con molta più consapevolezza e soprattutto conoscendo i

sovraesposizione dei minori *online* ad opera degli stessi genitori (*parenting*) che dovrebbero in realtà tutelarli dall'esposizione continua.

¹⁸⁸ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁸⁹ Dal Ben P., *Nuovi media e identità digitale*, Pazzini Editore, 2022.

¹⁹⁰ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁹¹ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁹² Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁹³ Molti genitori inoltre fanno l'errore di pensare che siccome i *social* come Instagram e Facebook possono essere usati senza pagare al momento dell'iscrizione, sono gratuiti; in realtà i dati pubblicati *online* sono usati dai *provider* in un'ottica di profitto.

principi giuridici fondamentali riguardanti il funzionamento delle reti Internet.¹⁹⁴

Dovrebbero inoltre informarsi sulle *policy* riguardanti la *privacy* dei siti Internet o delle piattaforme di *social media* prima di condividere informazioni personali riguardanti i loro figli.¹⁹⁵

Essere vittima di un furto d'identità oggi è estremamente frequente, grazie alla diffusione globale dei *social network* che hanno completamente rivoluzionato il concetto di *privacy*.¹⁹⁶

2. IL PRINCIPIO DEL *BEST INTEREST OF THE CHILD* NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Il principio giuridico del miglior interesse del fanciullo ha come obiettivo la tutela dei diritti e degli interessi dei minori. È un principio fondamentale riconosciuto a livello internazionale, europeo e nazionale.

Il rilievo di questo principio è dato dal fatto che, nel momento in cui devono essere prese delle decisioni riguardanti il minore, deve essere sempre evidenziato il suo interesse primario, che deve essere messo al primo posto rispetto ad altre considerazioni.¹⁹⁷ Questo principio implica il fatto che i minori devono essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano, in modo adeguato alla loro età e maturità. Si mira quindi a garantire che le decisioni riguardanti i minori siano prese nel modo più responsabile e attento possibile, al fine di promuovere il loro benessere e la loro crescita.¹⁹⁸

¹⁹⁴ Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.

¹⁹⁵ Prendersi cura dei propri bambini e favorire il loro sviluppo e la loro crescita, significa fare attenzione alle informazioni che si pubblicano *online*, evitare quindi, ad esempio, di pubblicare *online* foto che mostrano i loro figli in qualsiasi momento, anche durante il bagnetto, per tutelarli da un ambiente che può portare a rischi molto seri.

¹⁹⁶ Il furto dell'identità può essere effettuato con diverse modalità ma, solitamente, consiste in una condotta volta ad ottenere dati o informazioni personali dell'utente al fine di usarli per compiere ulteriori reati o per sostituirsi all'utente per portare a compimento determinate attività illecite nel *web*.

¹⁹⁷ Angeli F., *Il principio del *best interest of the child* nella prospettiva del diritto costituzionale*, *Minorigiustizia* n. 2-2017.

¹⁹⁸ Angeli F., *Il principio del *best interest of the child* nella prospettiva del diritto costituzionale*, *Minorigiustizia* n. 2-2017.

Il *best interest of the child* è il principio per il quale si garantisce che, in tutte le decisioni che lo riguardano, il giudice dovrà sempre tener conto del superiore interesse del minore: ogni pronuncia giurisdizionale, quindi, è finalizzata a promuovere il benessere psicofisico dei bambini e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. Un diretto corollario di questo principio è rappresentato dal fatto che i diritti degli adulti devono cedere dinnanzi ai diritti del fanciullo.¹⁹⁹

A livello internazionale, il principio è tutelato dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza²⁰⁰ ma, si manifesta per la prima volta sulla scena internazionale con la Dichiarazione Onu del 1959.²⁰¹ Quello che troviamo negli atti internazionali dalla seconda metà del Novecento in poi è quindi un'evoluzione ampliata e trasformata del principio del *best interest of the child* già radicato nella legislazione di fine Ottocento.²⁰²

A partire dagli anni Novanta del Novecento, questo principio inizia ad essere presente anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che lo ritiene garantito, anche nel silenzio da parte del testo della CEDU, grazie ad un'interpretazione evolutiva di questa alla luce della Convenzione Onu del 1989.²⁰³ Da qui lo stesso principio è transitato nel testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che lo prevede espressamente all'articolo 24²⁰⁴ e infine nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

¹⁹⁹ La conseguenza diretta di questo corollario è che gli adulti troveranno tutela e protezione dei loro diritti, solamente nel caso in cui queste coincidano con la protezione dei minori.

²⁰⁰ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 1989, Articolo 3: "*In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche che private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*".

²⁰¹ Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo, New York, 1959. Nella versione inglese la Dichiarazione, all'articolo 2, statuiva che "*the best interest of the child shall be the paramount consideration*", un'espressione riconducibile al fatto che il superiore interesse del minore dovrebbe essere la considerazione decisiva. A seguito della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quest'espressione viene abbandonata e si inizia a parlare di "*primary consideration*". In questo modo quindi, si arriva a un bilanciamento di interessi tra la posizione del minore e le ulteriori posizioni in gioco.

²⁰² Angeli F., Il principio del *best interest of the child* nella prospettiva del diritto costituzionale, *Minorigiustizia* n. 2-2017.

²⁰³ Angeli F., Il principio del *best interest of the child* nella prospettiva del diritto costituzionale, *Minorigiustizia* n. 2-2017.

²⁰⁴ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), articolo 24: "*In tutti gli atti relativi ai bambini [...] l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*".

Con riferimento alla CEDU, il parametro normativo a cui fare riferimento, è l'articolo 8 che tutela la vita privata e familiare. Nel concetto di vita privata si possono includere tutte le informazioni personali che un individuo legittimamente si aspetta che non vengano pubblicate senza il suo consenso.²⁰⁵

La Corte EDU intende fare riferimento al principio del *best interest of the child* in tre accezioni differenti, conformemente all'elaborazione giurisprudenziale del Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite: anzitutto, il minore è titolare di un diritto soggettivo a che il suo *best interest* sia esaminato con considerazione primaria in tutte le azioni e decisioni sia pubbliche che private che lo riguardano.²⁰⁶

Un secondo significato che può essere attribuito al postulato è quello di un principio legale da prendere in considerazione per la tutela dei minori intesi come un gruppo.²⁰⁷ Terza ed ultima accezione che può essere data al principio, è quella di una regola procedurale, diretta a garantire la "voce" della persona di età minore, in tutti i procedimenti che la riguardano.²⁰⁸

Nel caso specifico della tutela dei minori in Internet, ci si può soffermare su due pronunce della Corte EDU nelle quali il principio del *best interest of the child* va riferito alla garanzia dei loro diritti nei mezzi di media e comunicazione.

Il primo caso sottoposto alla Corte EDU è il caso *K.U. v. Finlandia* del dicembre 2008.²⁰⁹ Il caso in esame ha origine nel marzo del 1999, quando una o più persone non identificate hanno inserito ad insaputa del ricorrente, un ragazzo che all'epoca aveva soli 12 anni, un annuncio su un sito di incontri su Internet riguardante la sua persona. Questo annuncio menzionava i suoi dati personali quali la data di nascita,

²⁰⁵ Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), Articolo 8: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza si prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

²⁰⁶ Caso *Gnahore v. Francia* application n. 40031/98 deciso a Strasburgo il 19 settembre del 2000.

²⁰⁷ Il riferimento in questo caso è al comma 2 dell'articolo 8, soprattutto all'inciso che fa salva l'ingerenza nel diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare se "necessaria [...] per la difesa dell'ordine [...] o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui".

²⁰⁸ Nei casi *Pini e Bertani v. Romania* (22 settembre 2004) e *Bronda v. Italia* (9 giugno 1998), ad esempio, l'opinione dei minori coinvolti nel caso, è valorizzata per legittimare la decisione nazionale di disapplicare, nel primo caso una sentenza di adozione, nel secondo invece una revoca dello stato di adottabilità.

²⁰⁹ Caso *K.U. v. Finlandia* application n. 2872/02 deciso a Strasburgo il 2 marzo del 2009.

l'età, una descrizione dettagliata delle sue caratteristiche fisiche, una sua foto e il suo numero di telefono esatto tranne che per una cifra. Nell'annuncio era affermato che il minore stava cercando una relazione intima con un ragazzo della sua età o poco più grande "per mostrargli come fare". Venuto a sapere di questo annuncio, il papà del ragazzo ricorrente chiese alla polizia di poter identificare la persona che aveva pubblicato l'annuncio per poterlo denunciare ma, la Corte nazionale diede ragione al fornitore del servizio che si rifiutò di comunicare il nome del soggetto in quanto non esisteva alcuna disposizione legale esplicita che lo autorizzasse a ordinarli di rivelare i suoi dati di identificazione.

Il caso dimostra come il rapido sviluppo delle nuove tecnologie, in questi anni, ha condotto all'emergere di nuovi crimini e ha permesso la commissione di crimini già esistenti in passato attraverso l'uso di nuove tecnologie. Ed è proprio per questi motivi il Comitato europeo per i problemi sulla criminalità ha istituito un comitato di esperti per occuparsi della criminalità informatica, a seguito del quale è stata stipulata una Convenzione sulla criminalità informatica nel 2004.²¹⁰

La Convenzione ha imposto la criminalizzazione agli Stati parti di alcuni atti, tra i quali rientra anche quello compiuto dal soggetto o dai soggetti del caso in esame.²¹¹

Il ricorrente nel caso di specie ha lamentato una violazione dell'articolo 8 della CEDU, in quanto era avvenuta un'invasione della sua vita privata corredata dall'assenza di un rimedio efficace per rivelare l'identità della persona che aveva messo su Internet l'annuncio diffamatorio a suo nome.²¹²

²¹⁰ La Convenzione sulla criminalità informatica di Budapest offre una risposta al rischio della criminalità informatica, non solo in Europa ma anche a livello globale, infatti attraverso il Programma sulla criminalità informatica, il Consiglio d'Europa fornisce assistenza tecnica a diversi paesi del mondo. La Convenzione è stata aperta alla firma il 23 novembre del 2001 ed è entrata in vigore il 1° luglio del 2004. È l'unico strumento internazionale vincolante in tale ambito e rappresenta una guida per ogni paese che vuole elaborare una legislazione completa per combattere la criminalità informatica, nonché un quadro per la cooperazione tra i suoi Stati parti.

Successivamente alla stipula di questa Convenzione, in occasione della conferenza mondiale "Cooperation against Cybercrime", tenutasi a Strasburgo nell'aprile del 2008, sono state adottate delle "Linee Guida per la cooperazione tra le forze dell'ordine e i fornitori di servizi Internet contro la criminalità informatica". Lo scopo di queste Linee guida è quello di facilitare la cooperazione in materia di criminalità informatica tra polizia e fornitori di servizi Internet, affinché possa essere ridotto l'uso dei servizi per scopi illegali.

²¹¹ È importante sottolineare il fatto che l'ambito di applicazione delle disposizioni procedurali della Convenzione va oltre i reati definiti nella stessa Convenzione, in quanto si applica a qualsiasi reato commesso per mezzo di un sistema informatico.

²¹² Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), Articolo 8.

La Corte EDU ha statuito che l'applicabilità dell'articolo 8 al caso in questione è indiscutibile, sia in quanto i fatti alla base del discorso riguardano una questione di vita privata, concetto che comprende l'integrità fisica e morale della persona, sia in quanto la situazione in esame è ancora più delicata proprio perché gli interessi in questione riguardano una persona di minore età, protetta dal principio del "*best interest of the child*".²¹³ È la stessa Corte, infatti, a sottolineare che, anche se la libertà di espressione e la riservatezza delle comunicazioni sono considerazioni primarie e gli utenti di telecomunicazione e di Internet devono avere la garanzia che questi loro diritti saranno rispettati, questa garanzia non potrà essere assoluta ma, anzi, in alcune situazioni dovrà cedere ad altri imperativi legittimi, come nel caso di specie la prevenzione di un reato e la protezione di diritti e libertà di un soggetto particolarmente vulnerabile all'interno dell'ordinamento.²¹⁴

La seconda vicenda a cui è importante rivolgere l'attenzione è il caso *Soderman v. Svezia*, giudicato dalla Corte EDU nel novembre del 2013.²¹⁵ A settembre del 2002, quando la ricorrente aveva 14 anni, scoprì che il suo patrigno aveva nascosto nel cesto della biancheria in bagno, una videocamera, in modalità registrazione e diretta verso il punto in cui si stava spogliando prima di entrare in doccia. Dopo aver visto la videocamera, la ragazza andò subito dalla mamma, la quale senza guardare il filmato bruciò la videocamera. Questo incidente fu denunciato alla polizia da parte della mamma solamente due anni dopo l'accaduto. Il patrigno fu incriminato dal pubblico ministero per molestie sessuali sia nei confronti della ricorrente che nei confronti della cugina di questa.²¹⁶ La Corte svedese, tuttavia, ritenne che l'atto isolato di filmare non costituisca di per sé un reato, in quanto nel diritto svedese non esisteva un divieto generale di filmare una persona senza il suo consenso; e non lo ritenne penalmente responsabile per i casi di accusa formulati. La Corte ha poi

²¹³ Proprio nella sentenza infatti, la Corte sottolinea questo fatto evidenziando come preferisce: "*highlight the particular aspects of the notion of private life, having regard to the potential threat to the applicant's physical and mental welfare brought about by the impugned situation and to his vulnerability in view of his young age.*"

²¹⁴ Caso *K.U. v. Finlandia* application n. 2872/02 deciso a Strasburgo il 2 marzo del 2009, paragrafo 49.

²¹⁵ Caso *Soderman v. Svezia* application n. 5786/08 deciso a Strasburgo il 12 novembre del 2013.

²¹⁶ Durante la primavera ed estate del 2003 infatti, quando la cugina aveva 16 anni, era stata molestata dallo stesso soggetto il quale aveva espresso il desiderio di avere rapporti sessuali con lei. È stato inoltre accusato di un terzo capo di accusa per molestie sessuali per aver presumibilmente guardato attraverso la finestra della stanza della ricorrente mentre questa si stava spogliando.

evidenziato come l'atto avrebbe potuto costituire, teoricamente, il reato di tentata pornografia infantile ma, poiché nessuna accusa di questo tipo era stata mossa contro il patrigno della ricorrente, la Corte non ha potuto esaminare se questo potesse essere ritenuto responsabile di tale reato.

Per il caso in analisi, i giudici della Corte EDU hanno fatto riferimento alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in particolare ai suoi articoli 19 e 34.²¹⁷ La Convenzione, ratificata dalla Svezia nel giugno del 1990 all'articolo 19 stabilisce che gli Stati parti devono adottare ogni tipo di misura per poter tutelare il minore da ogni forma di violenza, compresa quella sessuale; l'articolo 34 invece, impone agli Stati firmatari di proteggere il fanciullo da ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.

Un secondo riferimento è stato fatto dai giudici della Corte EDU agli articoli 18 e 20 della Convenzione di Lanzarote; il primo articolo protegge i minori da abusi sessuali mentre il secondo criminalizza i reati relativi alla pedopornografia.²¹⁸

Nella sentenza del 2012, la Corte EDU ha quindi ritenuto che la denuncia dovesse essere esaminata esclusivamente ai sensi dell'articolo 8 della CEDU, infatti, sebbene la legge svedese non contenesse nessuna disposizione relativa alle riprese occulte, esistevano leggi che almeno in teoria potevano coprire atti come quello in questione.²¹⁹

Anche in questa sentenza, come in quella precedente, la Corte ha evidenziato che, per quanto riguarda i minori, soggetti particolarmente vulnerabili, le misure applicate dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, devono essere efficaci e includere delle misure ragionevoli per prevenire ogni tipo di maltrattamento. Le queste misure devono essere volte a garantire il rispetto della dignità umana e a tutelare l'interesse

²¹⁷ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

²¹⁸ Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, Lanzarote, 25 ottobre 2007.

²¹⁹ L'articolo 8 della CEDU si pone l'obiettivo principale di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche. Tuttavia, questa disposizione non si limita a obbligare lo Stato ad astenersi da tali interferenze: oltre a questo impegno di natura prevalentemente negativa, vi sono obblighi positivi inerenti a un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Questi obblighi possono comportare l'adozione di misure volte a garantire il rispetto della vita privata anche nella sfera delle relazioni degli individui tra di loro.

superiore del minore.²²⁰ Nel caso di specie, quindi, la Corte considera che le circostanze sono aggravate dal fatto che la ricorrente era minorenni, che l'incidente è avvenuto in casa sua, dove la minore avrebbe dovuto sentirsi al sicuro, e che l'autore del reato era il suo patrigno, una persona di cui aveva il diritto di fidarsi.²²¹ Per concludere quindi, la Corte non ha ritenuto che la legge svedese vigente al momento del caso in analisi, non garantisse la protezione delle norme sul rispetto della vita privata in modo tale da poter rispettare gli obblighi positivi dell'articolo 8 della CEDU.²²² Essa infatti non prevedeva né un rimedio penale, né un rimedio civile che potesse consentire alla ricorrente di ottenere una protezione efficace contro la violazione della sua integrità personale nelle circostanze concrete del caso e di conseguenza è stata sottolineata dalla Corte EDU la violazione della Convenzione da parte della Svezia.²²³

3. L'APPLICABILITÀ AL CONTESTO ATTUALE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL 1989 E L'ADEGUAMENTO DEL NOSTRO ORDINAMENTO INTERNO.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è lo strumento giuridico più rilevante in materia di tutela dei diritti dei minori; è stata redatta ormai più di 30 anni fa per definire tutti i diritti e le protezioni che i Paesi devono dare ai bambini e ai giovani sotto i 18 anni di età.²²⁴ La Convenzione venne pubblicata poco prima dell'anno in cui si sviluppò il *world wide web*.²²⁵ Coloro che scrissero la

²²⁰ *Caso Soderman v. Svezia* application n. 5786/08 deciso a Strasburgo il 12 novembre del 2013, paragrafo 81.

²²¹ *Caso Soderman v. Svezia* application n. 5786/08 deciso a Strasburgo il 12 novembre del 2013, paragrafo 86.

²²² *Caso Soderman v. Svezia* application n. 5786/08 deciso a Strasburgo il 12 novembre del 2013, paragrafo 117.

²²³ *Caso Soderman v. Svezia* application n. 5786/08 deciso a Strasburgo il 12 novembre del 2013, paragrafo 117.

²²⁴ Miceli R., I diritti dei minori nel mondo digitale, giugno 2021, lastampa.it.

²²⁵ Con il termine *world wide web*, si fa riferimento a uno dei principali servizi di Internet che permette di navigare e usufruire di un insieme molto vasto di contenuti collegati fra di loro attraverso dei *link*, e di un altro insieme di servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli utenti di Internet. La facile reperibilità delle informazioni è resa possibile dalla presenza e diffusione dei motori di ricerca e dei *web browser*.

Convenzione ai tempi, non avevano idea del rapido cambiamento che ci sarebbe stato di lì a poco grazie all'avvento delle tecnologie digitali nelle vite dei giovani. Per questo motivo a marzo del 2021 le Nazioni Unite hanno pubblicato un documento con cui in un certo senso viene ampliata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: il documento in questione è il *General Comment 25 on children's rights in relation to the digital environment*.²²⁶ Come si precisa nell'introduzione di questo *General Comment*, "l'ambiente digitale sta diventando sempre più importante in molti aspetti della vita dei bambini e offre delle nuove opportunità per la realizzazione dei loro diritti, ma pone anche il rischio della loro violazione o abuso".²²⁷ Le Nazioni Unite si sono quindi rese conto del fatto che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza era sì ancora applicabile per tutelare i diritti dei minori ma, hanno sentito la necessità di ampliare tali diritti per proteggerli anche in un ambiente che fino a quel momento era poco regolamentato e tutelato.²²⁸

A seguito quindi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del successivo sviluppo della tutela dei diritti dei minori, con il *General Comment*, che in ambito internazionale ha garantito la realizzazione dei diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale, il nostro ordinamento si è dovuto adeguare ai profondi cambiamenti che stanno caratterizzando la tutela dei diritti dei minori. Nell'ambito, infatti, del monitoraggio "minori e social networks" ciò che è emerso nel modo più palese è che la rete costituisce sì un'opportunità di crescita, di socializzazione e di conoscenza ma, è anche un luogo che ha generato un mondo assai più complesso con un'esposizione costante dei minori a diversi rischi.²²⁹ In questo contesto è quindi centrale la questione sulle dinamiche della *regulation*, e della sensibilizzazione sull'importanza dell'identità digitale dei giovani orientata verso il *best interest of the child*.²³⁰

²²⁶ *General comment 25 on children's right in relation to the digital environment*, pubblicato il 2 marzo del 2021, CRC/C/GC/25.

²²⁷ *General comment 25 on children's right in relation to the digital environment*, pubblicato il 2 marzo del 2021, CRC/C/GC/25.

²²⁸ Miceli R., I diritti dei minori nel mondo digitale, giugno 2021, lastampa.it.

²²⁹ Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.

²³⁰ Dal Ben P., Nuovi media e identità digitale, Pazzini Editore, 2022.

Uno dei temi più caldi in questo ambito è quello dell'importanza dell'efficace verifica dell'età, direttamente finalizzata ad un accesso consapevole e soprattutto appropriato ai contenuti *online*, non essendo più sufficienti le semplici autodichiarazioni rilasciate oggi dai consumatori alla maggior parte degli operatori.²³¹ Il mondo virtuale nasconde tantissime insidie per i più piccoli che i genitori tentano in certi casi di arginare tramite ad esempio il controllo parentale diretto a limitare, oramai su quasi tutti i terminali di accesso alla rete i contenuti visionabili da parte dei minori. La verifica dell'età dei minori è quindi la condizione essenziale affinché i limiti e le attenzioni poste dall'ordinamento in questo senso possano avere un'efficacia reale. Nel mondo virtuale vi sono già delle regole esistenti per la verifica del controllo dell'età, in particolare quelle poste dal GDPR, direttamente applicabile a tutti i Paesi dell'Unione europea.²³² Il consenso al trattamento dei dati personali, nel campo dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, è valido per i minori, solamente dal compimento del quattordicesimo anno.²³³ La cronaca quotidiana comunque, dimostra che nonostante siano posti essere tali controlli, siamo ancora lontani dal raggiungimento di un livello di sicurezza tale da poter essere ritenuto soddisfacente e sufficiente. Sotto il profilo della verifica dell'età, sono stati fatti notevoli sforzi da diversi social networks che hanno introdotto dei meccanismi di intelligenza artificiale mediante i quali è possibile evidenziare i comportamenti *on-line* dei minori non compatibili con l'età dichiarata dall'utente.²³⁴ I passi in avanti fatti sono notevoli e

²³¹ Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.

²³² Il considerando 38 del GDPR, infatti, premette che *“i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori ai fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo dei servizi forniti direttamente da un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente da un minore”*.

²³³ Il limite di età posto dal GDPR è in realtà di 16 anni, ma il legislatore italiano si è avvalso dell'opportunità prestata dal Regolamento, ed ha abbassato il limite in questione a 14 anni, riconoscendo in questo modo il fatto che nel nostro Paese, l'accesso ai servizi della società dell'informazione è comune già in giovanissima età, ma facendo anche affidamento sul fatto che ci sia un attento controllo da parte dei gestori sul rispetto di questo limite.

²³⁴ Nonostante i passi in avanti fatti in questo senso, non si può non riconoscere che queste sono in primo luogo rimesse a un momento successivo all'accesso alla piattaforma a degli utenti che sono

meritevoli di apprezzamento ma, nonostante questo, le azioni più efficaci dovrebbero essere quelle introdotte nella fase di registrazione dell'utente nella piattaforma.

In sede di valutazione della richiesta di ammissione ad una piattaforma, il requisito specifico dell'età adatta ad accedere alla piattaforma stessa deve essere controllato mediante autodichiarazione, certificazione diretta o certificazione da parte di terzi.²³⁵ L'idea di una riorganizzazione normativa è senz'altro utile, necessaria e insostituibile per gli utenti ma, in questo caso non è pienamente sufficiente per la costruzione di un ambiente digitale che sia il più sicuro possibile per i minorenni. La via principale per combattere i rischi di un utilizzo sbagliato o addirittura di un abuso degli strumenti digitali, è quella di stimolare e fortificare le capacità critiche che consentono un utilizzo consapevole e adatto della rete, sia da parte dei

privi del corretto requisito anagrafico; in secondo luogo, comportano un supplementare trattamento di dati personali del minore ed infine necessiterebbero di un supporto umano notevole a livello di *back-office* che non è stato ancora adeguatamente predisposto.

²³⁵ La modalità dell'autodichiarazione ha il grande limite costituito dalla falsa dichiarazione dell'interessato e, di conseguenza potrebbe essere correttamente utilizzata per l'accesso alle piattaforme che veicolano contenuti a basso rischio per i minori. L'indicazione dell'età inferiore a quella prevista per l'accesso a tali piattaforme non può avere come effetto la sola limitazione temporanea all'accesso come avviene attualmente, ma dovrebbe prevedere un meccanismo di reclamo. L'accesso mediante certificazione diretta e quindi, ad esempio, mediante la presentazione di documenti di identità è sicuramente più sicuro, ma si pone in contrasto con il principio dell'anonimato in rete e con l'esigenza di minimizzazione del trattamento dei dati, per il fatto che, in tal caso, per verificare l'età della persona che richiede l'accesso alla piattaforma, si acquisiscono anche altre informazioni non essenziali allo scopo. Una riduzione di tali controindicazioni si potrebbe ottenere mediante l'intervento di una terza parte che, incaricata della verifica anagrafica, dovrebbe attestare esclusivamente il possesso dell'età necessaria per l'ammissione. La scelta del meccanismo di verifica è rimessa ai singoli titolari che devono valutare ogni volta gli strumenti più idonei in relazione al tipo di possibile lesione che potrebbe derivare al minore dall'ingresso in piattaforme che veicolano contenuti inadatti. Vi sono infatti piattaforme *social* che hanno scarso interesse per i minori e sono solitamente anche prive di rischi per questi: in questi casi quindi la semplice richiesta dei dati anagrafici mediante autodichiarazione potrebbe risultare senz'altro sufficiente. L'autodichiarazione potrebbe così svolgere un ruolo di prima barriera per i siti di maggior interesse per i minori a condizione che, in caso in cui sia superato il limite di età, l'accesso non venga semplicemente interdetto in via temporanea fino a nuovo favorevole tentativo, ma venga istituita una seria procedura per valutare le nuove eventuali richieste di ammissione. All'aumentare dell'interesse dei minori per determinate piattaforme dovrebbe però corrispondere un innalzamento dell'affidabilità delle procedure di verifica dell'età anagrafica, come ad esempio nel caso di siti pornografici in cui la pericolosità e i rischi connessi sono molto alti. In questo caso soluzioni come quelle che prevedono l'intervento di terze parti a fini certificativi, potrebbero essere un valido strumento di filtro.

minorenni che da parte degli adulti di riferimento per loro, ai quali compete la responsabilità dell'educazione dei bambini.²³⁶

Altro tema di rilevanza importante riguardante la tutela dei minori nell'ambiente digitale e trattato con particolare attenzione dal nostro ordinamento, è quello dei *baby influencer*, che rappresentano un vero e proprio fenomeno dei *social media* e del *marketing* moderno. Si tratta di bambini e adolescenti che ottengono moltissimo successo tramite le piattaforme *online* (solitamente *social networks*) e le cui immagini vengono usate per fare tendenza e profitti principalmente grazie ai *like*.²³⁷ Solitamente per lo svolgimento di questa attività i minori vengono assistiti dai genitori che spesso li sovraespongono fin da piccolissimi; infatti, nonostante i limiti di età fissati, nell'ambiente digitale è presente un gran numero di bambini di età inferiore ai 14 anni.²³⁸ Questa sovraesposizione costante potrebbe compromettere lo sviluppo sano ed equilibrato a cui ogni minore ha diritto; la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza infatti, all'articolo 3 sancisce il principio del superiore interesse del bambino e riconosce a tutti i minori un'ampia sfera di diritti. Sul tema è intervenuto anche il Comitato dei diritti del fanciullo nel suo *General Comment 25* nel quale suggerisce che la legislazione nazionale sia in linea con i progressi tecnologici emergenti, e che le imprese che operano nell'ambiente digitale rispettino l'obbligo della tutela dei diritti dei minorenni.²³⁹ Il Comitato ha inoltre affermato che i minori devono essere protetti da tutte le forme di sfruttamento sul posto di lavoro: raccomanda infatti che gli Stati parti revisionino le loro leggi in materia per far in modo che siano tutelati in questo ambito, tutela che deve essere garantita anche e soprattutto se si tratta di lavori che si svolgono *online* in cui i rischi che si corrono sono sempre maggiori.²⁴⁰ Proprio perché i contratti di lavoro

²³⁶ Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.

²³⁷ Vengono solitamente utilizzati per la sponsorizzazione di prodotti e servizi di diversi settori dal cibo, ai viaggi, all'elettronica, alla moda. Riescono ad attirare l'attenzione dei *brand* quando provano i prodotti, pubblicano la loro descrizione e le loro caratteristiche.

²³⁸ Età prevista dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per esprimere validamente il consenso digitale, in attuazione dell'articolo 8 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

²³⁹ Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.

²⁴⁰ Nei casi in cui si conclude un contratto di lavoro tra l'influencer minorenni e la società a cui si riferisce il marchio, infatti, si rinvergono maggiori strumenti normativi a garanzia del minore.

in questione sono stipulati con minori, è prevista una tutela particolare anche per il diritto all'oblio: infatti, su domanda dei minori, i titolari delle piattaforme *online* devono rimuovere i contenuti postati *online*.²⁴¹ Altra recentissima strategia di supporto per i minori che spesso ignorano i problemi a cui possono andare incontro se postano una foto sul *web*, ritraente momenti personali, è stata la realizzazione da parte del *National Center for Missing & Exploited Children*, di un'applicazione chiamata *Take it down*. È stata creata per aiutare i minori a rintracciare e cancellare da Internet foto e video sessualmente espliciti che li riguardano.²⁴²

Questa normativa viene inserita con il fine principale del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con riferimento alla possibilità che viene concessa al minore di rimuovere dei contenuti che ritiene lesivi della sua personalità. Il fenomeno specifico dei c.d. *baby influencer* presenta delle caratteristiche così particolari tali da sollecitare, oltre alle normative già esistenti in materia, il rinvio a strumenti di autoregolamentazione e co-regolamentazione nell'ambito delle quali le Autorità competenti e le piattaforme possano concordare una disciplina che sia opportuna, tale da assicurare la tutela dei diritti dei minori.^{243 244}

Infatti, il contratto, oltre al compenso, alla descrizione dei contenuti da produrre e alle modalità di pubblicazione dei *post* e dei video, deve disciplinare anche l'aspetto dell'utilizzo del nome e dell'immagine dell'influencer ai fini promozionali.

²⁴¹ Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.

²⁴² Una volta postata una foto *online*, è difficile fare marcia indietro. Spesso gli adolescenti ignorano questo fatto e si trovano in difficoltà nel momento in cui loro immagini ritraenti situazioni molto personali, iniziano a circolare sul *web*. Per questo motivo, è stata realizzata quest'applicazione, pensata principalmente per i minori ma, utilizzabile anche dagli adulti. Nel caso in cui l'utente è un minore, è previsto un sistema per la creazione, direttamente sulla piattaforma, di un'impronta digitale dell'immagine da riconoscere e rimuovere. Questa procedura assicura il mantenimento dell'anonimato della segnalazione e la garanzia che il contenuto non verrà effettivamente caricato sulla piattaforma ma, rimarrà sul dispositivo. Le foto e i video dei quali viene generata l'impronta digitale, sono inseriti in un *database* attraverso il quale tutte le aziende *tech* inserite nel progetto potranno interagire per eliminare le immagini dalla rete. È ovvio quindi che più si amplia la rete di adesione, più il lavoro svolto dalla piattaforma diventa efficace.

²⁴³ Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.

²⁴⁴ In questo senso, ad esempio, in materia di piattaforme di condivisione video, il TUSMA ha già un sistema che potrebbe trovare applicazione se si estendesse l'ambito applicativo oggettivo anche al fenomeno ben più ampio dei *baby influencer*. L'articolo 42, al comma 5, prevede la predisposizione di linee guida da parte di AGCOM, con cui vengono indicati i criteri specifici a cui devono uniformarsi i codici di condotta attraverso i quali l'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di auto-regolamentazione. La norma precisa al comma 4 che i codici di condotta contengono anche delle misure che sono finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni audiovisive commerciali relative a prodotti alimentari, la

Per avere una tutela completa ed efficace in questo campo, si rende necessaria e fondamentale ancora una volta l'educazione al digitale: la via principale per ridurre i rischi di comportamenti errati è infatti quella della stimolazione e della fortificazione di capacità critiche di analisi e di gestione dei mezzi digitali.²⁴⁵ Infatti, nonostante tutti gli sforzi che sono stati fatti in questo ambito nel nostro Paese, come sottolineato dall'Autorità Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, assistiamo giornalmente ad una crescita esponenziale degli effetti patologici nel rapporto tra i giovani e i social network. La riduzione dei tempi di intervento, un maggior coordinamento istituzionale tra i diversi attori in campo e tra le diverse misure previste dall'ordinamento e il costante coinvolgimento delle famiglie sono fondamentali e irrinunciabili per la riduzione dei rischi e dei pericoli a cui possono andare incontro i minori *online*.²⁴⁶ ²⁴⁷ Per quanto riguarda invece la comunicazione con il pubblico dei minorenni, che è direttamente interessato, è necessario andare

cui assunzione eccessiva non è raccomandata. Perciò si potrebbe valutare di considerare l'opportunità che queste linee guida, a cui devono uniformarsi i codici di condotta per le piattaforme, possano contenere i criteri riguardanti l'individuazione dei casi in cui è necessario comunicare l'attività svolta dal *baby influencer* e quindi, di conseguenza, ricevere delle raccomandazioni sulle modalità di svolgimento delle attività.

²⁴⁵ Essere a conoscenza delle opportunità e dei limiti, il saper riconoscere i rischi, il saper valutare i comportamenti lesivi sono tutte azioni necessarie per proteggere il percorso di crescita e scoperta che i giovani devono affrontare nell'universo digitale. Il tema è infatti già stato trattato dal nostro legislatore che ha introdotto una disciplina (d.lgs. n. 208 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio) sulla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione dedicate ai rischi e alle opportunità per la vita dei minori nel mondo digitale. La direttiva è intervenuta in merito alla tutela dei minori con riguardo ai contenuti che sono trasmessi attraverso le nuove piattaforme ed in particolare sulla protezione da contenuti che possono recare danni al loro sviluppo fisico, rispetto alle quali i fornitori dei servizi media devono fornire informazioni che siano sufficienti in merito ai contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico e/o mentale dei minori; alla promozione dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori dei servizi media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video; la tutela dei minori da contenuti non appropriati in programmi per bambini attraverso la promozione di procedure di autoregolamentazione e co-regolamentazione che possono ridurre l'esposizione dei minori a contenuti non appropriati per loro.

²⁴⁶ Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.

²⁴⁷ La formazione rivolta agli adulti deve essere orientata a comprendere ed affrontare diversi fenomeni e comportamenti potenzialmente dannosi, a cominciare da quelli posti in essere dagli stessi genitori, ad esempio rinunciando a porre in essere azioni di c.d. *sharenting* di immagini dei figli sin dalla più tenera età; la formazione deve essere inoltre rivolta a molti altri fenomeni che è necessario conoscere per comprenderne le caratteristiche e le dinamiche in modo da evitare che possano produrre effetti, anche molto gravi, alla sicurezza e al corretto sviluppo mentale, fisico e morale, come il *cyberbullismo*, il *grooming*, le *challenges*, il *revenge porn*, il *sexting*, il *body shaming*. Questi interventi devono essere concepiti come interventi di vera e propria educazione al digitale degli adulti, da realizzare attraverso diversi canali e strumenti, anche in collaborazione con operatori della rete e dei *social network*, sempre più utilizzati anche dagli adulti.

al di là delle solite modalità di diffusione di informazioni: in questo senso per facilitare la comprensione dei rischi a cui questi possono andare incontro non si può prescindere dalla comunicazione digitale. Occorre coinvolgerli direttamente, creando delle situazioni di ascolto, dialogo e partecipazione dirette a renderli consapevoli delle loro scelte al fine di ridurre i rischi a cui potrebbero andare incontro. Questa opportunità risponde a un preciso diritto: quello di ascoltare i minori nelle questioni che li riguardano, sancito dall'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dall'articolo 24 della CDFUE.^{248 249} Si può concludere affermando che il limite entro cui un genitore può far diventare suo figlio oggetto di *post sui social network*, è il buon senso che tuttavia ha contenuti differenti in ognuno di noi e risponde all'educazione ricevuta.

4. LA PRODUZIONE GIURIDICA DEL COMITATO DEI DIRITTI DEL FANCIULLO: LINEE GUIDA SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 1989 SU VENDITA DEI MINORI, PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza²⁵⁰ e il Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, prostituzione e pornografia minorile²⁵¹ sono gli strumenti giuridici internazionali più completi in materia di promozione e salvaguardia dei diritti dei minori dallo sfruttamento e abuso sessuale. Il Protocollo Opzionale richiama l'attenzione su queste tre gravi violazioni dei diritti dei minori e sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nonché

²⁴⁸ Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.

²⁴⁹ L'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza garantisce al minore "il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa"; mentre l'articolo 24 della CDFUE stabilisce il diritto di ogni bambino "ad esprimere liberamente la propria opinione" la quale "viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità".

²⁵⁰ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

²⁵¹ Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita dei minori, prostituzione e pornografia minorile, adottato il 20 maggio del 2000 ed entrato in vigore il 18 gennaio del 2002, con la risoluzione A/RES/54/263 nella cinquantaquattresima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

di una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica in questo ambito. Integra la Convenzione impartendo agli Stati firmatari delle istruzioni dettagliate ben precise sulla cessazione dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori; è diretta, inoltre, a proteggere i bambini dalla vendita per scopi non sessuali, come forme di lavoro forzato, adozione illegale e donazione di organi.

Tuttavia, questi trattati sono stati adottati in un'epoca in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)²⁵² e i *social media* erano molto meno sviluppati e diffusi; un momento in cui quindi, i reati sessuali nei confronti dei minori non avevano questo stesso legame con l'ambiente digitale che hanno ai giorni d'oggi. Nonostante questo, sia la Convenzione che il Protocollo sono pienamente applicabili anche nell'ambiente digitale ma le loro disposizioni devono essere interpretate in maniera conforme alla realtà dei giorni d'oggi.²⁵³

Per la prevenzione dalla vendita e dallo sfruttamento sessuale dei bambini, attuati attraverso lo sfruttamento delle ICT, dovrebbero essere condotte analisi, ricerche e monitoraggi per comprendere e saper fronteggiare adeguatamente tali reati. Ruolo fondamentale ricoprono i programmi di educazione pubblica per aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle tecniche utilizzate per denunciare la commissione dei reati in questione.²⁵⁴ Gli Stati parti devono quindi necessariamente sostenere i genitori, gli insegnanti e le altre parti a stretto contatto con i minori, affinché questi possano proteggere i bambini quando utilizzano le ICT.²⁵⁵ Punto di rilevanza fondamentale inserito all'interno di queste Linee Guida redatte dal Comitato, riguarda l'assunto che il materiale pedopornografico, come ad esempio immagini e video ritraenti bambini, una volta inserito in Internet, può circolare

²⁵² Il termine ICTs comprende qualsiasi dispositivo o applicazione di comunicazione, inclusi radio, televisione, telefoni cellulari, computer e software di rete.

²⁵³ *Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Convention on the Rights of the child, 10 September 2019, CRC/C/156, adopted by the Committee at its eighty-first session (13-31 May 2019).*

²⁵⁴ Questi programmi di educazione dovrebbero includere una formazione specializzata per i funzionari delle forze dell'ordine, per gli avvocati, per professionisti della procura e della magistratura includendo degli strumenti per facilitare l'identificazione delle vittime *online* e le operazioni di salvataggio delle vittime.

²⁵⁵ Garantire l'educazione scolastica obbligatoria sul comportamento da tenere per usufruire della sicurezza *online* e per essere protetti da potenziali rischi è fondamentale in questo ambito. Infatti, spesso i bambini sono incoraggiati a condividere le loro idee sui comportamenti di sfruttamento e sulle modalità con cui questi possono essere denunciati e fermati. Queste proposte spesso sono utilizzate nelle strategie di prevenzione e protezione.

indefinitamente *online*, e questo oltre a rendere perpetuo il danno arrecato alle vittime minorenni, può contribuire alla percezione del bambino come un oggetto esclusivamente sessuale e si rischia di rafforzare la convinzione tra le persone che hanno un interesse sessuale per i bambini che questo sia normale, dal momento che molte altre persone condividono il loro stesso interesse.²⁵⁶

Con riferimento al contesto particolare della prevenzione della vendita e dallo sfruttamento sessuale dei bambini nel contesto di viaggi e turismo, è stato dimostrato il rischio che corrono i minori rispetto ai criminali itineranti che attraversano le frontiere con lo scopo principale e premeditato di compiere abusi sessuali a danno di minori. Secondo il Comitato, quindi, gli Stati parti, per prevenire reati in questo contesto, dovrebbero intraprendere delle azioni di sensibilizzazione con l'industria di viaggi e turismo per cercare di attirare l'attenzione sugli effetti dannosi che questi reati possono avere.²⁵⁷ Un altro suggerimento che viene dato dal Comitato nell'ambito dello stesso contesto, è di stringere alleanze con le aziende del settore delle ICT che possono assumere un ruolo di guida nello sviluppo di soluzioni che siano basate sullo sfruttamento della tecnologia per combattere la vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini.²⁵⁸ La Convenzione suggerisce quindi agli Stati parti di sfruttare al meglio le risorse delle ICT in modo positivo, ad esempio, bloccando o tracciando pagamenti sospetti oppure bloccando lo scambio transfrontaliero di informazioni ai condannati per reati sessuali.²⁵⁹

²⁵⁶ Le immagini sessuali di bambini possono facilmente diffondersi *online* sia al di là, che contro la volontà del bambino. Una volta pubblicate *online*, sono molto difficili da rimuovere e possono essere utilizzate nel contesto del bullismo e dell'estorsione sessuale, con conseguenze gravi e traumatizzanti per i bambini, fino ad arrivare in alcune situazioni limite al suicidio. Questa complessa questione richiede un'attenzione particolare e il Comitato incoraggia gli Stati parte a stabilire dei quadri giuridici che siano quanto più chiari possibile.

²⁵⁷ In questo contesto quindi il Comitato incoraggia la firma del *Global Code of Ethics for Tourism (GCET)*, e promuove il *Code of Conduct for the protection of children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism*.

²⁵⁸ *Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Convention on the Rights of the child, 10 September 2019, CRC/C/156, adopted by the Committee at its eighty-first session (13-31 May 2019).*

²⁵⁹ *Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Convention on the Rights of the child, 10 September 2019, CRC/C/156, adopted by the Committee at its eighty-first session (13-31 May 2019).*

L'articolo 3 del Protocollo Opzionale²⁶⁰ stabilisce un elenco di attività che gli Stati parti sono tenuti a sanzionare all'interno dei loro ordinamenti, e in queste Linee Guida, il Comitato li incoraggia ad introdurre delle disposizioni specifiche nel loro diritto penale affinché si possa garantire che i reati sessuali contro i bambini, possano essere fronteggiati automaticamente anche quando vengono utilizzati mezzi e modalità emergenti per commetterli.²⁶¹ Internet presenta infatti delle nuove sfide rispetto al passato che il Comitato ha specificato tramite la redazione di queste Linee Guida: ad esempio nel momento in cui i bambini vengono pubblicizzati per la prostituzione attraverso siti *web* o applicazioni per telefoni cellulari.

Secondo il Comitato è necessario inserire nel sistema di diritto penale dei vari Stati parti che il divieto di offrire, ottenere, procurare o fornire minori per la prostituzione vale anche se fatto attraverso l'utilizzo delle ICT.

Dato l'aumento notevole nell'utilizzo delle ICT per commettere e facilitare la commissione dei reati inseriti all'interno del Protocollo Opzionale, gli Stati devono porre molta più attenzione ai diversi mezzi elettronici che sono utilizzati per l'attuazione dei reati.²⁶² Infatti in molti casi in cui le ICT sono utilizzate per commettere i reati trattati dal Protocollo Opzionale, rimane una traccia permanente del materiale pedopornografico: questa continua permanenza del materiale all'interno dei sistemi può avere un impatto considerevole sul recupero e sulla reintegrazione del minore all'interno della società. La continua circolazione del materiale pedopornografico ha come conseguenza diretta la stigmatizzazione del

²⁶⁰ L'articolo 3 del Protocollo Opzionale sulla vendita dei minori, prostituzione e pornografia minorile prevede che: *“Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o transnazionale da un individuo o in modo organizzato: per quanto riguarda la vendita di bambini [...] il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino [...] per sfruttarlo a fini sessuali, trasferire gli organi del bambino per fini di lucro, sottoporre il bambino a un lavoro forzato; il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione; il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione [...]; il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere materiale pornografico rappresentante bambini”*.

²⁶¹ *Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Convention on the Rights of the child, 10 September 2019, CRC/C/156, adopted by the Committee at its eighty-first session (13-31 May 2019)*.

²⁶² Il Comitato sottolinea l'importanza di applicare l'articolo 7 del Protocollo Opzionale (su confisca e sequestro del materiale utilizzato per commettere i reati) anche a queste nuove modalità di commissione dei reati che possono coinvolgere “locali” *online* come ad esempio *chat room, forum online* e altri spazi *online* che non sono ovviamente locali fisici nel senso tradizionale del termine.

bambino e contribuisce ad aumentare la vergogna da lui provata, rendendo molto più difficile il suo reinserimento all'interno della comunità.²⁶³ Con l'aumentare della consapevolezza della conseguenza diretta cresce anche la necessità per gli Stati di fornire servizi sociali, psicologici e di supporto dei minori e delle loro famiglie, creando programmi di recupero e reinserimento sociale.²⁶⁴

5. L'ADESCAMNETO DEL MINORE *ONLINE*.

A seguito della ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, all'interno del Codice penale, con la legge n. 172 del 01/10/2012²⁶⁵ è stato introdotto l'articolo *609-undecies* rubricato "*adescamento di minorenni*".²⁶⁶ Il fenomeno dell'adescamento consiste nel tentativo da parte di una persona malintenzionata di avvicinare un bambino o un adolescente per fini sessuali.²⁶⁷ Si tratta di una pratica largamente diffusa in tutti i paesi del globo, specialmente in quelli con un alto tasso di informatizzazione.²⁶⁸

A partire dal 2020, con l'avvento della pandemia, questo fenomeno si è sempre più sviluppato: la chiusura forzata di milioni di bambini e adolescenti in casa ha segnato un incremento degli adescamenti *online* da parte dei pedofili. Le segnalazioni che

²⁶³ Anche la questione del risarcimento in questi casi di reati sessuali *online* andrebbe trattata con attenzione da parte degli Stati firmatari: infatti se la vendita, lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale sono commessi o facilitati dall'uso delle ICT, i minori subiscono danni di entità maggiore, derivanti principalmente dal fatto che le rappresentazioni dei loro abusi sono accessibili *online* a una miriade di persone. Per aumentare le possibilità che i danneggiati ricevano un risarcimento dai condannati, gli Stati parti sono incoraggiati sempre più a consentire l'identificazione e il sequestro dei beni degli imputati nelle prime fasi del procedimento e a modificare le leggi sul riciclaggio di denaro per consentire alle vittime di essere risarcite con i beni confiscati.

²⁶⁴ *Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Convention on the Rights of the child, 10 September 2019, CRC/C/156, adopted by the Committee at its eighty-first session (13-31 May 2019).*

²⁶⁵ Legge 172 del 1° ottobre 2012, in G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2012.

²⁶⁶ Articolo 609-undecies c.p. introdotto dall'articolo 4 della legge n. 172 del 01/10/2012.

²⁶⁷ Bernasconi C., I rischi insiti nell'utilizzo del *Web* come possibile strumento di sfruttamento sessuale dei minori: l'attuazione in Italia della Convenzione di Lanzarote e il potenziamento degli strumenti repressivi, *Annali online della Didattica e della Formazione del Docente*, Vol. 9, n. 13/2017, pp. 59-71.

²⁶⁸ Stramaglia M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 *bis* c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), in *Giurisprudenza merito*, 2013, p.998.

Meter²⁶⁹ ha inoltrato alle forze di polizia dei diversi stati del mondo sono aumentate del 40% durante il *lockdown*.²⁷⁰

Diversi ricercatori hanno sottolineato l'esistenza di comportamenti tipici nella mente dell'adescatore (cd. *Patterns of behavoir*), studiando i quali si può arrivare ad una prevenzione del delitto e alla repressione dello stesso, facendo in modo che l'attività del legislatore sia volta all'elaborazione di specifiche norme incriminatrici che possano contrastare questi comportamenti.²⁷¹

Il comportamento dell'adescatore è impostato come un'attività di manipolazione psicologica strutturata in diverse fasi che si susseguono. La scelta della vittima viene fatta dall'adescatore solitamente tramite l'utilizzo dei *social network* e motori di ricerca (cd. *victim selection and information gathering*); una volta che questo ha individuato il suo bersaglio, deve contattarlo e cercare di gettare le basi per un legame di amicizia virtuale con la vittima (cd. *friendship forming stage*) a cui segue poi il consolidamento del legame confidenziale (cd. *relationship forming stage*).²⁷²

Accertato l'inesistenza della supervisione da parte di un genitore o comunque da parte di una persona adulta, l'adescatore inizia la fase di attacco vero e proprio alla vittima, in cui si apre a delle confidenze personali in modo da riceverne altre in cambio da parte del minore: questa fase ha l'effetto di produrre una crescita molto veloce del grado di intimità e di reciproca mutualità del rapporto tra adescatore e vittima (cd. *exclusivity stage*). La fase finale consiste nell'introdurre la tematica sessuale per cercare di esercitare delle pressioni che sono finalizzate all'incontro,

²⁶⁹ Meter è un'associazione impegnata dal 1989 nel contrasto e nella prevenzione contro gli abusi sessuali sui minori. Nel 2019 erano già aumentate le segnalazioni di abuso sessuale *offline*: 70.5% rispetto al 67.9% del 2018; sono in aumento anche gli abusi sessuali avvenuti in rete, in particolare l'adescamento *online* è in aumento del 4% rispetto all'anno precedente. La maggior parte delle vittime di abuso ha meno di 10 anni (il 47% dei casi), mentre il 26% è compreso nella fascia di età 11-14, la restante parte invece ha dai 15 ai 17 anni; emerge inoltre dagli studi che i tre quarti delle vittime sono bambine.

²⁷⁰ Solamente nelle prime due settimane di marzo, le denunce seguite da Meter sono state 47 e sia le foto che i video pedopornografici intercettati sono stati ben 20mila.

²⁷¹ Stramaglia M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 *bis* c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.), in *Giurisprudenza merito*, 2013, p.998.

²⁷² Sulle modalità di selezione della vittima da parte dell'adescatore: O Connell R., *A typology of cybersexexploitation and online grooming practices*. UK: *Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire*, 2003

spesso e volentieri usando le intimità raccolte durante il periodo precedente per minacciare il minore (cd. *sexual stage*).²⁷³

Il rischio di questo fenomeno è quindi rappresentato dal fatto che l'adescatore a primo impatto non si mostra alla vittima come una persona maliziosa bensì si presenta in un modo tale da poter ottenere da parte della vittima la sua fiducia cercando in tutti i modi di intraprendere una relazione intima con il minore cercando il prima possibile di entrare nel suo mondo e carpire più informazioni possibili senza farsi scoprire da questo.²⁷⁴

Solamente dopo che ha instaurato il rapporto di fiducia con la vittima, l'adescatore inizia a sfruttare le debolezze che questa gli ha mostrato per ottenere in qualsiasi modo foto e video di natura sessuale e, in una fase ancora successiva inizia attività di coinvolgimento della vittima o di terze persone in rapporti sessuali *offline*, di estorsione di denaro per evitare che il materiale pedopornografico possa essere diffuso tra i familiari o negli ambienti scolastici e di svago del soggetto interessato. Grazie alla diffusione del *Darkweb*, cioè l'insieme di reti anonime e nascoste del *web*, l'utilizzo di tecnologie sofisticate rende totalmente inefficaci i mezzi tradizionali di accertamento delle identità *online* e, tutto questo facilita molto l'attività insidiosa da parte dell'adescatore nei confronti delle vittime.²⁷⁵

Per la condotta introdotta dall'articolo 609-*undecies*, è stata imposta la criminalizzazione da parte degli Stati firmatari dalla fonte pattizia, che appunto prima della riforma del 2012 non era di rilievo per l'ordinamento penale italiano.

Questa nuova fattispecie sanziona con la pena della reclusione da uno a tre anni chiunque, allo scopo di commettere un reato in materia di integrità sessuale dei

²⁷³ Stramaglia M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 *bis* c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.), in *Giurisprudenza merito*, 2013, p.998.

²⁷⁴ Stramaglia M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 *bis* c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.), in *Giurisprudenza merito*, 2013, p.998.

²⁷⁵ Picotti L., I diritti fondamentali nell'uso e abuso dei *social network*. Aspetti penali, in *Giurisprudenza merito*, 2012, p.2535, secondo il quale: "L'identità virtuale nei *social network* può essere usata come facile paravento per commettere reati e, in specie, per carpire la buona fede di vittime vulnerabili, quali sono soprattutto i minori, pronti ad accettare contatti ed amicizie con chi mostri un profilo o un'identità apparentemente conformi alle loro aspettative o ai loro interessi. Il malintenzionato riesce così facilmente a stabilire un contatto e poi una relazione per via telematica, da sfruttare per finalità illecite o comunque non esplicitate, come quelle di intrattenere un rapporto a fini di soddisfazione, strumentalizzazione o sfruttamento sessuali".

minori, “*adesca un minore di anni sedici*”; per adescamento si intende “*qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*”.²⁷⁶

L'adattamento però della norma interna a quella convenzionale non è così fedele, in quanto viene attribuito rilievo penale a molte più condotte rispetto a quelle tipizzate dalla norma pattizia. La differenza che più viene in rilievo mettendo a confronto le due norme è quella della diversa definizione del fatto tipico.

L'articolo 23 della Convenzione, infatti, rubricato *Solicitation of children for sexual purposes*, descrive l'adescamento stabilendo che gli Stati firmatari devono adottare le misure legislative necessarie per punire la proposta di incontro fatta da un adulto ad un minore, usando le tecnologie di comunicazione e d'informazione, allo scopo di commettere nei suoi confronti un reato a sfondo sessuale, solamente se “*la proposta sia seguita da atti materiali che portano a tale incontro*”²⁷⁷.

La Convenzione punisce quindi l'adescatore solo nel momento in cui ha compiuto atti esecutivi finalizzati all'incontro con la vittima, non anche la mera proposta di un incontro di natura sessuale; il disvalore del fatto, dunque, risiede nella volontà di compiere reati sessuali contro i minori e la norma convenzionale richiede comunque che siano stati compiuti degli atti materiali volti a mettere in atto in modo concreto l'azione criminosa con l'incontro tra il minore e l'adescatore.²⁷⁸

²⁷⁶ Riferimento all'articolo 609 *undecies* c.p. (adescamento di minorenni): “*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*”.

²⁷⁷ Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, Lanzarote, 25 ottobre 2007, articolo 23: “*Le parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibile la proposta intenzionale fatta da un adulto, usando le tecnologie di comunicazione e di informazione, di incontrare un minore di età inferiore a quella fissata in applicazione dell'articolo 18 paragrafo 2, allo scopo di commettere nei suoi confronti un reato configurato in conformità con gli articoli 18 paragrafo 1 lettera a o 20 paragrafo 1 lettera a, qualora la proposta sia seguita da atti materiali che portano a tale incontro*”. Con riferimento all'età, l'articolo 18 paragrafo 2 stabilisce che sono gli Stati parti a dover specificare quella al di sotto della quale non sono consentiti gli atti sessuali con il minore.

²⁷⁸ Masera L., Nuove norme contro l'abuso sessuale dei minori, in *Il libro dell'anno del diritto 2014*, a cura di Garofoli R., www.treccani.it.

La fattispecie introdotta all'interno del Codice penale italiano invece, si consuma con l'adescamento: non è quindi necessario che il soggetto agente abbia carpito la fiducia del minore, né che ci sia stata una sua proposta di incontro, né che sia avvenuto l'incontro. Per aversi responsabilità penale, è sufficiente che l'autore abbia contattato il minore con l'intenzione di compiere reati sessuali. Per punire il reo, è necessaria solo la realizzazione della fase di *friendship forming stage*, quindi di costruzione del rapporto di fiducia con il minore purché però questa fase sia diretta a finalità sessuali.²⁷⁹

Questo impulso, infatti, potrebbe comunque rimanere nella mente dell'adescatore e complicherebbe ancora di più l'accertamento dei profili problematici volti a identificare il dolo specifico; il giudice dovrà quindi agire con scrupolosità per accertare che l'agente si sia comportato in questo modo allo scopo preciso di commettere uno dei reati richiamati dalla fattispecie incriminatrice e che quindi l'adescamento sia una condotta preparatoria e diretta a commettere uno di questi reati.²⁸⁰

La fattispecie di adescamento interna al nostro ordinamento è quindi diretta ad anticipare la soglia della punibilità sanzionando di conseguenza in questo modo un comportamento che precede l'abuso sul minore.²⁸¹

A questa prima differenza va aggiunta anche una seconda: la fattispecie italiana ha incluso nel perimetro incriminante tutti i fatti commessi a danno di minori di sedici anni, mentre la Convenzione di Lanzarote fa solo riferimento a "*minori che non hanno ancora raggiunto l'età per esprimere un valido consenso in materiale sessuale, e dunque nel nostro ordinamento i minori di anni quattordici*".²⁸²

²⁷⁹ Bernasconi C., I rischi insiti nell'utilizzo del *Web* come possibile strumento di sfruttamento sessuale dei minori: l'attuazione in Italia della Convenzione di Lanzarote e il potenziamento degli strumenti repressivi, *Annali online della Didattica e della Formazione del Docente*, Vol. 9, n. 13/2017, pp. 59-71.

²⁸⁰ Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni, secondo il quale: "L'accertamento dello scopo perseguito dall'agente deve cioè essere accertato dal giudice attraverso l'esame di elementi oggettivi in grado di rivelare ad un osservatore esterno la finalità perseguita dall'adescatore, non potendosi applicare la fattispecie quando il reale intento perseguito dall'adescatore rimanga ancora del tutto incerto". Sul punto anche Picotti L., I diritti fondamentali nell'uso e abuso dei *social network*. Aspetti penali.

²⁸¹ Masera L., Nuove norme contro l'abuso sessuale dei minori, in *Il libro dell'anno del diritto 2014*, a cura di Garofoli R., www.treccani.it.

²⁸² Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni, in www.penalecontemporaneo.it, pubblicato il 18 settembre del 2015.

Il legislatore italiano ha preferito estendere il perimetro di applicazione della fattispecie anche ai soggetti con età compresa tra i quattordici e i sedici anni, ponendo come assunto il fatto che i minori in questa fascia di età sono ancora vittime vulnerabili a questa fattispecie particolare di adescamento e quindi necessitano di particolare forma di tutela.

Tenuto conto delle differenze con il dettato internazionale, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale riguardo il reato di adescamento di minorenni previsto dall'articolo 609-*undecies* c.p. in relazione agli articoli 13, 25, 21, 27 della Costituzione per contrasto con il principio di offensività. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32170 del 13/07/2018 è intervenuta per dirimere la questione. Nel caso in esame l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'articolo 81 comma 2 c.p.²⁸³ e articolo 609-*undecies* c.p., poiché *“con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e allo scopo di commettere atti sessuali, aveva posto in essere tramite chat privata, condotte di adescamento nei confronti di minori di anni quattordici”*.²⁸⁴ Secondo la difesa, infatti, la formulazione dell'articolo 609-*undecies* c.p., punendo atti che sono meramente prodromici rispetto al compimento del reato previsto dalla fattispecie, supera i confini posti dalla Convenzione di Lanzarote; in questo modo infatti, la norma contrasta con il principio di offensività poiché *“punisce delle condotte sorrette dal dolo specifico di compiere i reati scopo, ma inidonee a conseguire tale finalità”*.²⁸⁵ È inoltre lamentato dalla difesa, il contrasto della fattispecie penale in esame con il principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione poiché, per come è formulata la norma, la responsabilità penale del reo è fondata solo ed esclusivamente sull'accertamento dell'elemento soggettivo mentre non vengono fatte indagini di alcun tipo sugli elementi oggettivi tipici della fattispecie penale e idonei ad integrare un livello di determinatezza tale da poter consentire al reo di orientare in modo lecito il suo comportamento.²⁸⁶ Per valutare

²⁸³ L'articolo 81 comma 2 c.p., che punisce chi *“con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse violazioni di legge.”*

²⁸⁴ Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 32170 del 13/07/2018.

²⁸⁵ Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 32170 del 13/07/2018.

²⁸⁶ L'articolo 25 della Costituzione stabilisce infatti che: *“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia*

la non manifesta infondatezza della norma, i giudici della Corte di Cassazione specificano la dimensione evolutiva dell'articolo 609-undecies c.p., il quale è stato introdotto a seguito della Convenzione di Lanzarote, con il fine specifico di armonizzare le legislazioni interne degli Stati aderenti per garantire una tutela specifica in questo ambito rilevante per i minori. Il legislatore interno avrebbe potuto evitare l'introduzione di una norma così specifica all'interno del Codice penale limitandosi a recepire la norma convenzionale grazie all'operatività della clausola estensiva dell'incriminazione di cui all'articolo 56 c.p. in combinato disposto con le fattispecie di parte speciale che già sanzionavano i comportamenti a danno di minore che la Convenzione di Lanzarote reprimeva.²⁸⁷ Appare quindi evidente che, la scelta di introdurre un'apposita norma all'interno del nostro Codice penale, è dipesa dal fatto che il nostro legislatore volesse punire *“condotte prodromiche non solo al reato consumato ma anche a quello tentato”*.²⁸⁸ La scelta del legislatore, oltre a dover essere ritenuta legittima dal punto di vista dei rapporti interordinamentali²⁸⁹, ha il pregio di reprimere le fasi che sono state individuate dalla scienza medico-psichiatrica per descrivere la manipolazione psicologica che pone in essere l'adescatore nei confronti del minore. L'ordinamento penale interno garantisce quindi attualmente un doppio livello di tutela, in quanto oltre alle condotte di adescamento, vengono punite a titolo di reato tentato le condotte preliminari rispetto al compimento del reato scopo.

Riguardo quindi il quesito sull'offensività, è necessario sottolineare come la fattispecie di adescamento di minorenni, integra un reato di pericolo concreto diretto a neutralizzare il rischio di commissione di più gravi reati a sfondo sessuale *“che potrebbero essere lesivi del corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua libertà di autodeterminazione”*.²⁹⁰ Come tale quindi, il reato di cui all'articolo 609-undecies c.p., rispetta il principio di offensività che *“non richiede*

entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”

²⁸⁷ L'articolo 56 del c.p. punisce il delitto tentato stabilendo che *“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde del delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”*:

²⁸⁸ Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 32170 del 13/07/2018.

²⁸⁹ A tal proposito, gli ordinamenti americano e canadese, prevedono una soglia di punibilità ancora più anticipata, punendo qualsiasi condotta che implichi un contatto tra adulto e minore per il compimento di reati sessuali.

²⁹⁰ Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 32170 del 13/07/2018.

*necessariamente il nocumento effettivo del bene giudico protetto, essendo sufficiente la messa in pericolo dello stesso, che si concreta in una lesione potenziale all'interesse meritevole di tutela".*²⁹¹

Un altro caso trattato dalla Corte di Cassazione di rilevante importanza risale al 2018, e riguarda un soggetto ritenuto colpevole di adescamento di minori e di atti sessuali con minori. Il ricorrente adduce diversi motivi nel ricorso tutti ritenuti infondati dalla Corte.²⁹² Innanzitutto la parte soccombente ritiene che nella sua condotta non rientrino gli elementi richiesti per la configurabilità del delitto in esame.²⁹³ In questo senso la Corte si esprime ribadendo il concetto per il quale ad integrare il reato in esame non è necessario che il proposito dell'adescatore si pienamente esplicitato ma basta che rimanga confinato nelle sue intenzioni, trattandosi di un *“reato a pericolo diretto in quanto la repressione penale è anticipata alle condotte meramente preparatorie del delitto”*.²⁹⁴ Era stata ritenuta quindi in questo caso evidente la volontà dell'imputato di procurarsi materiale pedopornografico carpando la fiducia del minore, in quanto la finalità della condotta attiva del reo è proprio quella di convincere il minore della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori. È inoltre spregevole, secondo la Corte, la tesi della difesa secondo la quale l'imputato non aveva preteso nulla da parte della vittima ma, era stata lei a consegnare materiale pedopornografico, in quanto per la commissione del reato in esame non serve che l'adescamento vada a buon fine tanto è vero che *“non è nemmeno ammessa la configurabilità del tentativo”*.²⁹⁵

Il secondo motivo addotto dalla difesa riguarda l'errore inevitabile sull'età della persona offesa. Sul punto la Corte interviene statuendo che l'imputato nel caso di specie non ha minimamente assolto ai doveri di informazione e attenzione richiesti,

²⁹¹ Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 32170 del 13/07/2018.

²⁹² Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 50139 del 07/11/2018.

²⁹³ Il ricorrente infatti adduce di non aver mai operato una scelta della vittima attraverso una raccolta di informazioni individualizzanti, né di aver costruito un rapporto di amicizia virtuale al fine di circuire la persona offesa e poi rafforzare questo legame, né di aver valutato il rischio in relazione al possibile controllo da parte dei genitori della vittima, né infine di aver scambiato informazioni personali e confidenze al fine di poter instaurare un clima di intimità con l'interlocutore.

²⁹⁴ Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 50139 del 07/11/2018.

²⁹⁵ Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 50139 del 07/11/2018.

per escludere di avere rapporti con una minorenne ma, anzi, tenta di convincere la ragazza sulla normalità dei rapporti sessuali tra minori e persone adulte.²⁹⁶

6. LA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI MINORI LGBTQIA+.

L'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza contiene una clausola generale sul divieto di discriminazione, non un divieto esplicito.²⁹⁷ Nonostante ciò il Comitato dei diritti del fanciullo ha specificato in più occasioni che il divieto di cui all'articolo 2 della Convenzione include sia l'orientamento sessuale che l'identità di genere ed ha esortato gli Stati firmatari ad adottare delle misure di prevenzione e protezione adeguate per evitare ogni tipo di discriminazione in questo ambito.²⁹⁸ Per tale ragione, il Comitato, ha adottato differenti tipi di raccomandazioni per identificare quale sia la base legale per proibire la discriminazione nei confronti dei minori per ragioni di orientamento sessuale o identità di genere; il primo obiettivo posto dal Comitato in questo senso, è quello di garantire a tutti i minori LGBTQIA+, il pieno godimento dei diritti considerati fondamentali, mentre il secondo è quello di promuovere un livello ancora più alto di tutela dei diritti in tutti gli Stati in cui sembra essere presente un adeguato livello di protezione dei diritti fondamentali, al fine specifico di

²⁹⁶ Il ricorrente aveva infatti tentato di “lusingare” la ragazza chiedendole se avesse visto la fotografia di una ragazza di 15 anni che consuma un rapporto sessuale con un uomo di colore, cercando di convincerla che è possibile, normale e giusto che una ragazza minore abbia rapporti sessuali con una persona adulta.

²⁹⁷ L'articolo 2 della Convenzione infatti stabilisce che: “*Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari*”.

²⁹⁸ Virzo R., *The United Nations Committee on the rights of the child and the protection of the “fundamental rights “of LGBTI minors, Syracuse Journal of international law and commerce, vol. 45 n. 1., 2017.*

contribuire ad uno sviluppo equilibrato della loro personalità.²⁹⁹ Il Comitato ha prestato particolare attenzione nell'analizzare, all'interno dei suoi commenti generali e nelle sue osservazioni conclusive, i diritti che sono contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, applicabili ai minori LGBTQIA+.

Le categorie di diritti che sono considerate come fondamentali e che quindi devono avere una protezione adeguata in tutti gli Stati firmatari comprendono sia il diritto del minore a non essere perseguitato per aver intrapreso una relazione sessuale con una persona dello stesso sesso, sia il diritto a non essere soggetto a nessuna violenza basata sul genere sessuale.³⁰⁰ Sul primo punto il Comitato è intervenuto invitando gli Stati parti ad abrogare ogni legge che criminalizza l'omosessualità o *“discrimina in qualsiasi altro modo le persone sulla base del lor orientamento sessuale o identità di genere”*.³⁰¹ La criminalizzazione dell'omosessualità e le relative pene, sottoponendo il minore a punizioni corporali equivalenti a torture o a trattamenti inumani che causano danni inaccettabili alla sua dignità, privano il minore del suo diritto fondamentale alla vita, espressamente previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza all'articolo 6.³⁰² Il Comitato ha inoltre sottolineato nel suo *General Comment 10* come le misure che equivalgono a torture o trattamenti inumani e degradanti devono essere esplicitamente proibite.³⁰³

Sul secondo punto invece, riguardante il diritto a non essere soggetto a nessuna violenza basata sul genere sessuale, il Comitato è intervenuto con raccomandazioni richiedendo che gli Stati parti adottassero *“delle misure efficaci per proteggere tutti gli adolescenti lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali da ogni forma*

²⁹⁹ Virzo R., *The United Nations Committee on the rights of the child and the protection of the “fundamental rights “of LGBTI minors, Syracuse Journal of international law and commerce, vol. 45 n. 1., 2017.*

³⁰⁰ Virzo R., *The United Nations Committee on the rights of the child and the protection of the “fundamental rights “of LGBTI minors, Syracuse Journal of international law and commerce, vol. 45 n. 1., 2017.*

³⁰¹ *General Comment 20 on the implementation of the rights of the child during adolescence*, pubblicato il 6 dicembre del 2016, CRC/C/GC/20.

³⁰² Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 1989, Articolo 6: *“Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”*.

³⁰³ *General Comment 10 on children’s rights in juvenile justice*, pubblicato il 25 aprile del 2007, CRC/C/GC/10.

di violenza, discriminazione o bullismo sensibilizzando l'opinione pubblica e attuando misure di sicurezza e di sostegno".³⁰⁴

Il Comitato spesso ha segnalato la particolare vulnerabilità che caratterizza i minori LGBTQIA+, esprimendo la grande preoccupazione per tutte le discriminazioni a cui sono sottoposti giornalmente e infatti raccomanda *"l'eliminazione delle ineguaglianze strutturali esistenti negli ambiti legislativi e politici"*.³⁰⁵ Il principio di non discriminazione è complementare rispetto ad altri diritti che sono garantiti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e tutelati individualmente da vari Stati firmatari; per questo il Comitato svolge un confronto tra le garanzie offerte dai vari Stati nell'ambito delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, e verifica che non ci siano differenze di trattamento all'interno dei diversi Stati.³⁰⁶ Gli interventi del Comitato sono quindi volti a fare in modo che venga posta fine a tutte le forme di emarginazione e violazione della dignità basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.³⁰⁷ Di particolare rilevanza in questo caso sono le misure rivolte alla protezione dei bambini intersessuali, raccomandate dal Comitato per la prima volta nel 2015 nelle osservazioni conclusive alla Svizzera.³⁰⁸

La criminalizzazione dell'omosessualità e le relative pene, sottoponendo il minore a punizioni corporali equivalenti a torture o a trattamenti inumani che causano danni inaccettabili alla sua dignità, privano il minore del suo diritto fondamentale alla

³⁰⁴ *Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of the Russian Federation, CRC/C/RUS/CO/4-5*, pubblicato il 25 febbraio del 2014.

³⁰⁵ *Concluding observations on the second periodic report of South Africa, CRC/C/ZAF/CO/2*, pubblicato il 27 ottobre del 2016.

³⁰⁶ Virzo R., *The United Nations Committee on the rights of the child and the protection of the "fundamental rights" of LGBTI minors*, *Syracuse Journal of international law and commerce*, vol. 45 n. 1., 2017.

³⁰⁷ Virzo R., *The United Nations Committee on the rights of the child and the protection of the "fundamental rights" of LGBTI minors*, *Syracuse Journal of international law and commerce*, vol. 45 n. 1., 2017.

³⁰⁸ *Concluding observations on the combined second and fourth periodic reports of Switzerland, CRC/C/CHE/CO/2-4*, pubblicato il 4 febbraio del 2015. Nel caso di specie, il Comitato aveva espresso una grande preoccupazione per gli interventi chirurgici, eseguiti senza il consenso informato dei minori, interventi che ovviamente possono causare delle gravi conseguenze sia fisiche che psicologiche. Il Comitato ha quindi esortato lo Stato *"ad assicurare che nessuno sia sottoposto a trattamenti medici o chirurgici non necessari durante l'infanzia o la giovinezza, a garantire l'integrità corporea, l'autonomia e l'autodeterminazione ai bambini direttamente interessati e a fornire assistenza e consulenza adeguate alle famiglie dei minori"*.

vita, espressamente previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza all'articolo 6.

Sono numerose le disposizioni della Convenzione che costituiscono la base giuridica delle raccomandazioni poste dal Comitato per contrastare la violenza contro i minori LGBTQIA+, dirette ad assicurare il benessere e lo sviluppo armonioso per tutti i minori, dato che tutt'oggi “*gli adolescenti che sono lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, comunemente affrontano persecuzioni, inclusi abusi e violenze, stigmatizzazione, discriminazione e bullismo, [...] in casi estremi affrontano anche aggressioni sessuali, stupri e persino la morte*”.³⁰⁹ Tutte queste forme di violenze verbali nelle scuole sono molto frequenti e possono portare i minori a vivere le loro realtà quotidiane con uno stato di costante paura e ansia: il Comitato, infatti, nel suo *General Comment 13* sul diritto del minore alla salvaguardia da ogni forma di violenza, precisa che gli insegnanti e i dirigenti scolastici devono prendersi cura dei minori all'interno della scuola. Con il termine prendersi cura si fa riferimento al fatto che “*la mancata protezione dei bambini da minacce, abusi, percosse o altri atti violenti*” rientra nella fattispecie di comportamento negligente punibile da parte dello Stato.^{310 311}

Le questioni riguardanti la violenza, l'intolleranza e i pregiudizi nei confronti dei minori LGBTQIA+, sono costantemente affrontate per cercare di trovare una soluzione ma, sono ancora purtroppo molto attuali e frequenti. In molti Paesi del mondo, sembra normale che sui social media si facciano delle dichiarazioni omofobiche e transfobiche; al contrario i *mass media* dovrebbero avere un ruolo cruciale nel miglioramento della presentazione e della percezione pubblica in generale delle persone ma, più nello specifico delle categorie di soggetti che necessitano di una tutela ancora più particolare ed attenta come i minori

³⁰⁹ *General Comment 20 on the implementation of the rights of the child during adolescence*, pubblicato il 6 dicembre del 2016, CRC/C/GC/20.

³¹⁰ *General Comment 13 on the right of the child to freedom from all forms of violence*, pubblicato il 18 aprile del 2011, CRC/C/GC/13.

³¹¹ Le misure in materia di bullismo omofobico, oltre che sull'articolo 2 e 6 della Convenzione, si possono basare anche sugli articoli 3 (principio dell'interesse superiore del minore), articolo 13 (diritto alla libertà di espressione), e articolo 24 (il diritto del bambino al godimento del più alto livello di salute possibile).

LGBTQIA+.³¹² Lo sviluppo dei *cybercrime*, specialmente del cyberbullismo, come dimostrato da diversi studi, ha comportato rischi maggiori per la categoria dei minori LGBTQIA+, rispetto a quella dei minori eterosessuali.³¹³ L'accesso a Internet ha aperto le porte a questa nuova forma di bullismo tra i giovani, il cyberbullismo, identificata dai ricercatori come un comportamento messo in atto attraverso l'uso dei media o delle tecnologie digitali con l'obiettivo di comunicare aggressività e infliggere danni a un individuo o a un gruppo di persone.³¹⁴ Quasi la metà dei giovani appartenenti a minoranze sessuali riporta di essere vittima di cyberbullismo, infatti, dopo rifiuto e umiliazione, il cyberbullismo si colloca tra le più alte forme di pregiudizio nei confronti dei minori appartenenti a minoranze sessuali colpendo tra il 28% e il 50% di questi giovani.³¹⁵ Questi giovani spesso non denunciano gli episodi ai genitori o al personale scolastico principalmente poiché hanno il timore che gli possa essere limitato l'uso delle tecnologie. Vi sono comunque altri numerosi motivi di mancata denuncia e tra questi rientrano la convinzione dei giovani che i genitori, ed in generale le persone adulte, non possano fare nulla per reprimere questi episodi o non possano avere la giusta comprensione e il giusto appoggio per risolvere la situazione, e la convinzione che a causa della denuncia possano subire ulteriori ritorsioni da parte di bulli.³¹⁶ Un motivo unico per cui i minori LGBTQIA+ non denunciano gli episodi di cyberbullismo, è la sfiducia nel fatto che il personale della scuola riesca a mantenere la riservatezza sulla loro identità sessuale e/o genere e non li denunci ad altri membri della famiglia. Per cercare di ridurre i casi, la sensibilizzazione degli studenti all'interno degli istituti scolastici, sugli effetti che il cyberbullismo può avere sui minori LGBTQIA+, è

³¹² Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Omofobia e discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere negli Stati membri dell'UE, Relazione di sintesi 2009.

³¹³ Abreu R., Kenny M., *Cyberbullying and LGBTI Youth: a systematic literature review and recommendations for prevention and intervention*, pubblicato online il 24 luglio del 2017, Springer international Publishing AG 2017.

³¹⁴ Abreu R., Kenny M., *Cyberbullying and LGBTI Youth: a systematic literature review and recommendations for prevention and intervention*, pubblicato online il 24 luglio del 2017, Springer international Publishing AG 2017.

³¹⁵ Abreu R., Kenny M., *Cyberbullying and LGBTI Youth: a systematic literature review and recommendations for prevention and intervention*, pubblicato online il 24 luglio del 2017, Springer international Publishing AG 2017.

³¹⁶ Abreu R., Kenny M., *Cyberbullying and LGBTI Youth: a systematic literature review and recommendations for prevention and intervention*, pubblicato online il 24 luglio del 2017, Springer international Publishing AG 2017.

necessario utilizzare dei programmi educativi guidati dai pari. La tecnologia, inoltre, potrebbe essere utilizzata come intervento per aumentare la conoscenza di ciò che costituisce il cyberbullismo e quali possono essere le sue conseguenze, per promuovere l'empatia nei confronti delle vittime. Altri interventi includono la responsabilizzazione dei giovani: in questo modo si permetterebbe ai giovani di intervenire quando assistono o vengono a conoscenza di episodi di cyberbullismo. In questo senso delle tecniche cognitivo-comportamentali potrebbero essere utilizzate per insegnare agli studenti come affrontare in modo adeguato i conflitti con gli altri, il controllo degli impulsi e la modalità di coltivare un'autostima positiva. La formazione del personale scolastico dovrebbe includere l'informazione sulle leggi del proprio Stato in materia di cyberbullismo.³¹⁷

³¹⁷ Abreu R., Kenny M., *Cyberbullying and LGBTI Youth: a systematic literature review and recommendations for prevention and intervention*, pubblicato online il 24 luglio del 2017, Springer international Publishing AG 2017.

CAPITOLO III

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. LA TUTELA DEI DATI PERSONALI: IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR).

Il *General Data Protection Regulation* (GDPR) è un Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanato il 27 aprile del 2016, riguardante la protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di questi, divenuto pienamente applicativo in Italia nel maggio del 2018.^{318 319 320} Il provvedimento ha abrogato e sostituito la direttiva 95/46/CE che per diversi anni ha rappresentato l'unico testo normativo dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.³²¹ L'esigenza di una riforma della materia, è sorta specialmente per la continua evoluzione dei concetti di *privacy* e di *data protection* dovuta in particolare all'incessante progresso dei servizi *online*.

La direttiva del 1995, all'epoca, era stata adottata principalmente con due obiettivi: il primo di salvaguardia del diritto fondamentale dei soggetti alla protezione dei dati personali; il secondo di garanzia della libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'UE. Nonostante questo, però, negli anni successivi, l'entità della condivisione e della raccolta dei dati è aumentata in maniera esponenziale. Internet è diventato un *advertisement supported service* che si basa principalmente sulla

³¹⁸ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³¹⁹ La Commissione UE ha accolto la sfida della tutela della *privacy* e della protezione dei dati personali con l'approvazione del nuovo Regolamento GDPR in sostituzione della Direttiva 95/46CE sebbene non sia ancora completo il quadro normativo in quanto è in parte mancante il tassello della *privacy* digitale. È stata anche riformata la Direttiva 2002/58/CE (cd. Direttiva *ePrivacy*) la quale ha uniformato l'attuale quadro normativo in materia di circolazione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, tentando di disciplinare anche le comunicazioni *Machine to Machine* del nuovo fenomeno IoT.

³²⁰ Il GDPR si articola in 11 capi per un totale di 99 articoli. La sua parte dispositiva è preceduta da 173 "*considerando*" diretti a chiarire il contesto e le ragioni della nuova normativa.

³²¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

proliferazione dei dati degli utenti.³²² Gli utenti stessi dei servizi *online* tendono a rendere pubbliche in maniera universale diverse informazioni personali; questa pratica è diventata, per una gran parte della popolazione mondiale, un *modus vivendi* e che ha trasformato completamente le relazioni sociali, in modo particolare quelle dei cd. nativi digitali.³²³ Tutto ciò ha inevitabilmente evidenziato l'inidoneità del quadro normativo offerto dalla direttiva del 1995, sebbene siano comunque rimasti validi gli obiettivi e i principi di fondo: è stato quindi ovviamente necessario instaurare un quadro giuridico più solido e adeguato in maniera coerente allo sviluppo dell'economia digitale del mercato interno del nostro paese.³²⁴

Obiettivo primario del GDPR è quindi quello di rendere effettivo, in tutti gli Stati membri dell'Unione, un livello di protezione dei dati personali dei cittadini europei il più possibile adeguato e uniforme, in modo tale da potere rafforzare la fiducia nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e con gli operatori economici privati.³²⁵ Lo sforzo che il Regolamento richiede a questi ultimi è notevole: oltre all'adeguamento agli aspetti meramente formali dell'applicazione della disciplina, propone infatti un cambiamento culturale profondo, per fare in modo che le prassi si adeguino in maniera costante ai cambiamenti determinati dall'evoluzione delle tecnologie.³²⁶ Il risultato perseguito dal Regolamento è sia ambizioso che prezioso, in quanto tenta di agevolare sia gli utenti dei servizi sia gli stessi operatori economici, a vantaggio del mercato che costituisce il perno intorno al quale ruota il sistema normativo interno e delle politiche comunitarie.³²⁷ Per quanto riguarda il

³²² Come infatti affermò nel 2009 il Commissario europeo per la tutela dei consumatori Meglena Kuneva “*personal data in the new oil of the Internet and the new currency of the digital world*”. I dati personali sono quindi diventati un vero e proprio carburante per lo svolgimento dell'attività di diversi operatori.

³²³ Nuno Gomes De Andrade N., Monteleone S., *Digital Natives and the metamorphosis of the European Information Society. The emerging behavioral trends regarding privacy and their legal implications*, in AA.VV, *European Data*.

³²⁴ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³²⁵ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³²⁶ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³²⁷ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

nostro ordinamento, data l'importanza e la delicatezza della nuova normativa, non si può non guardare con perplessità il *modus operandi* del nostro legislatore, che invece di adeguare in modo sistematico le norme nazionali a quelle comunitarie, ha preferito intervenire sul Codice Privacy con una modalità disarmonica, abbassando il suo livello tecnico.^{328 329}

Il GDPR è applicabile a qualsiasi forma di trattamento sia interamente che parzialmente automatizzato di dati personali, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio.³³⁰ Sono fatte salve solo le ipotesi di trattamenti effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e alla sicurezza comune o quelli effettuati dalle autorità competenti con finalità di prevenzione, indagine, accertamento, perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o infine quelli “*effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico*”, la cd. *household exclusion provision*.³³¹

È fondamentale quindi comprendere a cosa il legislatore si vuole riferire con la definizione di “trattamento di dato personale”; all'articolo 4 del Regolamento, infatti, il legislatore definisce il “trattamento” come una qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o a insiemi di dati personali,³³² il “dato personale” è

³²⁸ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³²⁹ Com'è infatti noto, è il d.lgs. 101/2018 (Decreto *Privacy*) che ha attuato le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al GDPR. Il decreto è entrato in vigore con notevole ritardo rispetto al termine fissato dal legislatore comunitario per l'adeguamento dei vari Stati membri alla nuova normativa sulla *privacy*. Questo ritardo e la scarsità di tempo hanno condizionato l'elaborazione di un intervento normativo che, a causa della delicatezza e complessità della materia avrebbe richiesto un diverso grado di ponderazione. Per questo motivo il legislatore italiano è intervenuto per modificare direttamente il Codice Privacy, anziché optare per la sua abrogazione; questa soluzione era stata proposta dalla commissione ministeriale, la quale aveva predisposto una bozza recante delle nuove disposizioni volta a precisare le regole del GDPR e ad abrogare il Codice in modo integrale. Il Codice era un *corpus* normativo coerente e di facile lettura, con l'inserimento del Decreto *Privacy* appare ora frammentario e senza organicità. Il Decreto ha infatti smembrato l'impianto e ha proceduto ad abrogazioni puntuali miste a tagli lineari di interi titoli e capi, rendendo in questo modo difficile la comprensione della nuova disciplina

³³⁰ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 2.

³³¹ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 2 lettera c.

³³² Costituiscono quindi trattamento di dati personali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

invece una qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o anche solo identificabile (il cd. interessato).³³³

I principi fondamentali inseriti all'interno della nuova disciplina del GDPR sono enunciati dal legislatore comunitario al capo II del Regolamento. A norma del GDPR devono essere infatti rispettati i principi di liceità del trattamento, di trasparenza, del diritto all'oblio, *dell'accountability* del titolare del trattamento, e della cd. *privacy by design e by default*.³³⁴

In primis il principio di liceità del trattamento trova applicazione all'articolo 6 del Regolamento: la disposizione connette la liceità a due requisiti alternativi, la necessità del trattamento o il consenso dell'interessato.³³⁵

³³³ Una particolare attenzione è riservata ad alcune categorie particolari di dati personali. In primo luogo, i dati generici, relativi alle caratteristiche generiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che forniscono delle informazioni univoche sulla sua fisiologia o sulla sua salute e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico. In secondo luogo, i dati biometrici, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche, comportamentali di una determinata persona fisica, che consentono o semplicemente confermano la sua identificazione univoca, quali ad esempio l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. Da ultimo i dati relativi alla salute, sia fisica che mentale, di una persona fisica, compresa ad esempio la prestazione di servizi di assistenza sanitaria.

³³⁴ I dati personali devono infatti essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente; devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite o legittime; devono essere sempre adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del trattamento; devono necessariamente essere esatti e aggiornati; ed infine devono essere trattati in maniera tale da poter garantire un'adeguata sicurezza e soprattutto protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti.

³³⁵ I casi di necessità sono individuati dallo stesso articolo 6 del GDPR: si tratta per esempio di trattamenti necessari all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; del trattamento necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; del trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; del trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Con riferimento agli ultimi due casi, l'articolo 6 del GDPR, stabilisce che *“la base su cui si fonda il trattamento [...] deve essere stabilita a) dal diritto dell'Unione b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica”*, la quale, *“potrebbe contenere delle disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento [...]; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni delle finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento.”* È l'articolo 2-ter del nuovo Codice Privacy ad attuare e specificare la riserva di legge contenuta nell'articolo 6 del GDPR. Questo articolo infatti stabilisce che la base giuridica dell'articolo 6 è costituita solo da una norma di legge o, nei casi espressamente previsti dalla legge stessa, anche da un regolamento. In questo modo quindi, con il rinvio alla riserva di legge o al regolamento, il nuovo Codice Privacy, riempie di significato il rinvio del legislatore europeo al *“diritto dello Stato membro”*. L'articolo 2-ter, inoltre, si occupa espressamente della comunicazione o della diffusione dei dati personali normali, cioè diversi da quelli sensibili e da quelli relativi a condanne penali. La comunicazione dei dati tra i titolari che effettuano il trattamento *“per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri può essere ammesso solo se è prevista dalla legge o da un regolamento previsto dalla legge”* o in alternativa quando *“è necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali”*. Quanto invece attiene alla diffusione e alla comunicazione di dati personali *“trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio*

Il secondo principio alla base del Regolamento è quello di trasparenza disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del GDPR riguardanti il rapporto tra il titolare del trattamento e l'interessato con riguardo all'informazione e l'accesso ai dati. A norma di questo principio le informazioni destinate al pubblico o all'interessato, devono essere facilmente accessibili e di facile comprensione, devono quindi essere espresse con un linguaggio semplice e chiaro. Questo principio rappresenta il fondamento normativo dell'impiego dei cd. formati multistrato.³³⁶ Le *privacy policies* sono infatti documenti molto complessi contenenti diverse informazioni di natura tecnico-giuridica; all'interno di questi, le comunicazioni multistrato sono dirette a migliorare la qualità delle informazioni, condensando in strati informativi semplificati tutto ciò che è necessario all'interessato per comprendere la sua posizione e prendere determinate decisioni. Attraverso l'utilizzo di questa modalità, l'interessato dovrebbe essere in grado di capire in che modo i suoi dati sono utilizzati. L'articolo 12 del GDPR così disciplina in merito alle informazioni che devono essere fornite agli interessati *“possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto.”*^{337 338}

In terzo luogo il diritto all'oblio, rappresenta il diritto dell'interessato a rettificare i dati personali a lui riferiti e alla cancellazione o deindicizzazione degli stessi; è un diritto assoluto sacrificabile solo in presenza di determinati requisiti identificati dallo stesso legislatore.³³⁹ Questo diritto dovrà però essere bilanciato e potrebbe

di pubblici poteri, a soggetti che intendo trattarli per altre finalità”, è ammessa solo se prevista dalla legge o da un regolamento.

³³⁶ L'obiettivo delle comunicazioni multistrato consiste nel contribuire a migliorare la qualità delle informazioni sulla protezione dei dati ricevute, focalizzando ogni singolo strato sulle informazioni di cui l'interessato necessita per comprendere la sua posizione e prendere delle decisioni.

³³⁷ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 12.

³³⁸ Pusceddu R., *Le icone: un nuovo strumento a tutela dei dati personali*, in *Cybersp. Dir.*, 2018.

³³⁹ Il diritto all'oblio è stato interpretato da molti come una naturale conseguenza della corretta applicazione dei principi generali del diritto di cronaca: infatti come non devono essere diffuse le notizie che non rispondono ad un reale interesse pubblico, allo stesso modo non vanno riproposte quelle non più corrispondenti ad attuali esigenze di cronaca. Altra parte della dottrina lo ha interpretato come uno dei molteplici aspetti del più generico diritto alla riservatezza o come un profilo specifico del diritto all'onore. Infine, un'ultima parte della dottrina si riferisce al diritto all'oblio in chiave soggettivistica, di difesa dell'individuo dal ritorno di pensieri e fatti ormai rimossi poiché dolorosi. Il tratto comune a queste diverse interpretazioni portate avanti dalla dottrina è che questo diritto è la traduzione sul piano giuridico, della necessità di tutelare l'interesse del soggetto a che la memoria collettiva non riconduca al soggetto interessato delle vicende superate da tempo o a lui falsamente attribuite.

subire una compressione nel caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto della libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità di ricerca o statistiche o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.³⁴⁰

L'attuazione del principio di *accountability*, invece, la si trova all'interno del IV capo del GDPR, è un concetto difficilmente traducibile nella nostra lingua ed è spesso reso nella versione italiana del Regolamento con il termine "*responsabilità*", sebbene esso si trovi a metà strada tra il concetto di responsabilità e quello di *compliance*, poiché il titolare del trattamento dei dati dovrà essere sempre *compliant* rispetto alla normativa in esame.³⁴¹ L'*accountability* dovrà essere intesa non solamente come mera accessibilità alle informazioni sull'attività di un dato operatore da parte dell'interessato, bensì come una garanzia della conformità dell'attività, che il titolare del trattamento dovrà essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento, rispetto alla disciplina di settore.³⁴² In questo senso risulta facilitato il titolare del trattamento dei dati che decide di aderire a un Codice di condotta; è lo stesso articolo 24 del GDPR che sottolinea che l'adesione ai codici di condotta o a meccanismi di certificazione può essere utilizzato per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dal titolare del trattamento.³⁴³ Un ruolo diverso ma affine a quello dei codici di condotta, lo hanno le regole deontologiche, di cui il nuovo Codice Privacy impone l'adozione per talune categorie di trattamento.³⁴⁴

³⁴⁰ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³⁴¹ L'idea di un sistema di *accountability* nel settore della *personal data protection*, risale già al 2010, nel momento in cui il gruppo di lavoro previsto dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE adottò un documento in cui veniva chiarito il fatto che il principio in esame era necessario per rendere maggiormente effettive le misure adottate dai titolari del trattamento al fine di garantire la protezione dei dati.

³⁴² Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³⁴³ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 24.

³⁴⁴ Si tratta in questo caso di una previsione additiva da parte del legislatore italiano rispetto alle norme imposte dal GDPR. In Particolare, l'articolo 2-ter del nuovo Codice prevede un ruolo promozionale del Garante per quanto riguarda l'adozione, la diffusione e l'*enforcement* di regole deontologiche per le ipotesi di trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale del titolare, di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

Da ultimo i principi della *privacy by design* e *by default* implicano che la protezione dei dati sia completamente integrata nel ciclo di una tecnologia, di un servizio o di un processo sin dal momento della sua progettazione. Qualsiasi progetto deve quindi essere realizzato tenendo presente sin dal principio, *by design*, la riservatezza dell'utente finale e la protezione dei suoi dati personali, approccio finalizzato a garantire l'operatività della protezione del sistema. Diverso è invece il principio della *privacy by default* che implica il raccoglimento dei dati nella minore misura possibile e la limitazione delle finalità del trattamento. Entrambi questi principi sono enunciati all'interno di uno dei considerando del GDPR in cui si afferma che il titolare del trattamento dovrebbe adottare delle politiche interne e deve attuare delle misure in grado di soddisfare sin dalla loro progettazione i principi della protezione dei dati. Queste misure potrebbero consistere nella riduzione al minimo indispensabile del trattamento dei dati personali, nella pseudonimizzazione dei dati personali, e nel consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. Infine, i produttori, nelle fasi di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento dei dati, devono tener conto del diritto alla protezione dei dati.^{345 346}

La tutela della privacy in senso lato, così come garantita dal GDPR, comprende almeno due macro-diritti principali come si evince dagli articoli 7 e 8 della CDFUE: il diritto al rispetto della propria sfera personale e il diritto alla protezione dei propri dati personali; da questi due discendono anche il diritto all'autodeterminazione

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare e di trattamento di dati generici, biometrici o relativi alla salute. In questi settori particolari, il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento. È quindi in questo caso evidente, la diversa rilevanza giuridica che queste regole hanno rispetto alle *best practices* contenute nei codici di condotta: il rispetto di queste ultime, rileva solo sul piano reputazione e su quello dei rapporti tra gli operatori; invece, l'osservanza delle regole deontologiche in questi casi è presupposto necessario delle liceità del trattamento, cioè della sua conformità all'ordinamento giuridico

³⁴⁵ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, considerando n. 76.

³⁴⁶ L'auspicio del considerando n. 76, è attuato attraverso l'articolo 25 del GDPR, che rappresenta il fulcro normativo di questi due principi. Secondo questa norma infatti "sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del [...] regolamento e tutelare i diritti degli interessati". Inoltre, il titolare deve adottare delle "misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento" obbligo che "vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e accessibilità".

informatica, all'identità personale e digitale, alla titolarità e portabilità dei dati personali e all'oblio condizionato.³⁴⁷ Un rilievo particolare in questo ambito, va riconosciuto al diritto all'identità personale che - nell'evoluzione più recente del diritto all'identità digitale - è fortemente collegato alla titolarità dei dati e al controllo che può essere fatto su di essi. Il diritto alla riservatezza della persona, e di conseguenza, dei suoi dati, viene per la prima volta ritenuto tutelabile quale diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'immagine e di quello al nome, riconosciuti a livello europeo, dagli articoli 7 e 8 della CDFUE e dall'articolo 8 della CEDU, mentre a livello nazionale dall'articolo 2 della Costituzione.^{348 349} La nostra società moderna, società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche, la dimensione originaria della riservatezza personale, legata al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, si evolve verso una dimensione informatica e virtuale in cui la persona è tenuta a difendersi da trattamenti automatizzati invasivi e pericolosi per l'identità e per l'esercizio dei diritti e delle libertà garantiti a livello nazionale e sovranazionale.³⁵⁰ La semplice riservatezza personale si evolve quindi verso una dimensione molto più complessa di riservatezza informatica, necessaria per far fronte alla diffusione massiva delle informazioni riservate all'interno di banche dati ed elaboratori

³⁴⁷ Ricciuto V., La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, in *Diritto, Informazione e Informatica*, 2018.

³⁴⁸ L'articolo 7 della CDFUE sancisce che *"ogni persona ha il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni"*; l'articolo 8 invece stabilisce che *"1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano; 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenere la rettifica; 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente"*.

³⁴⁹ L'articolo 8 della CEDU stabilisce che *"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"*. L'articolo 2 della Costituzione invece sancisce il riconoscimento da parte della Repubblica *"dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia delle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*.

³⁵⁰ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

informatici alla portata di chiunque.³⁵¹ La riservatezza informatica è notevolmente attenuata dalla società dell'informazione: caso emblematico in questo senso sono i *social network* che costituiscono una sovraesposizione costante della persona che porta all'ostentazione pubblica continua dell'identità digitale, la cui tutela si fonda sul diritto al controllo dei dati personali assicurato dal GDPR.³⁵²

La regolamentazione della tutela della *privacy* e della protezione dei dati personali costituisce una sfida ai giorni d'oggi: infatti i *social networks*, il *cloud computing*, l'*Internet of Things* e i *Big Data*, sono alcune delle principali variabili socio-economiche temibili che è necessario disciplinare in modo adatto ed equilibrato, cercando sempre di bilanciare i contrapposti interessi in gioco.³⁵³

Questo tema fondamentale è regolato nello scenario globale secondo diversi modelli di tutela e prospettiva: il modello europeo è rafforzato, basato su diritti fondamentali della persona, protetti dalle costituzioni, mentre invece il modello degli Stati Uniti è più flessibile e basato su un approccio settoriale, *case by case*, spesso non adatto a tutelare le evidenti esigenze di sicurezza nazionale.³⁵⁴

L'economia di tutti i Paesi del globo è ormai declinata digitalmente, nel senso che, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione non sono più un settore a sé stante ma, sono invece il fondamento dei sistemi economici innovativi moderni. In questo senso è quindi fondamentale, in questo mondo in continua evoluzione, garantire la protezione dei dati di carattere personale.³⁵⁵

³⁵¹ Pasquale E., *The black box society. The secret algorithms that control money and information*, Harvard University Press, London, 2015.

³⁵² In questo senso, alla luce del *leading case* Cassazione 3769/1985, ogni soggetto ha interesse, meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato con la sua vera identità. L'identità infatti, secondo la Cassazione, "*rappresenta una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni, per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando o appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome e agli altri segni distintivi, così come risulta designato dagli articoli 6 e 7 c.c. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dottrina, e il diritto all'identità, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra*".

³⁵³ Franceschelli V. (a cura di), *La tutela della privacy informatica*, Milano, 1998.

³⁵⁴ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³⁵⁵ Il considerando 1 del GDPR ricorda infatti che "*la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale*".

Il GDPR ha risposto al bisogno di armonizzazione globale in materia di *privacy* mediante il fondamentale e innovativo principio di applicazione territoriale estesa, statuito all'articolo 3 nel quale è stabilito che *“il presente Regolamento si applica [...] indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”*.³⁵⁶ Il GDPR sta infatti con il tempo diventando un *legal benchmark* globale, dopo Giappone, Brasile, Singapore e Canada, anche negli Stati Uniti si sta consolidando il consenso politico per la definizione di regole che siano il più possibile protettive per gli utenti che utilizzano servizi e prodotti digitali all'interno dei quali forniscono i loro dati riservati e personali.^{357 358} Questo è un dato particolarmente significativo poiché, nel contesto della regolamentazione digitale, è l'Europa a indicare la strada agli Stati Uniti, in particolare alla *Silicon Valley*, sede dei principali *player* globali Google, Apple, Facebook e Amazon.³⁵⁹ La *privacy* è un diritto fondamentale riconosciuto universalmente, ma nonostante questo ancora diverse Società multinazionali pensano che sulla bilancia tra diritti e profitti, questi ultimi valgono di più non solo della tutela delle informazioni personali ma anche della tutela della persona stessa. Infatti, spingersi oltre nella società digitale e superare il limite proiettandosi verso l'ignoto non spaventa più ma, anzi, diventa *“il maggior vanto dell'età moderna”*.^{360 361}

³⁵⁶ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 3.

³⁵⁷ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, 2019*, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³⁵⁸ Questo processo di armonizzazione globale è stato senza dubbio accelerato ancora prima della piena applicazione del Regolamento, durante l'aprile del 2018, in occasione dell'audizione al Congresso degli Stati Uniti a Washington, che ha interessato Zuckerberg in merito allo scandalo globale di *Cambridge Analytica* che ha evidenziato le carenze di regole esistenti idonee a tutelare i cittadini dall'abuso dell'utilizzo dei loro dati da parte di soggetti non autorizzati a farlo.

³⁵⁹ Significativa in questo senso, è la recente legge dello Stato della California, il *California Consumer Privacy Act of 2018* che entra in vigore nel 2020: questo è un segno evidente che anche negli Stati Uniti si è arrivati, sebbene lentamente e con ritardo, ad un processo di allineamento al GDPR.

³⁶⁰ Parole del filosofo Remo Bodei, in *Limite*, pubblicato a Bologna da Il Mulino nel 2016.

³⁶¹ In questo nuovo contesto industriale sarebbe utile ricordare il fatto che *“è la tecnologia che deve servire l'uomo, non l'opposto [...]”. Oggi lo scambio dati/privacy è esploso diventando un'arma dall'efficienza militare. Milioni di decisioni vengono prese in ogni istante in base ai nostri like, alle nostre conversazioni, ai nostri desideri e paure. I dati vengono assemblati e venduti. La conseguenza estrema è che le aziende conoscono i cittadini meglio di loro stessi. Questa sorveglianza di massa serve solo ad arricchire poche aziende che collezionano dati. Alcune grandi aziende tecnologiche si oppongono a ogni progetto di legislazione sulla privacy. Altre si dicono favorevoli in pubblico ma hanno un'idea diversa quando le porte sono chiuse. Alcuni dicono che con troppa privacy non ci sarebbe sviluppo tecnologico. Ma questa idea è falsa. È vero il contrario, non svilupperemmo il pieno potenziale della tecnologia senza la piena fiducia delle persone che la usano.”* Queste sono

Ciò che ora è necessario, è registrare un cambiamento radicale e globale nei confronti della resistenza passiva che fino adesso è stata registrata in diversi paesi del globo e la vecchia Europa deve tracciare la strada normativa ai Paesi che si stanno mostrando più restii al cambiamento. Sono più di 200 gli Stati all'interno dei quali la disciplina in materia di trattamento dei dati personali è soggetta alla *vis attractiva* del modello normativo comunitario del GDPR.

2. IL CONSENSO DEL MINORE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI.

All'articolo 4 del GDPR è definito il requisito del consenso al trattamento dei dati, che rappresenta il parametro della liceità del trattamento tutte le volte in cui questo non è connotato dal carattere della necessità.³⁶² L'articolo 7 del Regolamento detta una disciplina sia della fase immediatamente precedente a quella della prestazione del consenso sia a quella successiva, e quindi a quella di una possibile ed eventuale revoca. Per la prima fase il GDPR stabilisce che nel caso in cui il consenso dell'interessato sia prestato nel contesto di una dichiarazione scritta, riferita anche ad altre questioni, la richiesta di consenso deve essere prestata in forma comprensibile e facilmente accessibile, e soprattutto utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.³⁶³ Inoltre l'interessato, deve essere informato, prima che esprima il consenso, della sua facoltà di revocarlo in un secondo momento, senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.³⁶⁴ L'interessato ha infatti il diritto di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso; la revoca vale però solamente per il futuro, in quanto è espressamente previsto che essa non deve essere diretta a pregiudicare *“la liceità del trattamento basata sul consenso*

parole pronunciate il 24 ottobre del 2018 a Bruxelles da Mr. Tim Cook, CEO di Apple, durante la quarantesima Conferenza Internazionale delle Autorità di *Data Protection e Privacy* che riunisce le diverse Autorità di 115 Stati del globo.

³⁶² A norma dell'articolo 4 del GDPR per consenso dell'interessato si intende *“qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto del trattamento”*.

³⁶³ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 7.2.

³⁶⁴ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 7.3.

prima della revoca". Questa revoca inoltre non potrà essere soggetta a oneri o formalità ulteriori rispetto a quelle a cui è soggetto il consenso.

Sia la fase preconsensuale che la fase di revoca del consenso ricevono una disciplina particolarmente dettagliata da parte del GDPR, mentre, il consenso in sé è solamente definito dal Regolamento ma, non disciplinato in maniera compiuta. Un'unica disposizione espressa presente all'interno del Regolamento in tal riguardo, è prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 7 del GDPR il quale stabilisce che nella valutazione della liberalità o meno della prestazione del consenso si deve tenere in considerazione l'eventualità che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio possa essere condizionata "*alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto*".³⁶⁵

La norma nel caso di specie fa riferimento al caso in cui si verificano due situazioni: anzitutto che l'utente sia stato posto di fronte ad una scelta, nel caso in cui decida di prestare il consenso potrà usufruire del servizio altrimenti non potrà; in secondo luogo il consenso dovrà avere ad oggetto un trattamento di dati non necessario, proprio perché appunto non strettamente funzionale alla prestazione del servizio. La situazione appena descritta si verifica con una notevole frequenza: spesso, infatti, l'accesso a un servizio *online* è subordinato alla prestazione del consenso sia al trattamento dei dati da parte del gestore del servizio, che alla trasmissione di dati a parti terze, solitamente esterne ai fini. In questo caso quindi il legislatore europeo ha previsto che, se il consenso è prestato a queste condizioni, è ragionevolmente plausibile ritenere che questo non sia stato prestato liberamente.³⁶⁶

Questo approccio respinge la presunzione che il consenso dell'interessato sia privo del requisito della liberalità solo ed esclusivamente per il fatto che è un requisito necessario per accedere al servizio stesso; il consenso non sarà liberamente prestato

³⁶⁵ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 7.4.

³⁶⁶ Non si può definire come una presunzione ma, piuttosto, come un invito di fonte legislativa a prestare attenzione, tra le altre circostanze del consenso, anche a questa peculiare forma di condizionamento, definibile come un potenziale indice di una menomata libertà di decisione per l'utente.

nel momento in cui il servizio in questione sia indispensabile per l'utente o nel caso in cui il gestore sia obbligato a contrarre.^{367 368}

La liberalità nel prestare il consenso è implicita in tutti i casi in cui è presente un nesso di strumentalità tra il trattamento dei dati e il servizio offerto dal gestore: in questo caso, quindi, è legittima la condotta del gestore che condiziona l'erogazione del servizio al rilascio da parte dell'utente non solo dei suoi dati di registrazione, ma anche del consenso al relativo trattamento. Questo accade nel caso dei *social network*, in cui avviene una costante profilazione dei dati e delle preferenze di ogni singolo utente diretta ad organizzare i contenuti promozionali da rivolgere.³⁶⁹

L'impostazione delineata dal Regolamento è affine a quella adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo il quale *“il consenso [...] deve intendersi libero quando non è preimpostato e non risulta obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento”*.³⁷⁰

Il problema della liberalità in relazione alla prestazione del consenso è particolarmente complesso in relazione a uno dei trattamenti più delicati, quello

³⁶⁷ La prestazione del consenso da parte dell'utente si atteggia in questi casi come una sorta di prezzo da pagare per accedere al servizio, una condotta quindi sostanzialmente libera ma, necessaria per la realizzazione di un interesse del soggetto agente. Secondo la tassonomia delle situazioni giuridiche soggettive, si potrebbe parlare di un onere in senso tecnico del termine.

³⁶⁸ Patti S., Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, in Riv. Dir. Civ., 1999, secondo cui *“il problema pratico più rilevante [...] riguarda le ipotesi in cui alla prestazione del consenso venga subordinata dalla controparte la conclusione del contratto o la prosecuzione del rapporto. Da un lato, infatti, sarebbe agevole affermare che non può considerarsi libero il consenso prestato da chi non poteva fare a meno del bene o del servizio offerto dalla controparte. Dall'altro, non sembra ipotizzabile un obbligo a contrarre in capo a chi ritiene indispensabile per lo svolgimento della propria attività il trattamento dei dati dei partner contrattuali”*.

³⁶⁹ Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito di conseguenza un generale divieto di installazione di *cookies* di profilazione da parte dei gestori dei siti Internet, senza che prima sia fornita agli utenti un'informativa generale e senza che sia prestato da questi il loro consenso (si parla in questo caso di *behavioral privacy*). Questa informativa viene proposta agli utenti tramite un *banner* informativo e contiene *“l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso da altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso [...] comporta la prestazione del consenso all'utilizzo dei cookies”*. Questa soluzione è in linea con la normativa in tema di informazioni raccolte nei riguardi del contraente o utente di servizi di comunicazione elettronica, la quale prevede che l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale del contraente o utente e l'accesso a informazioni già archiviate, sono consentiti solo a condizione che il contraente o utente esprima il suo consenso una volta che sia stato informato (articolo 122 del d.lgs. 196/2003). Si tratta però comunque di un consenso richiesto secondo la logica del perdere o lasciare poiché rappresenta una *condicio sine qua non* del servizio.

³⁷⁰ Provvedimento del 4 luglio 2013 del Garante della *privacy*, intitolato Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto allo *spam*. Già nel 2010, il Garante si era spinto ben oltre i confini delineati dal Regolamento, affermando che *“non può definirsi libero, e risulta indebitamente necessitato, il consenso a ulteriori trattamenti di dati personali che l'interessato debba prestare quale condizione per conseguire una prestazione richiesta”*.

della profilazione. Si tratta di una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'impiego di questi, con il fine ultimo di valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, e più nello specifico, per analizzare o prevedere aspetti che riguardano il rendimento professionale, la salute, gli interessi, la situazione economica, il comportamento, gli spostamenti, l'affidabilità o l'ubicazione.³⁷¹ Il GDPR, nei confronti di questa prassi negli anni divenuta molto più frequente e rilevante - specialmente dal punto di vista economico - prevede delle forti restrizioni: ³⁷² l'articolo 22 del GDPR infatti sancisce il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa quindi la profilazione, che sia diretta a produrre effetti giuridici che lo riguardano o che incida sulla persona interessata in modo significativo.³⁷³

Questa regola generale è però limitata da una serie di eccezioni: il consenso esplicito dell'interessato, il caso in cui la decisione venga autorizzata dalla legge o sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento.³⁷⁴

In tema di consenso dell'interessato sia il legislatore europeo che quello nazionale hanno posto una particolare enfasi e attenzione al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione. Se è richiesto il consenso del minore al trattamento dei suoi dati, questo sarà lecito solo se il soggetto in questione avrà già compiuto 16 anni; nel caso invece di minore infrasedicenne, il consenso prestato potrà essere considerato se autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Il GDPR ha però previsto che gli Stati membri possono stabilire all'interno dei loro ordinamenti un'età differente purché questa non sia comunque inferiore ai 13 anni.³⁷⁵

³⁷¹ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 4.

³⁷² Secondo Rovigno in *Identità digitale: tra esigenze di condivisione e necessità di tutela "la rappresentazione dell'immagine di noi stessi che formiamo sulla rete è sempre più accurata, e più lo diventa, maggiore è il valore, anche economico, che essa acquista"*.

³⁷³ Maccaboni G., *La profilazione dell'utente telematico fra tecniche pubblicitarie e online e tutela della privacy*, in *Dir. Inf.*, 2001.

³⁷⁴ Mattioni M., *Profili civilistici dell'identità digitale tra tutela e accertamento*, in *AA.VV.*, *Identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino*, a cura di Pollicino O., Lubello V., Bassini M.

³⁷⁵ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 8.

Nell'esercizio di questa discrezionalità concessa dal legislatore europeo, quello nazionale, all'articolo 2-*quinqüies* del nuovo Codice Privacy, ha fissato a 14 anni il limite di età oltre il quale il minore potrà esprimere di persona il consenso al trattamento dei suoi dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione; al di sotto di quest'età il trattamento di dati per questi servizi sarà lecito solo nel caso in cui il consenso sia prestato da chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale.³⁷⁶

L'aspetto dell'età, particolarmente delicato e controverso, è stato subito compreso dalla piattaforma di messaggistica di *WhatsApp*, la quale prima della data di entrata in vigore del GDPR ne ha anticipato l'attuazione, senza aspettare le decisioni in materia da parte degli Stati membri. La scelta della piattaforma è stata quella di innalzare l'età per la necessità della prestazione del consenso al trattamento dei dati da parte dei genitori del minore, dai 13 anni ai 16; questo limite non comporta quindi un divieto di utilizzo per gli *under 16* ma, impone, l'autorizzazione dei genitori per poter usufruirne.^{377 378}

Sono pochi i *social network* attenti al rispetto della normativa comunitaria: questi prevedono un modulo appositamente predisposto per dare avviso della creazione di un account da parte di un soggetto avente età inferiore rispetto a quella consentita; in questo modo, grazie agli utenti, il *social network* sarà in grado di rimuovere il profilo non consentito.

Sempre l'articolo 2-*quinqüies* del nuovo Codice Privacy prevede che nel caso di offerta diretta ai minori dei servizi della società dell'informazione il titolare del trattamento dovrà impegnarsi a redigere le disposizioni con un linguaggio chiaro,

³⁷⁶ Codice Privacy, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “*Disposizioni l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR*”, articolo 2-*quinqüies*.

³⁷⁷ I propositi e le intenzioni dell'iniziativa intrapresa dalla piattaforma di *WhatsApp* non sono discutibili ma comunque nella pratica questa iniziativa non può essere attuata e controllata. Infatti, anche se è stato previsto un limite minimo di età più elevato rispetto al passato, non sono ad oggi stati previsti degli efficaci strumenti di controllo. Attualmente è infatti sufficiente un semplice *click* per dichiarare di essere in possesso dei requisiti che sono richiesti dagli *standard* della piattaforma. Non sono quindi mai stati previsti degli strumenti per individuare una falsa attestazione sulla propria età da parte del minore di 16 anni.

³⁷⁸ L'intuizione di *WhatsApp* è stata in grado di prevedere l'impatto che la vicenda di *Cambridge Analytica* riguardante l'uso delle informazioni personali degli utenti di Facebook per procedere alla micro-targettizzazione, avrebbe avuto nella società odierna.

semplice, significativo e quindi facilmente accessibile e comprensibile dal minore.³⁷⁹ La *ratio* di questa previsione risiede ovviamente nell'esigenza di rendere il consenso uno strumento quanto più efficace possibile rispetto all'interesse che tramite questo si vuole proteggere. Questo va quindi letto di conseguenza in un'ottica di effettività che richiede un'applicazione attenta non delle modalità di comunicazione che il titolare adotta nei confronti dei minori ma, piuttosto, dell'attitudine in concreto che riescono ad avere queste modalità nel raggiungere il minore diretto interessato.³⁸⁰

Una verifica in questo senso potrebbe essere realizzata mediante gli strumenti di analisi empirica che consentono di misurare l'attenzione nel momento in cui il minore presta il suo consenso; si tratta di strumenti già utilizzati anche dall'analisi economica del diritto specialmente nella materia consumeristica.³⁸¹ Ovviamente, data la particolarità dei processi di comprensione della psicologia infantile e soprattutto la loro continua e rapida evoluzione nel corso della maturazione psichica della persona, questi strumenti devono essere utilizzati con una particolare cautela.³⁸²

Per i nativi digitali la diffusione di Internet, ed in generale dell'intera area digitale, ha creato un complesso intreccio tra la realtà materiale e quella virtuale: le azioni compiute nella realtà virtuale, producono ormai effetti continui anche nella vita reale.³⁸³

A seguito dell'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si è iniziata a formare la consapevolezza che una maggiore tutela dei minorenni in ogni campo, fosse necessaria. Proprio negli stessi

³⁷⁹ Codice Privacy, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “*Disposizioni l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR*”, articolo 2-*quinquies*.

³⁸⁰ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³⁸¹ Caterina R., Psicologia della decisione e tutela del consumatore, in Anal. Giur. Economia, 2012.

³⁸² Stanzone P., Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Università degli Studi di Camerino Ristampe, 2018.

³⁸³ L'espressione *digital native* nasce dall'accostamento di due termini differenti: *digital* che significa relativo ai mezzi informatici e *native* che significa nativo. Quest'espressione viene spesso utilizzata nel contesto informatico e contrapposta a quella di *digital immigrants* utilizzata per indicare tutte le persone che, nel momento in cui si sono diffuse le nuove tecnologie, erano già adulte e hanno quindi riscontrato delle notevoli difficoltà per fare un utilizzo corretto di questi nuovi mezzi.

anni è esploso il fenomeno delle televisioni con la conseguente esposizione mediatica incontrollata dei bambini e la strumentalizzazione dei problemi che caratterizzano le generazioni più giovani al fine di farne spettacolo. Non a caso nel 1990 è stata approvata la Carta di Treviso diretta a cercare di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia.³⁸⁴ La Carta da una parte salvaguarda il diritto di cronaca, dall'altra pone l'accento sulla responsabilità che i mezzi di informazione hanno nella costruzione di una società che sia in grado di rispettare al massimo tutti i diritti dei bambini e degli adolescenti. Alla base di questa, infatti, è statuito il principio di difesa dell'identità, della personalità e dei diritti dei minorenni che sono vittime di reati o più in generale coinvolti in situazioni che potrebbero compromettere il loro armonioso sviluppo fisico e psichico. La Carta di Treviso è diventata parte integrante del testo Unico dei doveri del giornalista solo nel 2016, dopo gravi episodi di cronaca, ripetute violazioni dei diritti e mancata tutela dell'immagine dei minorenni.

Le modalità delle interazioni sociali tra i giovani sono notevolmente cambiate, in quanto l'accesso alla rete oggi è sempre possibile e ha mutato le coordinate spazio-temporali dell'esperienza quotidiana contraddistinta dall'interazione Internet-Mobile che tende ad estendere gli orizzonti delle comunicazioni interpersonali. Nonostante tutti gli effetti positivi che le nuove tecnologie riescono ad avere, queste nuove frontiere digitali lasciano delle tracce di dati personali visibili, ricercabili e monitorabili che possono dar luogo alla profilazione. Questo è ovviamente uno dei maggiori rischi a cui i minori possono andare incontro, poiché tendono a utilizzare le nuove tecnologie senza alcuna consapevolezza dei pericoli in cui possono incorrere prestando una scarsa attenzione e protezione ai loro dati personali.³⁸⁵ È per questo motivo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza prevede all'articolo 3 il principio del *best interest of the child*,

³⁸⁴ La Carta di Treviso è stata approvata nel 1990 dall'ordine dei giornalisti e dalla Fnsi, d'intesa con il Telefono Azzurro e con enti e Istituzioni della Città di Treviso. Questa fissa le regole deontologiche riguardanti i minorenni; questo documento è stato rivisto nel 2006 alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mondo dei media ed è stato modificato e aggiornato da ultimo nell'attuale versione approvata il 6 luglio del 2021. Questa Carta trae ispirazione dai principi e dai valori della Costituzione, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dalle normative internazionali ed europee e dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.

³⁸⁵ Boccia Artieri G., Carlo S., Farci M., Fenomenologia dei *social network*, goWare e edizioni Angelo Guerini e Associati, 2017.

secondo il quale la preminente considerazione del minore deve essere rispettata in qualunque questione, ed è quindi opportuno in questo caso che il legislatore rifletta sulle conseguenze delle scelte legislative riguardanti l'età per il consenso al trattamento dei dati dei minori.³⁸⁶ Tale principio è talmente radicato e fondamentale da comportare anche per i periodici sia cartacei che *online*, delle limitazioni circa la possibilità di trattare i dati personali, specialmente quelli sensibili, dei minori. I giornalisti sono tenuti a rispettare l'obbligo di non pubblicazione di informazioni o di immagini del minore se non nell'interesse soggettivo del minore stesso e sono tenuti a non pubblicare informazioni che potrebbero consentire l'identificazione del minore anche solo a livello locale.³⁸⁷

Il dibattito politico sul tema delle *privacy* rapportata ai minori, si basa sull'assunto che, i giovani, hanno una scarsa consapevolezza e insufficiente interesse nei confronti di temi come quello della tutela della loro identità e dei loro dati personali. In molti casi però, la questione non è da riferire all'interesse che i minori hanno per la tutela dei loro dati personali ma, piuttosto al fatto che, pur riconoscendo i rischi connessi ad un utilizzo improprio delle nuove tecnologie, non vogliono rinunciare alla visibilità che i *social media* gli possono offrire. Il GDPR quindi, ponendo un'età minima per agire liberamente al di sotto della quale è necessario l'intervento da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore, cerca di innalzare il livello di consapevolezza richiesto in queste situazioni.

La nostra società, infatti, potrebbe essere definita come società dell'immagine, in cui si sente spesso il bisogno di condivisione dello spazio privato in una "*piazza virtuale*" quale quella dei *social network* in cui i rischi, specialmente per i minori, sono notevoli. Il flusso continuo di informazioni ha notevolmente cambiato il comportamento degli individui, e le libertà e i diritti a loro connessi. La raccolta e l'utilizzo massivo dei dati avviene per diverse finalità da parte di diversi soggetti e ciò non solo ha modificato le potenzialità del controllo sociale ma ha aperto un nuovo mercato, quello dei dati personali; la raccolta dei dati dei minori in questo

³⁸⁶ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

³⁸⁷ Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.

nuovo mercato avviene principalmente grazie ai social network in cui le informazioni liberamente pubblicate spesso vengono trasformate in profitto.

Contrariamente allo strumento che lo precedeva, il GDPR predispone delle misure che sono finalizzate alla tutela dei minori nel mondo digitale; a tal proposito il considerando 38 infatti riconosce che i minori devono avere una specifica protezione per quanto riguarda la tutela dei loro dati personali poiché la loro consapevolezza dei rischi, rispetto a quella delle persone adulte, è minore.³⁸⁸ Nonostante la maggior importanza che è stata data ai minori all'interno dei diversi strumenti internazionali, il diritto all'identità personale, all'immagine e alla protezione dei dati personali non vengono trattati con esclusività e soprattutto non sono sempre menzionati, probabilmente per il fatto che questi strumenti risalgono a periodi in cui tali questioni non erano emerse in tutta la loro rilevanza.³⁸⁹

Il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, sottolinea come questi diritti potrebbero essere riconducibili all'articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, avente ad oggetto il diritto al rispetto della vita privata e familiare.³⁹⁰ Oltre questo, anche il diritto alla protezione dei dati personali potrebbe essere espressione dell'articolo 17: infatti se il diritto al rispetto della vita privata tutela la possibilità per gli individui di percorrere un iter di crescita e di sviluppo, è evidente che la diffusione di determinate informazioni personali potrebbero condizionare tali scelte e conseguentemente violare il relativo diritto.³⁹¹ La stessa Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza evidenzia come l'interesse del minore riguardante la non diffusione o esposizione pubblica delle sue immagini, sia collegato al diritto della persona a non subire interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata e familiare e al rispetto del principio del superiore interesse del minore.³⁹²

³⁸⁸ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, considerando 38.

³⁸⁹ *Krishnamurthy V., A tale of two privacy laws: the GDPR and the International Right to privacy, in AJIL Unbound*, 2020.

³⁹⁰ Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottato il 16 dicembre del 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

³⁹¹ Bonfanti M.E., *Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti, in Diritti umani e diritto internazionale*, 2011.

³⁹² Scaffidi Runchella L., *Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, Freedom, Security and Justice: European legal Studies, Rivista Giuridica di classe A*, 2021 n. 3.

La possibilità di controllare l'uso della propria immagine e dei propri dati personali è un aspetto centrale della tutela del minore contro l'eventualità di abusi.

Anche la Corte EDU, nella sua giurisprudenza, ha sottolineato come per potere “catturare” un'immagine occorre raccogliere il consenso dell'interessato fin dal momento della realizzazione dello scatto. Nel caso *Reklos c. Grecia* del 2009, la Corte EDU ha, infatti, chiarito che il semplice scatto di una fotografia da parte di una persona, indipendentemente dalla sua pubblicazione o diffusione, può influire sulla vita privata di una persona, che come tale deve essere tutelata.³⁹³

L'interferenza realizzata successivamente allo scatto di una fotografia è in determinate circostanze azionabile autonomamente, a prescindere dal fatto che l'interessato sia ritratto in uno stato che possa essere considerato degradante.^{394 395}

L'utilizzo del meccanismo del consenso e la fissazione, da parte del GDPR, a sedici anni della soglia minima per la prestazione autonoma del consenso, solleva dubbi circa la coerenza con le norme a tutela dei diritti umani e in particolare circa la sua idoneità di bilanciare adeguatamente la protezione dei dati dei minori, da un lato, e gli altri diritti fondamentali dall'altro.

Spesso negli atti di autodeterminazione informativa il consenso si riduce a un mero formalismo poiché è concreta l'impossibilità di essere realmente consapevoli delle politiche di privacy.³⁹⁶ In particolare i social network adottano un approccio incentrato su una scelta secca, del tipo “prendere” o “lasciare”, per cui gli utenti - specialmente i più giovani - di fronte a tale alternativa, tendono ad accettare delle politiche di privacy svantaggiose, pur non condividendole, al fine di non dover

³⁹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 15 gennaio 2009, ric. n. 1234/05, *Reklos e Davourlis c. Grecia*. Il caso originava da alcune fotografie, che ritraevano un neonato, incluso il suo volto, scattate all'interno di un'unità sterile di un ospedale da un fotografo professionista assunto dalla clinica privata allo scopo di preparare e offrire ai clienti i relativi servizi fotografici.

³⁹⁴ I fattori che solitamente la Corte di Strasburgo tiene in considerazione per le sue valutazioni lo scopo per il quale una fotografia è stata ottenuta, il successivo utilizzo che viene fatto da chi la scatta, la gravità dell'intrusione nella vita privata e le conseguenze che la pubblicazione della foto possono avere per il minore diretto interessato.

³⁹⁵ Nella sentenza *Reklos c. Grecia* del 2009, la Corte ha ritenuto la violazione degli articoli 6 e 8 della CEDU a causa del rigetto delle azioni intentate dai ricorrenti dinanzi alle giurisdizioni greche per lamentarsi dell'utilizzo delle fotografie del loro bambino appena nato senza il loro consenso.

³⁹⁶ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

sopportare i costi, in termini sociali, che potrebbero derivare dalla mancata fruizione del servizio.³⁹⁷

È però importante evidenziare che questa imposizione del limite di età potrebbe rischiare di rivelarsi una misura inefficace poiché potrebbe portare i minori ad aggirare le limitazioni della rete e a creare profili falsi: infatti impedire ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni di accedere ai servizi della società dell'informazione, come i *social network*, potrebbe generare un maggiore senso di curiosità nei loro confronti.

Inoltre, il controllo iniziale da parte del titolare della responsabilità genitoriale, effettuato al momento della creazione del profilo sui *social*, ha poco valore, nell'ipotesi in cui successivamente la piattaforma consenta al minore di modificare in autonomia le impostazioni di privacy o di disattivare altre misure di protezione impostate dall'adulto, come ad esempio la navigazione protetta.^{398 399}

Una soluzione per un'efficace protezione di tutti i minori risiede principalmente nell'introduzione di disposizioni che obbligano i fornitori di servizi e le piattaforme *social* a utilizzare dei meccanismi tecnologici che siano in grado di precludere completamente ai minori la possibilità di attivare operazioni potenzialmente dannose per loro.^{400 401}

³⁹⁷ Caggiano I.A., *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Il Mulino, 2018.

³⁹⁸ Macenaite M., Kosta E., *Consent for processing children's personal data in the EU: following in US footsteps? In Information and Communications technology Law*, 26:2, 2017.

³⁹⁹ La disciplina relativa alla verifica dell'età dell'utente è controversa. Infatti, l'articolo 8.2 del GDPR prevede che il titolare del trattamento deve compiere ogni ragionevole sforzo per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, in funzione della tecnologia disponibile. Questa previsione sembra però approssimativa per il fatto che non sono specificati i criteri per valutare cosa costituisce "*consenso verificato*" o "*sforzo ragionevole*". Non è chiaro se il significato di questa previsione deve essere ricostruito in termini di obbligo di risultato o di mezzi. Per questo motivo non si può escludere che ai minori sia consentito accedere alle diverse piattaforme in modo anonimo o pseudo-anonimo, eventualità che rappresenta il principale rischio emergente. Per tale ragione, ai sensi dell'articolo 40.2 lett. G) del GDPR, le autorità di protezione dei dati personali o gli organismi a livello dell'Unione europea dovrebbero sviluppare delle chiare linee guida, prevedendo adeguati meccanismi di verifica come ad esempio l'utilizzo di una carta di credito che contempra per ogni singola operazione una notifica al suo titolare; la connessione del genitore con il personale dell'applicazione, del programma o della piattaforma tramite video conferenza; la verifica dell'identità del genitore per mezzo del documento di identità.

⁴⁰⁰ Livingstone S., Stoilova M., Nandagiri R., *Children's data and privacy online: Growing up in a digital age*, Gennaio 2019, *Media and communications*.

⁴⁰¹ A tal riguardo la Commissione europea ha invitato le imprese che operano nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione ad accertarsi che i diritti dei minori, compresi quelli relativi alla tutela della vita privata, alla protezione dei dati personali e all'accesso a contenuti adeguati all'età, siano compresi nei prodotti e nei servizi digitali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. L'approccio regolatorio dovrebbe inoltre essere affiancato da percorsi

2.1 LA GIURISPRUDENZA ITALIANA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEI MINORI.

Già prima dell'avvento di Internet, l'articolo 96 della legge 633/1941 sul diritto d'autore ha stabilito che *“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”*.⁴⁰² Questo discorso si applica indiscriminatamente a ogni individuo: infatti il diritto all'immagine è un diritto della personalità fondamentale e inalienabile; per i minori poi si pone a maggior ragione la necessità di una tutela, per il fatto che si tratta di soggetti per cui la lesione di questo diritto potrebbe portare a danni nello sviluppo della propria identità e personalità. Proprio per rendere la loro protezione, da ogni genere di interferenze, effettiva, il discorso si è spostato sul fronte della tutela della loro vita privata, tutelata a livello internazionale dall'articolo 16 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.⁴⁰³

Una forma importante e fondamentale della tutela dei minori è stata elaborata a livello giurisprudenziale nel nostro paese: è infatti principio consolidato, la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione dei loro figli minori sui *social*.

Un caso di particolare rilevanza è stato giudicato dal Tribunale di Rieti definito con sentenza emessa nel marzo del 2019; Da.Ia. contraeva matrimonio con la ricorrente Il.Lo. nel giugno del 2000 e dall'unione nascevano due bambini.⁴⁰⁴ I coniugi si separavano consensualmente e successivamente nel 2018 divorziavano, i figli venivano affidati congiuntamente ai genitori ma, venivano collocati presso la madre ricorrente. Già prima del divorzio, la compagna del padre era solita pubblicare sul suo profilo Facebook e su altri *social network*, delle foto ritraenti i due figli minorenni e della ricorrente con commenti negativi indirizzati a loro, nonostante spesso non venissero fatti i loro nomi. La madre dei bambini in seguito a tali

educativi e formativi diretti ad aumentare il livello di consapevolezza dei giovani internauti e a incrementare il livello di alfabetizzazione digitale e mediatica sia dei minori che dei loro genitori.

⁴⁰² Legge 22 aprile del 1941 n. 633, pubblicata in GU il 16 luglio del 1941, articolo 96.

⁴⁰³ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, Articolo 16: *“Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”*.

⁴⁰⁴ Tribunale di Rieti, sezione civile, del 6 marzo 2019.

comportamenti posti in essere dalla compagna dell'ex marito inoltrava una formale diffida a mezzo di raccomandata, in seguito alla quale questa rimuoveva foto e commenti negativi; in un secondo momento però, la pubblicazione delle foto dei minori riprendeva, seppur con il viso di questi oscurato. A seguito di questi avvenimenti, in sede di divorzio congiunto, la ricorrente pretendeva l'inserimento di una condizione riguardante la pubblicazione di fotografie dei suoi figli minori sui *social network*, la quale era consentita “*esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo il consenso congiunto di entrambi i genitori*”. Nonostante l'inserimento di questa clausola, dopo il divorzio la pubblicazione riprendeva, sia su Facebook che su Instagram, spesso anche senza l'oscuramento del volto dei minori. Secondo la ricorrente la pubblicazione senza scopo di lucro di immagini dei minori integra la violazione dell'articolo 10 c.c.⁴⁰⁵, degli articoli 4,7,8,145 del d.lgs. 196/2003⁴⁰⁶ e degli articoli 1 e 16.1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York.⁴⁰⁷

Il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine in quanto, l'inserimento di foto di minori sui *social network*, costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, determinando la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone sia conosciute che non, le quali potrebbero essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini, non potendosi nel caso di specie trascurare il pericolo che qualcuno possa trarre da queste immagini del materiale pedopornografico da mettere in circolazione su Internet.

La parte resistente, ossia l'attuale compagna dell'ex marito, per difendersi, assumeva che il *periculum* dovesse essere presente non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in tutto il corso della causa; inoltre quanto alla pubblicazione delle foto, la medesima sosteneva che le foto dei minori erano state rimosse sin dal gennaio del 2019, in seguito alla diffida inoltrata da parte della

⁴⁰⁵ L'articolo 10 del Codice civile è rubricato abuso dell'immagine altrui e dispone che “*qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni*”.

⁴⁰⁶ D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “*disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR*”.

⁴⁰⁷ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989.

ricorrente; quanto ai commenti, si tratta di presunti commenti offensivi da parte di soggetti terzi sui quali la stessa assumeva di non poter aver nessuno controllo preventivo.

Dunque, secondo la parte resistente la fattispecie in esame denota una totale assenza di un qualsiasi elemento (e specialmente di quello del *periculum*) che potrebbe giustificare il ricorso alla tutela in via di urgenza.⁴⁰⁸ Secondo la parte ricorrente però, a fronte delle allegazioni e della produzione documentale da questa prodotta, la difesa della resistente si è semplicemente limitata ad insistere sull'insussistenza del *periculum* ma, non ha specificatamente contestato le ulteriori circostanze evidenziate nell'atto introduttivo.

Essa ha sottolineato come con l'evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del *web*, lo scenario normativo, adattabile al caso di specie, è mutato. Infatti, il considerando 38 del GDPR dispone la specifica tutela dei minori relativamente ai loro dati personali, in quanto, rispetto agli adulti, possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia. L'articolo 8 dello stesso Regolamento, infatti, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, prevede che il trattamento dei dati personali del minore sarà considerato lecito solo se il minore ha 16 anni e questo ha espresso il suo consenso in merito; se l'età è inferiore ai 16 anni, allora il trattamento dovrà essere autorizzato da parte dei genitori. Queste considerazioni in punto di *fumus boni iuris* della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, sono ulteriormente rafforzate dalla circostanza che, in sede di divorzio congiunto, i due genitori hanno espressamente stabilito che la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network potrà essere consentita esclusivamente a loro e non a terze persone, a meno che entrambi non abbiano prestato espresso consenso. Con questa previsione quindi i due ex coniugi hanno regolamentato, nel principale interesse dei loro figli, le modalità attraverso cui fosse possibile diffondere le immagini ritraenti i loro figli sul *web*.

⁴⁰⁸ I requisiti del *fumus* e del *periculum* nel caso in analisi dovranno essere valutati tenendo conto di elementi quali l'a-territorialità della rete, che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso delle immagini e conversazioni simultanee, nonché la possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con un pubblico potenzialmente mondiale e globalizzato, per un tempo non circoscrivibile.

È confermata quindi la sussistenza del *periculum in mora*, per il fatto che l'inserimento di foto di minori sui *social network* deve essere considerata un'attività pregiudizievole date le caratteristiche proprie della rete Internet. Il *web*, infatti, consente la diffusione dei dati personali e delle immagini con una velocissima rapidità, rendendo difficile e spesso inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi. L'inserimento di foto di minori sui *social network* costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per questi, in quanto potrebbe determinare la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e sconosciute, le quali potrebbero essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto *online* dalle quali con procedimenti di fotomontaggio possono trarre materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati: il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui *social network*.

Alla luce quindi di queste considerazioni, il Tribunale di Rieti ha accolto il ricorso, condannando la resistente alla rimozione dai suoi profili *social* delle immagini relative ai due minori, e alla contestuale inibitoria della futura diffusione delle immagini in assenza del consenso di entrambi i genitori.

Un secondo caso rilevante in questo ambito, ha ad oggetto un'ordinanza pronunciata nelle more di un procedimento di divorzio che vedeva contrapposti due genitori di un minore ultra sedicenne, ai quali all'esito della separazione era stata sospesa la responsabilità genitoriale, con conseguente nomina di un tutore da parte del giudice tutelare⁴⁰⁹ ⁴¹⁰. Questa decisione era stata assunta dal Tribunale in ragione delle condotte gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, realizzate da parte di entrambi i genitori ma, in particolare, dalla madre. Questa, infatti, era solita pubblicare sui *social network* immagini e dettagli di ogni tipo legati alla vita privata del figlio, con diversi riferimenti e commenti legati ad una complessa vicenda giudiziaria che lo vedeva come protagonista e in questo modo

⁴⁰⁹ Tribunale di Roma, sezione I civile, del 23 dicembre 2017.

⁴¹⁰ Ai sensi dell'articolo 357 c.c. il tutore ha la cura della persona del minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili e ai sensi dell'articolo 371.1 c.c., il giudice su proposta del tutore delibera tra l'altro sugli studi del minore, sentiti i parenti più prossimi.

quindi, violava la riservatezza del minore esponendolo apertamente e in modo continuo ai commenti spregevoli dei suoi coetanei.⁴¹¹

In ragione di tali condotte tenute da entrambi i genitori, il giudice intimava alla madre l'interruzione della continua diffusione di informazioni riguardanti la vicenda familiare, i quali erano diventati talmente insistenti da portare il ragazzo a voler lasciare l'Italia per proseguire gli studi negli Stati Uniti d'America in cui, a suo giudizio, avrebbe potuto trovare un ambiente più accogliente. Due diverse brevi esperienze all'estero, effettuate dal minore in periodi estivi precedenti, avevano avuto infatti effetti positivi sul ragazzo, il quale ha più volte affermato di essere felice, di avere potuto finalmente fare le stesse cose che i suoi coetanei facevano normalmente in Italia, dopo essere stato profondamente ferito dal fatto che era passato agli occhi di tutti, per colpa della madre, per "malato" e che i suoi compagni sapevano costantemente in tempo reale tutto ciò che riguardava la sua vita privata. In considerazione dell'età del minore, 16 anni, la sua volontà ha assunto elevata rilevanza. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito alla rilevanza da attribuire alla volontà del minore, questa va tenuta in considerazione quando è *"esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva"*.^{412 413}

⁴¹¹ Il figlio che ha raggiunto i 16 anni, se deduce un disagio nella diffusione, da parte della madre, di immagini, notizie e dettagli relative alla vicenda giudiziaria che lo riguarda, può chiedere e ottenere che il giudice istruttore ordini alla madre di rimuovere dai *social network* ogni dato personale relativo al figlio e alla vicenda processuale relativa al minore inseriti dalla stessa sui *social network*.

⁴¹² Corte di Cassazione sentenza n. 5237 del 2014.

⁴¹³ Questa disposizione è, peraltro, perfettamente in linea con il quadro normativo italiano vigente che attribuisce ai c.d. grandi minori, quelli che abbiano raggiunto i 16 anni di età, ampi margini di autodeterminazione come ad esempio la possibilità di interrompere il percorso scolastico stante la cessazione dell'obbligo, di svolgere attività lavorativa, di contrarre matrimonio seppure a determinate condizioni, di riconoscere figli, di prestare il consenso al riconoscimento del genitore e di accedere all'interruzione di gravidanza. Un secondo indice di rilevo della volontà dei minori che abbiano compiuto sedici anni si desume dalla disciplina internazionale, in particolare la Convenzione dell'Aja 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori. Il limite fissato per la considerazione della maggiore capacità è quello dell'autodeterminazione dei ragazzi che hanno raggiunto tale età, nonché delle difficoltà che si prospetterebbero in sede esecutiva, in quanto qualunque provvedimento pur se eseguito potrebbe esporre al rischio di fuga volontaria da parte del ragazzo. In questi termini è comunque orientata la prevalente giurisprudenza di merito quando afferma che *"secondo la letteratura di settore esperta in materia, i minori possono essere distinti in cd. petits enfants e cd. grands enfants: per i primi, prevale l'esigenza di protezione; per i secondi, l'esigenza di esercitare i diritti di libertà, in questa seconda categoria rientra il sedicenne, il quale,*

Nella valutazione dell'interesse del minore, è stata presa in considerazione la sua ferma opposizione nel voler proseguire gli studi in Italia; il venir meno dell'obbligo scolastico ha creato una situazione di stallo insuperabile in quanto il diniego all'iscrizione nella scuola statunitense avrebbe determinato la brusca interruzione del percorso di studi superiori. La frequentazione della scuola all'estero avrebbe consentito al minore di avere la possibilità non solo di concludere il ciclo di studi superiori, ma anche di ampliare le future possibilità occupazionali, maturando esperienza internazionale e accrescendo le conoscenze linguistiche, con possibilità di instaurare rapporti sociali in ambiente nuovo. Nel caso in analisi quindi, il giudice tutelare ha emesso l'autorizzazione al trasferimento, e al minore è stata concessa l'iscrizione nell'istituto scolastico statunitense per seguire un percorso scolastico privo delle pressioni mediatiche alle quali era sottoposto in Italia.

Inoltre, a tutela del superiore interesse del minore, è stato disposto che, al fine di evitare la diffusione di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, la madre dovesse cessare immediatamente la diffusione di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali del figlio e alla vicenda giudiziari inerente al figlio, sui *social network*.

Per evitare che contenuti analoghi possano essere diffusi da terzi, il tutore è stato autorizzato a diffidare soggetti terzi, oltre alla madre, dal diffondere informazioni riguardanti il minore; al tutore è stata altresì attribuita la facoltà di richiedere anche a terzi la rimozione di contenuti e, ai gestori dei motori di ricerca, la deindicizzazione di informazioni relative al minore.⁴¹⁴

La pubblicazione delle immagini senza il consenso del minore è lecita solo in alcune situazioni e una di queste riguarda il caso in cui la produzione è collegata a fatti di interesse pubblico rilevanti.⁴¹⁵ La pubblicazione quindi in questi casi sarà lecita ma

infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato." (Tribunale di Milano sez. IX civ., 14 aprile 2014).

⁴¹⁴ Al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi di fare a carico dei genitori, viene prevista l'*astreinte* di cui all'articolo 614-bis c.p.c. che dispone che in caso di mancata ottemperanza della madre all'obbligo di interruzione della diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei *social network*, ovvero di mancata ottemperanza all'obbligo di rimuovere tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l'importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere.

⁴¹⁵ Il Garante della *privacy* ha infatti sottolineato come la tutela della *privacy* dei minori prevale sempre sul diritto di cronaca; tuttavia, in alcuni casi, i giornalisti possono diffondere immagini di minori per motivi di rilevante interesse pubblico. Il giornalista avrà però sempre la "*responsabilità*

il giornalista sarà tenuto a rispettare i limiti imposti dalla Carta di Treviso: non possono quindi essere pubblicati degli elementi che anche in modo indiretto potrebbero portare alla sua identificazione; la tutela del minore è estesa anche a fatti che non sono reati; è necessario prestare una particolare attenzione alle immagini pubblicate al fine di evitare che ci possano essere strumentalizzazioni di notizie da parte degli adulti.

2.2 CRITICHE ALL'EFFICACIA DEL CONSENSO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il consenso è la base giuridica per il trattamento dei dati personali ma spesso è difficile comprendere quale sia la sua effettiva funzione e perché il legislatore l'ha previsto. La scelta di accostare il consenso ad altre "cause di liceità", è ovviamente significativa del ruolo che il legislatore ha voluto attribuire al potere decisionale del singolo.⁴¹⁶

Una prima funzione che può essere attribuita al consenso è quindi quella di strumento di controllo da parte della persona diretta interessata, su aspetti strettamente connessi alla sua personalità e ai suoi dati personali. Infatti per la realizzazione di ciò è però necessaria una lettura dell'informativa che rende note all'interessato le finalità del trattamento e gli fa conoscere i suoi diritti.⁴¹⁷ Nonostante questo sia l'obiettivo del legislatore, è facile sottolineare come oltre al fatto che spesso vi è un notevole disinteresse per la lettura di qualsiasi tipo di informativa o condizioni generali del trattamento dei dati, l'oggetto dell'informativa tende ad essere percepito dal diretto interessato come estraneo al

di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso".

⁴¹⁶ In ambito europeo, infatti, la configurazione come libertà fondamentale della protezione dei dati, ha fatto in modo che questo potesse significare libertà di autodeterminazione del singolo della propria personalità.

⁴¹⁷ Secondo Miglietti L., in *Il diritto alla privacy nell'esperienza giuridica statunitense ed europea, "l'accentuazione e la formalizzazione dell'informazione come un obbligo preciso e stabilito che sia preliminare alla manifestazione di volontà del diretto interessato, richiama l'indirizzo di politica legislativa che vede nel riequilibrio dell'asimmetria informativa il criterio ottimale per l'allocatione delle risorse, e quindi per le scelte individuali"*. Questa coincidenza di indirizzo politico è ancora più evidente nel sistema statunitense, che adotta una legislazione per molti aspetti meno incisiva e meno organica, per il fatto che la disciplina della *privacy* costituisce un aspetto della protezione del consumatore, su cui vigila la *Federal Trade Commission*.

servizio o comunque come non centrale rispetto all'operazione che sta compiendo.⁴¹⁸ Infatti spesso la lettura dell'informativa e la prestazione del consenso, specialmente da parte dei minori, tendono ad essere un passaggio "obbligato" che l'utente propende a fare con fatica solo ed esclusivamente per l'ottenimento del bene o del servizio a cui il trattamento dei dati personali è finalizzato.⁴¹⁹ Seguendo quindi questa tesi, né il consenso né l'informativa sono idonei ad agevolare il controllo preventivo da parte dell'interessato sui dati personali forniti. Quindi una volta quindi individuata la *ratio* del consenso, è necessario capire se questo costituisce uno strumento efficace rispetto alla verifica della normativa o all'effettività della tutela.⁴²⁰ Si deve quindi verificare se la prestazione del consenso sia idonea ad assicurare la realizzazione dell'esercizio del diritto dell'interessato all'autodeterminazione rispetto al diritto fondamentale della protezione dei dati personali. La verifica deve essere fatta mediante studi comportamentali, ed è stato ampiamente dimostrato che vi è un bassissimo tasso di lettura delle informative; in materia di *privacy*, infatti, le decisioni assunte non sono spesso razionali e soprattutto non costituiscono sempre delle scelte consapevoli.⁴²¹ ⁴²² Spesso avviene infatti che la decisione sul trattamento dei dati, viene influenzata dalla percezione errata che l'individuo ha in quel momento delle sue capacità di controllo di un determinato momento o, dal tipo di servizio a cui si può accedere prestando l'informativa, o ancora più in generale, dall'incapacità della mente

⁴¹⁸ Caggiano I.A., Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, Fascicolo 1, gennaio 2018.

⁴¹⁹ L'informativa propedeutica al consenso quindi in questo caso assume il ruolo non tanto di colmare asimmetrie informative nel rapporto tra due soggetti, quanto di avvio del controllo dell'interessato al procedimento in cui si concreta l'attività di trattamento.

⁴²⁰ Con efficacia della normativa si intende il riferimento alla verifica, attraverso criteri e strumenti di indagine economici e sociali, delle capacità delle norme giuridiche della realizzazione degli scopi che si prefiggono. Con l'effettività invece si implica la misura del grado di corrispondenza dei mezzi di tutela agli interessi tutelati, utilizzando i medesimi criteri di valutazione. Nonostante queste minime differenze, i due termini possono essere usati nel caso di specie come sinonimi.

⁴²¹ Caggiano I.A., Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, Fascicolo 1, gennaio 2018.

⁴²² Infatti, spesso gli interessati, sebbene in un primo momento hanno affermato di desiderare un alto grado di *privacy*, successivamente prestano il loro consenso per scambiare i loro dati per un minimo vantaggio o ricompensa.

umana, specialmente nel caso dei minori, di fare un'analisi dei costi e benefici caso per caso. Si parla in questo caso di razionalità limitata.^{423 424}

Un ulteriore dato che induce a ritenere che la prestazione del consenso al trattamento non sia così significativa, è il carattere routinario di questa attività, viene richiesto frequentemente di cliccare su qualche opzione di consenso e il livello di attenzione nel momento della prestazione quindi, inevitabilmente si abbassa notevolmente.⁴²⁵

Considerando ciò, deve essere ritenuto dubbio il ruolo che il consenso può prestare per il diritto del singolo alla protezione dei suoi dati personali. Il legislatore europeo e l'Autorità di settore hanno quindi provato a migliorare la situazione, con scarsi risultati, prevedendo delle articolate qualificazioni del consenso e semplificando e potenziando la trasparenza informativa;⁴²⁶ il semplice miglioramento dell'informativa non è stato comunque sufficiente per incidere sulla consapevolezza di tutti gli utenti, specialmente di quelli più giovani.⁴²⁷

Resta fermo quindi il riferimento alla complessa realtà della circolazione dei dati, al mondo senza confini dei *big data* e alle regole tecniche di funzionamento della gestione dei dati personali degli utenti, tutti fenomeni che rendono il consenso una

⁴²³ Caggiano I.A., Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, Fascicolo 1, gennaio 2018.

⁴²⁴ Questa razionalità limitata dell'individuo è amplificata nel caso in cui oggetto della sua decisione sia il trattamento dei dati personali, in quanto sia il carattere astratto del concetto sia le sue conseguenze, rendono i dati personali oggetto di comunicazione e spiegazione non facile per il semplice fatto che l'informatica obbligatoria non ha quasi mai ad oggetto le conseguenze negative derivanti dal trattamento.

⁴²⁵ Caggiano I.A., Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, Fascicolo 1, gennaio 2018.

⁴²⁶ Nel nostro ordinamento negli anni si sono registrati diversi provvedimenti dell'Autorità Garante in tema di sanzioni per l'informativa non somministrata o scorretta, tra cui anche richieste di adeguamenti da parte di imprese extra-UE, come nel caso di Google. L'azienda americana ha accettato di conformarsi alle prescrizioni mosse dal Garante italiano nel 2013 in relazione all'informativa fornita: in primo luogo il miglioramento e la differenziazione delle *privacy policies* in relazione ai diversi servizi forniti, il consenso ex ante per finalità di profilazione, e infine adattamenti in materia di archiviazione e cancellazione dei dati.

⁴²⁷ Inoltre, la prestazione ex ante del consenso qualificato al trattamento, sebbene rappresenti l'idea dell'autodeterminazione del singolo sulle informazioni a lui relative conformemente al modello teorico dei diritti fondamentali, non è comunque in grado di limitare i rischi della diffusione dei dati, specialmente per la complessità di governo del mercato degli stessi. Molti dei rischi per la protezione dei dati sono connessi alla profilazione o, in ogni caso, all'aggregazione dei dati da parte di più soggetti nel tempo ed è impossibile per l'individuo prevedere al momento della isolata prestazione del consenso i costi e i benefici del trattamento.

modalità non del tutto adatta a prevedere il controllo e il tracciamento dei dati personali da parte dell'interessato.⁴²⁸

3. DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE ALL'EQUILIBRIO TRA *PARENTAL CONTROL* E TUTELA DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE.

Attualmente la tutela del minore si può manifestare attraverso un controllo educativo nei confronti dei figli, espressione di responsabilità genitoriale.⁴²⁹ Questo controllo è manifestazione della responsabilità genitoriale a cui, in seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie, oltre alle tradizionali modalità, si è aggiunto un controllo tecnologico, il cosiddetto *parental control*, che i genitori possono predefinire su tutti i sistemi operativi dei dispositivi informatici utilizzati dal bambino. Il *parental control* è il sistema che permette al genitore sia di monitorare o bloccare l'accesso del bambino a determinate attività del computer, che possono essere pericolose per lui, sia di impostare la durata massima di utilizzo del dispositivo informatico.⁴³⁰

L'obbligo di controllare l'accesso a Internet nei tempi e nei contenuti può rientrare nel concetto più ampio di responsabilità genitoriale. Infatti, l'obbligo di vigilanza dei genitori nei confronti dei figli nell'uso delle tecnologie, in particolare di Internet, può essere desunto dalla lettura in combinato disposto delle disposizioni degli articoli 147, 316 e 2048 del Codice civile, e dagli orientamenti giurisprudenziali sul dovere di vigilanza dei figli minori a carico dei genitori. Sono diversi gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali il genitore, per essere esonerato dalla responsabilità civile per non aver adempiuto all'obbligo di vigilanza sul figlio

⁴²⁸ Caggiano I.A., Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, Fascicolo 1, gennaio 2018.

⁴²⁹ La nozione di responsabilità genitoriale ha sostituito quella di "*potestà genitoriale*" ed è stata introdotta dal d.lgs. 154/2013 che ha riscritto gli articoli 315 e seguenti del Codice civile. Da un lato ha meglio identificato i doveri dei genitori nei confronti dei figli, dall'altro ha evidenziato i doveri dei figli nei confronti dei genitori. La responsabilità genitoriale sussiste in tutti i casi in cui vi siano figli, indipendentemente dal fatto che siano nati all'interno o all'esterno del matrimonio.

⁴³⁰ Il controllo parentale può essere applicato a qualsiasi dispositivo e su tutti i sistemi operativi più comuni come Windows, Android, Apple e Linux, sulle linee telefoniche, sui videogiochi e anche sui motori di ricerca più spesso utilizzati.

minore, ai sensi dell'art. 2048 c.c., deve dimostrare sia di aver impartito una corretta educazione al figlio, sia di aver correttamente vigilato su di lui. Non è del tutto inopportuno, infatti, imporre ai genitori l'uso di filtri parentali che possano contenere i pericoli legati alla libera circolazione dei minori su Internet, in ottemperanza all'obbligo di supervisione di cui all'art. 2048 c.c..⁴³¹

In questo senso, un importante caso giurisprudenziale del Tribunale di Teramo ha affermato la necessità di un'attività di controllo da parte dei genitori sui figli, e più precisamente ha sottolineato che essi, per essere esenti da responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c., devono dimostrare positivamente di aver adempiuto all'onere educativo indicando ai propri figli le regole, le conoscenze e i comportamenti adeguati da tenere.⁴³² È inoltre necessario che i genitori forniscano gli strumenti indispensabili per la costruzione di rapporti umani realmente significativi per contribuire alla migliore realizzazione della loro personalità, e che poi verifichino effettivamente e concretamente che i figli abbiano assimilato l'educazione impartita, con la conseguenza che la reiterazione dei comportamenti posti in essere possano poi essere indice del grado di attuazione di tale opera di verifica.⁴³³

Ancora più recentemente, il Tribunale di Rieti, nel 2019, ha affermato che, in caso di danno cagionato dal minore, i genitori devono provare di aver impartito al figlio un'educazione adeguata alle sue condizioni sociali e familiari, nonché di aver esercitato una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere i comportamenti non corretti, ai sensi dell'art. 147 c.c..⁴³⁴

Allo stesso tempo ci si deve però chiedere se sia del tutto legittimo da parte un genitore controllare il figlio nell'uso di Internet operando una stabile interferenza nella sua privacy. Da una parte, infatti, i genitori sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti della responsabilità genitoriale e devono quindi proteggere i propri figli da fenomeni come la pedofilia, il *child-grooming*, e il *cyberstalking*; dall'altra parte

⁴³¹ D'Ambrogio F., "*Parental control*": accorgimenti tecnici per escludere da parte dei minori la normale fruizione di contenuti classificati a visione non libera, in L. Gatt., *Il diritto di famiglia nell'era digitale*, Pacini, 2019.

⁴³² Tribunale di Teramo, sezione civile del 16 febbraio 2012.

⁴³³ Aulino L., *Minors and new technologies: from parental responsibility to parental control in balancing with the child's right to personality*, *European journal of privacy law & technologies*, 2/2019.

⁴³⁴ Tribunale di Rieti, sezione civile, del 6 marzo 2019.

invece, i genitori sono obbligati a rispettare la personalità del bambino e le libertà che gli sono riconosciute, sia a livello costituzionale che internazionale.

In questo senso, infatti, l'articolo 16 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tutela la *privacy* del minore e l'articolo 17, della stessa Convenzione, pone l'accento sulla funzione esercitata dai mezzi di comunicazione di massa e assicura che gli Stati tutelino il diritto del fanciullo di accesso alle informazioni e ai materiali, soprattutto se volti a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale e la sua salute fisica e mentale.⁴³⁵ Deve essere ritenuto legittimo il potere di controllo sul proprio figlio, da parte dei genitori, non inteso come diritto illimitato di monitorare l'uso che il minore fa delle tecnologie, ma come una misura ragionevole e proporzionata all'età dello stesso; tutto questo deve essere fatto al fine di evitare che la vigilanza dei genitori sui minori *online* si trasformi in una forma di *cyberstalking*.

La necessità di garantire la tutela della personalità del minore *online* emerge chiaramente ancora di più nell'attuale contesto storico, in cui si è sempre connessi e in cui l'età di accesso a Internet è sempre più bassa.⁴³⁶ Il GDPR ha infatti introdotto una disciplina specifica per la tutela delle informazioni personali dei minori, la cui difesa deve risultare rafforzata e differenziata; le disposizioni introdotte dal Regolamento sono infatti una novità in quanto la precedente direttiva in materia di tutela dei dati personali non prevedeva delle disposizioni specifiche sull'età dei minori.⁴³⁷

⁴³⁵ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, articolo 17.

⁴³⁶ D'Ambrogio F., "Parental control": accorgimenti tecnici per escludere da parte dei minori la normale fruizione di contenuti classificati a visione non libera, in L. Gatt., *Il diritto di famiglia nell'era digitale*, Pacini, 2019.

⁴³⁷ In effetti, il considerando 38 specifica che "*i bambini meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle garanzie in questione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale protezione specifica dovrebbe, in particolare, riguardare l'uso di dati personali di minori per scopi di marketing o di creazione di profili personali o di utenti e la raccolta di dati personali con riferimento a minori quando si utilizzano servizi offerti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel contesto di servizi di prevenzione o di consulenza offerti direttamente a un minore*". Anche il considerando 58 specifica che: "*dato che i bambini meritano una protezione specifica, qualsiasi informazione e comunicazione, quando il trattamento è rivolto a un bambino, dovrebbe essere in un linguaggio chiaro e semplice che il bambino possa facilmente comprendere*", una regola che è anche inclusa nell'articolo 12 del Regolamento il quale afferma che: "*il responsabile del trattamento adotta misure adeguate per fornire all'interessato le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e 34 relative al trattamento in forma concisa,*

Il minore pur essendo un soggetto facilmente suggestionabile, la cui personalità è in formazione, può tuttavia effettuare acquisti in completa autonomia, senza la supervisione e il controllo dei genitori, esponendoli alla responsabilità patrimoniale. Il genitore, in quanto rappresentante legale, potrebbe infatti essere ritenuto responsabile, sia per l'adempimento dell'obbligazione contrattuale del minore rappresentato, sia per rispondere dei danni causati dal figlio a seguito di una condotta fraudolenta.^{438 439} In questo senso, le regole generali dell'ordinamento italiano sulla patologia del contratto, si applicano anche nel caso di negozi contratti *online*, per il fatto che la causa, l'oggetto e il contenuto dei contratti sono identici.

trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice, in particolare per le informazioni rivolte specificamente a un minore”.

Una norma fondamentale in questo contesto è contenuta nell'articolo 8 del GDPR che stabilisce che, nel caso di offerta di servizi della società dell'informazione rivolti ai minori, il trattamento dei dati personali è lecito se il minore che acconsente ha almeno 16 anni, ma gli Stati membri possono stabilire un'età inferiore, purché non sia inferiore a 13 anni. Se, invece, il minore ha meno di 16 anni, il trattamento è considerato lecito solo se il consenso è dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

La scelta del legislatore europeo è dettata dalla circostanza che il rapporto che l'utente instaura con la società dell'informazione non si limita alla mera registrazione ma si configura come una vera e propria profilazione; ciò implica che le informazioni relative all'utente vengano memorizzate e combinate tra loro, dando luogo a ripercussioni significative che possono influire anche sulla vita futura del minore. Pertanto, poiché i minori sono meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze legate al loro comportamento, hanno bisogno di una maggiore protezione.

La scelta del legislatore europeo di impedire l'accesso automatico ai servizi digitali ai minori di 16 anni potrebbe apparire come troppo restrittiva per il fatto che la ricerca scientifica ha dimostrato che da 13 anni di età in poi, il bambino forma la propria capacità di discernimento, capacità a cui fa riferimento anche la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Pertanto, i minori di 16 anni, nel caso in cui abbiano condiviso informazioni sensibili *online*, devono scegliere se rimuovere tali informazioni o lasciarle pubbliche, ma sempre con il consenso necessario da parte dei genitori.

⁴³⁸ Inoltre, dall'entrata in vigore del GDPR, i principali *social network*, tra cui Facebook, hanno previsto che i minori debbano identificare, tra i propri contatti, l'adulto che esercita la responsabilità genitoriale, al fine di validare il proprio profilo *social*. Di conseguenza, il destinatario della richiesta deve dare il consenso alla condivisione dei dati sensibili del proprio figlio.

⁴³⁹ Nell'ordinamento italiano, al minore si applica il principio di non vincolatività e annullabilità del contratto (articolo 1425, comma 1, c.c.), in quanto è considerato consumatore debole a causa della sua incapacità soggettiva ai sensi dell'art. 2 c.c. Tuttavia, il contratto concluso dal minore che sia utile per lo stesso è considerato vincolante per entrambe le parti, soddisfacendo adeguatamente le sue esigenze e le sue condizioni di vita personali.

Per gli altri beni, la regola dell'annullabilità e dell'efficacia vincolante è comunque temperata dalla norma eccezionale prevista dall'art. 1426 c.c., secondo cui il contratto non può essere impugnato se l'incapace ha *“dissimulato con inganno la sua minore età”*. Ma se si è limitato a dichiarare di essere maggiorenne, ciò non è di per sé sufficiente a integrare la condotta fraudolenta richiesta dalla norma per la stabilità del contratto.

4. IL CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) E L'ETÀ DEL CONSENSO DIGITALE NEGLI STATI UNITI.

Per affrontare le crescenti preoccupazioni riguardanti i minori e la loro tutela nel mondo digitale, la Commissione Federale del Commercio (FTC) ha organizzato, nel 1998, un forum pubblico al quale hanno partecipato diversi rappresentanti in materia di *privacy* e dell'industria di Internet.⁴⁴⁰

Per rispondere alle preoccupazioni sollevate da molti, la FTC ha condotto un'indagine su 1.400 diversi siti *web* popolari, da cui è emerso innanzitutto che l'85% dei siti *web* raccoglie informazioni personali, che la maggior parte dei siti *web* commercializzati per i bambini raccoglie informazioni personali riguardanti questi e che solamente pochi tra i siti *web* per i bambini adottano una politica di *privacy* adeguata.⁴⁴¹

Per rispondere alle conclusioni a cui era giunta la FTC, il 21 ottobre 1998 il Congresso ha approvato la legge sulla protezione della *privacy online* dei bambini (COPPA) con la quale ha inteso proteggere la *privacy* dei bambini *online* limitando la raccolta di informazioni personali riguardanti i minori di età inferiore ai tredici anni, cercando di promuovere il coinvolgimento dei genitori nelle attività *online* e richiedendo il consenso dei genitori prima di raccogliere informazioni personali riguardanti i loro figli.^{442 443}

La legge rivolge la propria attenzione principalmente ai siti *web* per bambini e ai siti *web* in cui gli operatori sono a conoscenza della visita sporadica da parte dei bambini. Il COPPA ha cinque requisiti principali: l'avviso, il consenso dei genitori, la revisione da parte dei genitori, la sicurezza e infine i limiti all'uso di giochi e premi.⁴⁴⁴

⁴⁴⁰ Gadbaw T., *Legislative update on Children's Online privacy Protection Act of 1998*, *Children's Legal Rights Journal*, Vol. 36, 2016.

⁴⁴¹ Gadbaw T., *Legislative update on Children's Online privacy Protection Act of 1998*, *Children's Legal Rights Journal*, Vol. 36, 2016.

⁴⁴² Castro D., *Why haven't the FTC's new COPPA rules made your kids safer online? The Innovation Files*, July 2012.

⁴⁴³ *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*, del 1998 in vigore dal 21 aprile del 2000. È una legge federale degli Stati Uniti che si applica alla raccolta *online* di informazioni personali da parte di persone o entità sotto la giurisdizione degli USA si minori di età inferiore ai 13 anni, compresi i bambini al di fuori degli Stati Uniti se la società ha sede negli Stati Uniti.

⁴⁴⁴ In base al requisito dell'avviso, i siti *web* diretti ai bambini devono comunicare quali informazioni raccolgono da loro come vengono utilizzate e a chi vengono divulgate. L'avviso deve essere dato in

I siti *web* devono fornire ai genitori un metodo per far vedere quali sono le informazioni raccolte riguardanti i loro figli, e vietare qualsiasi ulteriore utilizzo o mantenimento delle informazioni personali riguardanti il minore.⁴⁴⁵ I genitori possono inoltre accedere ai profili o *blog* personali dei loro figli e hanno il diritto di cancellare in qualsiasi momento dei contenuti o l'intero profilo.⁴⁴⁶ Infatti, il COPPA considera la sicurezza dei dati una priorità assoluta e sottolinea l'importanza che i siti *web* stabiliscano e mantengano adeguate misure di sicurezza esterne.⁴⁴⁷

Dati i notevoli cambiamenti avvenuti dal 1998, nel 2012 la FTC ha modificato per la prima volta sostanzialmente il COPPA chiarendo le ambiguità della vecchia normativa e attualizzando i requisiti necessari per ottenere una tutela da parte della legge. L'obiettivo principale di questa modifica è stato quello di chiarire quale sia l'ambito di applicazione della stessa legge e di rafforzare la protezione delle informazioni personali dei bambini.⁴⁴⁸ Gli emendamenti sono diretti a razionalizzare le informazioni, all'interno delle *policy* sulla *privacy*, che gli operatori sono tenuti a fornire ai genitori, in modo tale che le informazioni più essenziali possano essere comunicate rapidamente ai genitori.⁴⁴⁹

modo chiaro, quindi può essere inserito nella *home page*, in un'area specifica del sito *web* diretto ai bambini o in qualsiasi pagina in cui vengono raccolte informazioni personali. Anche se in via generale il consenso da parte dei genitori è richiesto, questo non è necessario quando il sito *web* raccoglie informazioni personali al solo scopo di “rispondere direttamente, una tantum, a una richiesta specifica del bambino” e tali informazioni “non vengono utilizzate per contattare il bambino”. Per esempio, se un bambino pone una domanda sui compiti su un sito *web* di tutoraggio e non fornisce un indirizzo e-mail per la risposta, il sito *web* di tutoraggio può utilizzare l'e-mail per rispondere solo alla domanda iniziale del bambino e non può ricontattare il bambino dopo la sua risposta iniziale”.

⁴⁴⁵ Gadbow T., *Legislative update on Children's Online privacy Protection Act of 1998*, *Children's Legal Rights Journal*, Vol. 36, 2016.

⁴⁴⁶ Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), del 1998 in vigore dal 21 aprile del 2000.

⁴⁴⁷ Adeguate misure di sicurezza esterna per la conformità al COPPA includono *firewall*, cancellazione delle informazioni, limiti all'accesso ai dati da parte dei dipendenti e un'attenta selezione delle terze parti a cui vengono divulgate tali informazioni

⁴⁴⁸ Gadbow T., *Legislative update on Children's Online privacy Protection Act of 1998*, *Children's Legal Rights Journal*, Vol. 36, 2016.

⁴⁴⁹ La definizione di “operatore” include ora qualsiasi persona che si occupa “di un sito o di un servizio diretto ai bambini e che consenta a servizi esterni di raccogliere informazioni personali dai suoi visitatori”. Grazie a questa nuova definizione, le *app* e i siti *web* non possono più raccogliere informazioni riguardanti i minori da terzi. Il “sito *web* o servizio online diretto ai bambini” è stato invece, ridefinito in modo da includere *plug-in* o reti di addebiti che siano effettivamente consapevoli di raccogliere informazioni personali attraverso un sito *web* o un servizio *online* diretto ai bambini e consentire ad alcuni siti e servizi diretti ai bambini di effettuare un filtro età ai propri utenti.

La definizione di “informazioni personali” è stata modificata in modo tale da poter includere al suo interno anche foto, video, file audio della voce del bambino; grazie a questa modifica, è stata colmata una notevole lacuna della legislazione precedente e i siti *web* non possono più ottenere informazioni fisiche sui bambini. Gli operatori dei servizi digitali possono tenere le informazioni personali riguardanti i bambini solo per il tempo ritenuto ragionevolmente necessario; inoltre, queste informazioni che detengono, possono essere rilasciate solo a terzi che siano in grado di mantenere integra la loro riservatezza e la sicurezza.

Nel 2015, *Riyo Limited*, un’azienda di sviluppo di software, ha creato un nuovo metodo di verifica dell’identità dei genitori basato sull’identificazione fotografica con corrispondenza del volto; per fornire quindi il consenso, il genitore deve semplicemente scattare una fotografia del proprio documento d’identità e una del suo volto. Da quando è stata introdotta questa modifica, il COPPA è stato oggetto di diverse critiche, principalmente dirette alle possibili violazioni del diritto di libertà di espressione dei bambini. Queste norme si applicano a tutti i siti che consentono l’utilizzo ai minori di 13 anni di età, ma per evitare di limitare il diritto alla libertà di espressione del minore e non conformarsi alle norme imposte dal COPPA, molti si limitano a vietare l’utilizzo dei siti ai minori di 13 anni. Coloro che hanno mosso queste critiche alle modifiche introdotte, sostengono che spesso la soluzione più facile per proteggere i bambini *online* sia solo ed esclusivamente l’educazione sia dei genitori che dei minori.⁴⁵⁰

5. LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’IMMAGINE DEL MINORE.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, all’articolo 5, identifica i genitori come soggetti preposti dall’ordinamento alla direzione e all’orientamento dei bambini e sottolinea quindi, in questo modo, la loro responsabilità per l’educazione, il benessere e lo sviluppo dei loro figli.⁴⁵¹ Nonostante questo dovere

⁴⁵⁰ Gadbaw T., *Legislative update on Children’s Online privacy Protection Act of 1998*, *Children’s Legal Rights Journal*, Vol. 36, 2016.

⁴⁵¹ Scaffidi Runchella L., *Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto all’immagine e diritto alla protezione dei dati personali*, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

al quale devono adempiere i genitori, gli Stati parti sono tenuti ad intervenire per aiutarli in situazioni di difficoltà.⁴⁵² Nell'ambito digitale, la disposizione dell'articolo 5 della Convenzione, indica la responsabilità dei genitori nel sostenere i loro figli nell'utilizzo dei *media* e dei dispositivi digitali; lo Stato ha invece il compito di fornire un'assistenza adeguata ai genitori somministrando delle informazioni corrette sull'utilizzo delle tecnologie digitali e sui rischi che possono derivare da un uso scorretto di queste, e promuovendo programmi per l'alfabetizzazione digitale.⁴⁵³

Anche nella giurisprudenza della Corte EDU, emerge chiaramente la centralità del ruolo affidato al consenso che devono prestare i genitori nel caso in cui debbano essere catturate o pubblicate immagini dei loro figli. La condotta dei genitori è del tutto rilevante nel caso in cui il diritto all'immagine deve essere bilanciato con gli altri diritti fondamentali come, ad esempio, il diritto di cronaca.

La disposizione di cui all'articolo 8 del GDPR, presuppone che i genitori siano capaci di controllare le attività *online* che i loro figli minori svolgono e che sono adatti a tutelare e regolare il trattamento dei loro dati personali.⁴⁵⁴ Questo controllo da parte degli esercenti responsabilità genitoriale potrebbe creare dei problemi in quanto la moderna società democratica dovrebbe fondarsi sulla relazione di fiducia tra genitori e minori piuttosto che sul controllo imposto dai genitori ai loro figli che rischia di limitare la loro libertà di autodeterminazione. Infatti, specialmente nelle situazioni in cui i genitori non hanno grande familiarità con l'ambiente digitale e informatico, i figli potrebbero riscontrare notevoli difficoltà nell'ottenere il consenso alla condivisione di loro dati personali su Internet. I maggiori dubbi sono

⁴⁵² Nel corso della stesura dell'articolo 16 della Convenzione, avente ad oggetto il diritto al rispetto della vita privata e familiare, erano emerse alcune divergenze nel gruppo di lavoro con riguardo al ruolo dei genitori. Per questo motivo è stata decisa l'introduzione dell'articolo 5 che prevede il rispetto degli Stati parti del diritto dovere dei genitori di dare al minore in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla stessa.

⁴⁵³ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁵⁴ Il GDPR, all'articolo 8 valorizza la funzione educativa del genitore nella costruzione della personalità del soggetto, dal momento che stabilisce che il titolare della responsabilità genitoriale, oltre a sostituire il minore nella prestazione del consenso, è anche autorizzato al trattamento dei suoi dati. In questa situazione quindi il c.d. "*consenso privacy*", che di per sé può essere qualificato come un'autorizzazione, diventa oggetto di un preventivo e distinto atto autorizzatorio da parte del titolare della responsabilità genitoriale.

sorti con riferimento alla necessità o meno della prestazione del consenso di entrambi i genitori alle pubblicazioni di immagini ritraenti i minori *online*.⁴⁵⁵ Nel caso in cui gli interessi del minore entrano in conflitto con quelli dei propri genitori sorgono problemi rilevanti, specialmente se i genitori non agiscono per tutelare il migliore interesse del figlio. Spesso in queste situazioni si deve affrontare il problema dello *sharenting*, fenomeno secondo cui i genitori pubblicano costantemente *online* foto e video ritraenti i loro figli senza pensare a quale sia la vera volontà del minore. Infatti, la pubblicazione delle immagini ritraenti i figli minori può essere vista sia come volontà di condivisione di bei momenti familiari e quindi espressione della libertà di espressione dei genitori, ma anche come ingerenza nel diritto all'immagine e all'identità personale del minore.⁴⁵⁶

Nel contesto della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, questo conflitto tra diritto del genitore e diritto del minore deve essere risolto alla luce dell'articolo 3 che tutela, in ogni situazione in cui è compreso il minore, il suo superiore interesse che lo vede coinvolto direttamente a partecipare alla formazione delle decisioni che lo riguardano, tenendo in considerazione l'età, il grado di maturità e il suo diritto a non subire interferenze arbitrarie o illegali nella propria sfera personale.⁴⁵⁷

⁴⁵⁵ La norma di riferimento nel nostro ordinamento è l'art. 320 del Codice civile che disciplina la rappresentanza legale dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. L'istituto concerne tutte le vicende riconducibili al minore quale centro autonomo di interessi, ricomprendendo pertanto interessi patrimoniali e personali o morali. Relativamente all'esposizione di immagini di minori, nella giurisprudenza italiana (Tribunale di Ravenna, sentenza del 15 ottobre 2019, n. 1038) nel caso in cui i genitori siano congiuntamente titolari della potestà genitoriale è necessario il consenso di entrambi, indipendentemente dal fatto che il minore sia collocato presso uno solo di essi. Nel caso in cui i genitori manifestino opinioni diverse sull'uso di immagini che ritraggono il minore, il genitore interessato deve quindi rivolgersi al tribunale per ottenere l'autorizzazione, laddove ricorrano le condizioni.

⁴⁵⁶ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁵⁷ Con riferimento invece alla CEDU, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non si è più di tanto occupata di questo fenomeno ma quando ha dovuto ricercare il giusto equilibrio tra gli interessi del minore e quelli del genitore, ha ritenuto che i primi rivestano particolare importanza per cui spesso possono prevalere su quelle del genitore. Inoltre, sempre secondo la Corte di Strasburgo, nelle decisioni giudiziarie, i diritti dei fanciulli devono ricevere una considerazione fondamentale e prevalere. Quando hanno dovuto bilanciare il diritto all'immagine e il diritto al rispetto della vita privata con il diritto alla libertà di espressione hanno fatto riferimento ai seguenti criteri: il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l'oggetto del servizio fotografico, il comportamento antecedente della persona interessata, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione.

All'interno del GDPR, oltre a mancare una disposizione che possa affrontare l'eventuale conflitto tra genitori e minori in merito alla pubblicazione su Internet di dati personali dei secondi, la lacuna è aggravata dall'esonazione di una tutela specifica in questo per le attività domestiche e personali *online*, la cd. *household exclusion provision*.⁴⁵⁸ Con riferimento a tale aspetto la Corte di Giustizia ha infatti chiarito che il trattamento di dati personali sul *web*, non può rientrare in questa eccezione poiché la pubblicazione di dati *online*, li rende accessibili a una quantità indefinita di persone.⁴⁵⁹ Dall'approccio della Corte di Giustizia, si distacca il legislatore europeo, il quale, nel Considerando 18 del GDPR sottolinea che tra le attività personali o domestiche, escluse dall'ambito materiale di applicazione del Regolamento, rientrano anche l'utilizzo dei social network e le attività intraprese *online*.⁴⁶⁰

Su questa questione in esame, è intervenuto in Tribunale olandese in un caso in cui la nonna di due bambini condivideva le loro foto *online* senza il consenso dei genitori dei minori. Il GDPR è stato ritenuto applicabile alla disciplina in esame in quanto il Tribunale ha evidenziato come nel corso del giudizio, la convenuta non avesse dimostrato di avere un *account* privato e soprattutto non avesse chiarito l'impossibilità da parte di terzi di reperire il materiale da lei pubblicato *online*. Questa pronuncia è stata particolarmente rilevante in quanto ha interpretato in modo restrittivo l'esonazione di cui all'articolo 2 del GDPR ritenendo che questa non fosse operativa nel caso in cui la diffusione di immagini fosse sistematica.⁴⁶¹ In ragione di ciò può concordarsi che se si vuole tutelare il principale interesse del minore si

⁴⁵⁸ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 2 paragrafo 1 lettera c.

⁴⁵⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 6 novembre 2003, C-101/01, Procedimento penale a carico di *Bodil Lindqvist*; sentenza dell'11 dicembre 2014, C-212/13 *Frantisek Rynes contro Urad pro Ochranu osobnich udaju*.

⁴⁶⁰ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁶¹ In senso analogo si era pronunciato il Tribunale di Rieti con ordinanza del 6-7 marzo del 2019. Anche qui il Tribunale giunge alle sue conclusioni sulla base di un'interpretazione sistematica del GDPR, evidenziando come questo strumento persegue l'obiettivo di tutelare l'interessato del trattamento specialmente nel caso in cui questo sia particolarmente degno di tutela come lo è il minore. L'inserimento di foto di minori sui *social network* viene reputata un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete Internet. Il *web* consente, infatti, la diffusione di dati personali e di immagini in maniera esponenziale, rendendo difficoltose e inefficaci le forme di controllo *ex post* dei flussi informativi.

deve ritenere che la comunicazione sistematica o la diffusione di un dato fanno venire meno la cosiddetta esimente domestica.⁴⁶²

6. IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI.

I pericoli principali a cui si può andare incontro nell'ambiente digitale, derivano dal tempo indeterminato di esposizione dei dati personali sulla rete e dall'impossibilità di prevedere tutte le conseguenze derivanti da questa. Infatti, l'iscrizione ad un *social network* comporta generalmente l'indicizzazione sui motori di ricerca del nome dell'utente; inoltre, nel caso in cui l'utente esprima la volontà di cancellazione del proprio profilo da un *social*, le informazioni, le immagini e i dati personali memorizzati non vengono immediatamente cancellati per fare in modo che una seconda, ed eventuale, iscrizione ci possa essere e anzi, spesso, non vengono mai del tutto rimossi.⁴⁶³

Per affrontare alcuni dei rischi derivanti dalla presenza dei minori *online* e dalla conservazione delle loro informazioni è stato necessario introdurre i concetti di diritto all'oblio, che si configura sempre più come un diritto fondamentale sacrificabile solo se presenti alcuni interessi specificamente indicati dal legislatore, e di esattezza dei dati.⁴⁶⁴

⁴⁶² Questa interpretazione trova riscontro nell'allegato II alla dichiarazione adottata dall'Article 29 Working Party (WP29) nel febbraio 2013 denominata *Statement of the Working Party on current discussions regarding the data protection reform package*. In questa è sottolineato come l'attività del privato può eccedere la natura strettamente personale o domestica e quindi non rientrare più nella relativa eccezione. Secondo il gruppo di lavoro, gli elementi da tenere in considerazione sono: l'elevato numero di contatti sconosciuti, il legame intercorrente tra chi posta la foto (e l'interessato), la frequenza della pubblicazione, l'entità della pubblicazione, l'eventuale collaborazione con altri e, infine, il potenziale impatto sulla privacy degli altri. Il Garante italiano per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 75 del 23 febbraio 2017 in un caso che riguardava la pubblicazione di un post da parte della madre della minore ricorrente, il cui contenuto coinvolgeva anche aspetti intimi della comune vita familiare, ha sostenuto la violazione della disciplina relativa ai trattamenti in ambito giudiziario del Codice in materia di protezione dei dati personali, data la natura potenzialmente aperta del profilo Facebook. In particolare, l'Autorità ha sottolineato come un profilo registrato sulle piattaforme sociali come privato possa essere ritenuto tale dato che le impostazioni di *privacy* possono essere comunque agevolmente modificate, da privato a pubblico, ed è sempre consentito agli utenti a cui è concesso accedere al profilo di condividere sulla propria pagina il post, rendendolo conseguentemente ulteriormente visibile.

⁴⁶³ Scaffidi Runchella L., *Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali*, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁶⁴ Il diritto all'oblio è il diritto dell'utente a essere dimenticato in relazione a dati pregiudizievoli, non pertinenti, non necessari o non collegati con fatti di cronaca.

La Corte EDU, nelle sentenze *ML e WW contro Germania* ha sottolineato che il diritto all'oblio rientra nell'ambito del diritto di cui all'articolo 8 della Convenzione, il diritto alla tutela della vita privata; infatti, le persone che in passato hanno subito una condanna e sono prossime alla scarcerazione hanno interesse a non doversi più confrontare con gli atti commessi, in vista del loro reinserimento nella società.⁴⁶⁵

Una delle sentenze più importanti nell'ambito del rapporto tra Internet e diritto all'oblio, è stata emessa dalla Corte di Giustizia nel 2014, la quale ha statuito che il gestore di un motore di ricerca deve essere ritenuto responsabile del trattamento dei dati personali che compaiono su pagine *web* pubblicate da terzi e potrà essere obbligato alla rimozione dei dati personali, perfino nel caso in cui i siti sorgente non li hanno rimossi.⁴⁶⁶

Per rendere più effettiva la tutela del diritto all'oblio nell'ambiente *online*, è fondamentale che il titolare del trattamento informi i titolari che trattano i dati oggetto di cancellazione di rimuovere qualsiasi collegamento con questi dati o copie di essi.⁴⁶⁷

Il GDPR ha introdotto il diritto alla cancellazione dei dati personali, all'interno del suo articolo 17 specificando che il diretto interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati che lo riguardano, da parte del titolare del trattamento, se sono presenti i requisiti richiesti dalla legge e nei casi che sono specificatamente individuati.^{468 469}

Il diritto all'oblio rappresenta un aspetto specifico del diritto alla cancellazione dei dati personali: il primo nasce in un'epoca in cui la memoria collettiva era legata solo al documento cartaceo ed era connesso all'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, e cioè al diritto dell'individuo a non essere più ricordato per fatti che

⁴⁶⁵ Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza 28 giugno 2018, ric. nn. 60798/10 e 65599/10, *ML e WW contro Germania*. In questi due casi l'autorità giudiziaria tedesca si rifiutava di imporre a tre testate editoriali telematiche di rendere anonime le informazioni in rete riguardanti la condanna dei ricorrenti per l'omicidio dell'attore.

⁴⁶⁶ Corte di Giustizia, Grande sezione, del 13 maggio 2014, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) e Mario Costeja Gonzalez*.

⁴⁶⁷ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, considerando 66.

⁴⁶⁸ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, articolo 17.

⁴⁶⁹ Il rimedio di cui all'articolo 17 del Regolamento, sebbene spetti all'interessato a prescindere dalla legittimità del trattamento, non è incondizionato, in quanto la richiesta può essere accolta solo se il relativo interesse risulta prevalente rispetto agli altri interessi in gioco.

in passato erano stati resi pubblici.⁴⁷⁰ Il diretto interessato ha quindi la volontà che un fatto che lo riguarda, ormai appartenente al passato, e che ha cercato difficoltosamente di emendare, non venga continuamente rievocato e portato costantemente all'attenzione del pubblico.⁴⁷¹ Nell'ambiente *online* la situazione è ancora più delicata siccome non si fa riferimento solo alla riproposizione di fatti del passato ma anche al pericolo per l'interessato che le informazioni che lo riguardano, non più attuali, vengano costantemente aggiornate e contestualizzate alla luce delle circostanze presenti.⁴⁷² Il rimedio del diritto alla cancellazione dei dati di cui all'articolo 17 del Regolamento, è quindi differente dal diritto all'oblio in quanto è esercitabile a prescindere da esigenze di tutela della reputazione o dell'immagine poiché è riferibile anche a dati che non hanno interesse sul piano pubblico e che di conseguenza non sono collegati al diritto di cronaca;⁴⁷³ inoltre il diritto alla cancellazione, non comprende dei rimedi che sono correlati al diritto all'oblio come il diritto di deindicizzazione dai motori di ricerca di Internet, il diritto

⁴⁷⁰ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁷¹ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁷² Il giudice australiano Michel Kirby ha sottolineato infatti come “*in the age of the Internet, stories that once would have been wrapping the fish and chips and been forgotten a few weeks or months or years later, are preserved forever*”, citazione riportata in A. Bunn, *The problem of unwanted online publication and use of images of children and young people: a legal challenge*, 2017, *University of Notre Dame Australia*). La capacità di memorizzare, di trasmettere e di collegare informazioni, e la dimensione indefinita del pubblico in grado di visualizzarle sono fra gli aspetti che distinguono maggiormente Internet dagli strumenti di comunicazione tradizionali, come la stampa. La Corte di Cassazione, sezione III civile, nella sentenza del 5 aprile del 2012, n. 5525 ha definito la rete Internet come “*un oceano di memoria*”, nel quale gli internauti “*navigano*” fra informazioni che risultano “*isolate, poste tutte al medesimo livello (“appiattite”), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate*”. Secondo i giudici di legittimità (Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza del 31 maggio 2021, n. 15160), il diritto di ogni persona all'oblio è collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale e deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione nel caso in cui venga pubblicato sulla rete un articolo di interesse generale, ma che lede i diritti di un soggetto che non ha interesse pubblico. In questi casi deve essere realizzata la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso ai dati personali di tale soggetto che sia agevolato, e protratto nel tempo, tramite il semplice utilizzo di una parola chiave, e possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi attribuita una biografia telematica diversa da quella reale.

⁴⁷³ D'Antonio V., Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo, in Sica S., D'Antonio V., Riccio G.M., (a cura di) *La nuova disciplina europea della privacy*, CEDAM, 2016.

all'anonimizzazione del dato e il diritto all'esatta contestualizzazione del dato non più attuale.⁴⁷⁴

Per la categoria dei minori, il GDPR sottolinea come questo diritto sia particolarmente rilevante, non essendo loro pienamente consapevoli dei rischi che possono derivare da un trattamento non corretto dei loro dati e scaturente dall'incapacità di prevenire le conseguenze a lungo termine per la loro *privacy*.⁴⁷⁵

⁴⁷⁶ Nonostante questi pericoli, non può essere negata ai minori la possibilità di sperimentare la loro identità, sebbene si ritrovano costretti a correre il rischio che la loro identità personale venga collegata a informazioni che con il passare del tempo possano sentire lontane da loro; infatti, la persistenza di proprie immagini sui *social network* può ostacolare la ricerca della propria persona o condizionare in modo negativo lo sviluppo del singolo.⁴⁷⁷

La misura quindi proposta dall'articolo 17 non può essere pienamente soddisfacente dell'interesse del minore perché in un sistema aperto e incontrollabile come quello di Internet, nella maggior parte dei casi è difficile se non impossibile rimuovere del tutto i dati personali relativi ad un soggetto ormai pubblicati.⁴⁷⁸

Infine, è importante sottolineare che le condizioni di esercizio del diritto di cancellazione previsto dal GDPR, sono uguali per i minori e per gli adulti. Non sono quindi messe in evidenza le speciali esigenze di protezione che dovrebbero essere riconosciute ai minori, alla luce delle Convenzioni internazionali in materia. Nonostante non sia sottolineato all'interno del Regolamento, è logico pensare che nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, la richiesta di cancellazione di dati da parte

⁴⁷⁴ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁷⁵ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁷⁶ *General Data Protection Regulation (GDPR)*, considerando 65.

⁴⁷⁷ Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui *social network*: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, Rivista Giuridica di classe A, 2021 n. 3.

⁴⁷⁸ Nell'ambiente di Internet qualsiasi utente ha la possibilità di avere accesso a dati personali altrui, generalmente tramite motori di ricerca o *social network*, e farne delle copie, anche su supporti che non possono essere controllati a distanza, per poi maneggiare quei dati in un secondo momento e diffonderli. Di conseguenza, la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati non è sufficiente a tutelare pienamente l'interesse superiore del minore, se oltre a questa non si prevede anche l'obbligo per i motori di ricerca di filtraggio dei dati da dimenticare.

di un minore, dovrebbe essere accolta con una maggiore disponibilità da parte delle Autorità. Il Gruppo di lavoro “Articolo 29” infatti, a seguito della sentenza *Google Spain* si era espresso in questo senso, sottolineando come la minore età del diretto interessato fosse uno dei diversi criteri orientativi per la gestione, da parte delle autorità competenti, delle richieste di deindicizzazione.^{479 480}

⁴⁷⁹ Gruppo di lavoro istituito in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995.

⁴⁸⁰ *Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the Implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12*, 26 novembre 2014, (14/EN WP 225).

CONCLUSIONI

Lo scopo di questo elaborato è quello di delineare l'attuale contesto giuridico relativo alla tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale.

L'ambiente digitale offre un'enorme potenzialità di diffusione di dati in un breve lasso di tempo. Nel momento in cui si pubblica in Internet un'immagine di un bambino o di un adolescente lo si sta di fatto esponendo su una vetrina davanti alla quale può passare una platea potenzialmente infinita di persone. Molte volte anche gli utenti con profili *social* privati, quali i minori in molti casi, date le politiche poco trasparenti delle piattaforme di *social network*, sono esposti a tali rischi, senza che se ne rendano conto. È quindi vivamente auspicabile l'utilizzo della massima cautela nella condivisione di qualsiasi tipo di dato, anche da parte degli stessi genitori, i quali dovrebbero essere i principali promotori della riservatezza dei propri figli ma che, in molte circostanze, non li tutelano sovraesponendoli invece mediaticamente.

Le informazioni, infatti, una volta pubblicate su piattaforme *online*, ivi permangono tendenzialmente per sempre; la cancellazione o deindicizzazione dei dati da queste, sebbene sia garantita da parte del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Ue 2016/679), è estremamente difficoltosa e comporta quindi in molti casi dei danni, spesso irreparabili, alla figura del minore.

I genitori hanno il potere di fornire il loro consenso alla pubblicazione di dati dei loro figli quando questi non sono ancora in età adatta per poterlo fare soli, sui primi grava l'onere di esercitare tale potere non mettendo a repentaglio la loro dignità e identità personale.

Oltre agli aspetti negativi correlati ai rischi nei quali possono incorrere i minori, è importante sottolineare come le tecnologie digitali possono fare in modo che i bambini esprimano facilmente le loro opinioni sia a livello nazionale che internazionale, avendo altresì l'opportunità di essere coinvolti in progetti transnazionali che gli consentano di interagire tra di loro. È infatti lo stesso *General Comment 25 on children's rights in relation to the digital environment* ad offrire delle misure legislative e amministrative che consentano di bilanciare la protezione

dei diritti dei minori con la promozione delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

BIBLIOGRAFIA

- Alfieri D., Internet: quando la rete cattura i minori, *Rivista Italiana di informatica e diritto*, 2022.
- Alpa G., L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in *Contratto e impresa*, Padova, 2017.
- Akdeniz Y., *Internet child pornography and the law*, Routledge, 2016.
- Angeli F., Il principio del best interest of the child nella prospettiva del diritto costituzionale, *Minorigiustizia* n. 2-2017.
- *Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU*.
- Auletta K., *Googled. The end of the world as we know it*, Penguin, New York, 2009.
- Aulino L., *Minors and new technologies: from parental responsibility to parental control in balancing with the child's right to personality*, *European journal of privacy law & technologies*, 2/2019.
- Benjamin W., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1985.
- Berghè Loreti A., La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, CEDAM, 1995.
- Bernardi A., Ciccina Messina, *Privacy e regolamento europeo*, Milanofiori Assago, 2017.
- Bernasconi C., I rischi insiti nell'utilizzo del *Web* come possibile strumento di sfruttamento sessuale dei minori: l'attuazione in Italia della Convenzione di Lanzarote e il potenziamento degli strumenti repressivi, *Annali online della Didattica e della Formazione del Docente*, Vol. 9, n. 13/2017, pp. 59-71.
- Bianca M., La *filter bubble* e il problema dell'identità digitale, in *MediaLaws- Rivista di diritto dei media*, n. 2/2019.
- Birkerts S., *Readings*, Graywolf Press, Minnesota, 1999.
- Boccia Artieri G., Carlo S., Farci M., *Fenomenologia dei social network, goWare e edizioni Angelo Guerini e Associati*, 2017.

- Bocchini R., Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in *Nuove leggi civ.*, 2018.
- Boehm F., *Information Sharing and Data protection in the Area of Freedom, Security and Justice. Towards Harmonized Data Protection Principles for Information exchange at EU-level, Heidelberg-Dordrecht-London-New York, 2012.*
- Bolognini L., Pelino E., Bistolfi C., *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè Editore, 2016.
- Bonavita R., Pardolesi R., *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, 2018, 269 ss.
- Bonfanti M.E., *Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011.
- Bowles P., *The sheltering sky*, *The Ecco Press*, 1997.
- Bravo F., *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti dell'ordinamento europeo*, in *Contratto e Impresa*.
- Buttarelli G., *Banche dati e tutela della riservatezza*, Giuffrè, Milano, 1997.
- Caggiano I.A., *Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali*, in *Oss. Dir. Civ. comm.*, 2019, 67 ss.
- Caggiano I.A., *Il consenso al trattamento dei dati personali tra nuovo Regolamento europeo e analisi comportamentale*, in *Seminari di Diritto Privato*, 2016, promossi e diretti da P. Sirena, Università Bocconi, 2016.
- Caggiano I.A., *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione*, in *Famiglia*, 2018.
- Caporale K., *I delitti sessuali all'indomani della ratifica della Convenzione di Lanzarote*, Cacucci, 2013.

- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea pubblicata il 18 dicembre del 2000 (2000/C 364/01).
- Carta Europea dei diritti del fanciullo, Risoluzione A3-0172/1992.
- Carta sociale europea del Consiglio d'Europa del 1961.
- Casasei T., Pietropaoli S., *Diritto e tecnologie informatiche: questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwer, 2021.
- Cassano G., (a cura di), *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e diritto all'oblio*, Assago, 2017.
- Cassano G., Colarocco V., Gallus G.B., Micozzi F.P., *Il processo di adeguamento al GDPR aggiornato al D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101*, Giuffrè Editore 2018.
- Castellaneta M., *L'incidenza del Regolamento GDPR sul quadro normativo esistente*, in *Notariato*, 2018.
- Castro D., *Why haven't the FTC's new COPPA rules made your kids safer online? The Innovation Files, July 2012*.
- Caterina R., *Psicologia della decisione e tutela del consumatore*, in *Anal. Giur. Economia*, 2012.
- Cedon P., *Trattato breve dei nuovi danni*, CEDAM, 2011.
- Cedon P., *Trattato breve dei nuovi danni*, CEDAM, 2014.
- *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*, 1998.
- Ciccina Messina A., Bernardi N., *Privacy e regolamento europeo*, Wolters Kluwer, 2017.
- Cocuccio M., *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Dir. Fam. Pers.*, 2015.
- Contaldo A., Peluso F., *Cybersecurity, la nuova disciplina italiana ed europea alla luce della Direttiva NIS*, Pacini Giuridica, Pisa, 2018.
- *Convenzione 108 del Consiglio d'Europa del 1981 (Convenzione di Strasburgo)*.
- *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU)*, 1950.
- *Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali*, Lanzarote, 25 ottobre 2007.

- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York 1989.
- Cuffaro V., Ricciuto V., (a cura di), *Il trattamento dei dati personali*, Giappichelli Editore, Torino, 2007.
- Cuffaro V., *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contratto e Impresa*, 2018.
- Cuffaro V., *Quel che resta di un codice: il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, detta le disposizioni di adeguamento del Codice della privacy al Regolamento sulla protezione dei dati*, in *Corr. Giur.*, 2018.
- D'acquisto G., Naldi M., *Big Data e Privacy by Design. Armonizzazione. Pseudonomizzazione. Sicurezza*, Giappichelli, 2017.
- Dal Ben P., *Nuovi media e identità digitale*, Pazzini Editore, 2022.
- D'Ambrogio F., *"Parental control": accorgimenti tecnici per escludere da parte dei minori la normale fruizione di contenuti classificati a visione non libera*, in L. Gatt., *Il diritto di famiglia nell'era digitale*, Pacini, 2019.
- D'Antonio V., *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, in Sica S., D'Antonio V., riccio G.M., (a cura di) *La nuova disciplina europea della privacy*, CEDAM, 2016.
- De Franceschi A., *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 24 ottobre 2014, conosciuto come Decreto SPID.
- Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre del 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, pubblicata in G.U dell'UE il 20 gennaio 2004.
- De Filippi P., Wright A., *Blockchain and the law. The rule of code*, Harvard University Press, 2018.
- Detrick S., *The United Nations Convention on the rights of the child, A guide to the "Travaux Preparatoires"*, Dordrecht, 1992.
- De Meo R., *Autodeterminazione e consenso nella profilazione dei dati personali*, in *Dir. Inf.*, 2013.

- Dichiarazione europea sui diritti e principi digitali proposta dalla Commissione il 26 gennaio del 2022.
- Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo, New York, novembre 1959.
- Di Ciommo F., Pardolesi R., Trattamento dei dati personali e archivi storici in rete: dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. E la rete, bellezza!, in *Danno e resp.*, 2012.
- Di Ciommo, Il diritto all'oblio nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali, in *Foro it.*, 2017.
- Di Giovine O., Politica criminale, in *Dizionari sistematici. Diritto penale*, a cura di Giunta F., Milano, Il Sole 24 Ore Pirola, 2008, p. 18.
- Discorso della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen sullo stato dell'Unione europea, pronunciato il 15 settembre del 2021 al Parlamento europeo.
- Domingos P., *L'algoritmo definitivo, la macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo*, Bollati Boringhieri, 2016.
- Faccioli E., Cassaro M., Il GDPR e la normativa di armonizzazione nazionale alla luce dei principi: *accountability e privacy by design*, in *Dir. Ind.*, 2018.
- Ferola L., Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul *web*. L'esperienza applicativa italiana, in *Dir., infomaz. Informat.* 2012.
- Ferri G.B., Diritto all'informazione e diritto all'oblio, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990, I, 801 ss.
- Finocchiaro G., Il nuovo regolamento europeo sulla *privacy* e sulla protezione dei dati personali, Zanichelli, 2017.
- Finocchiaro G., *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Zanichelli, 2012.
- Fioravanti C., La protezione internazionale dei minori in Europa, *Ann. Univ. Ferrara Sc. Giur.*, Nuova serie- Vol. XI (1997).
- Floridi L., *La quarta rivoluzione- Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.

- Franceschelli V. (a cura di), *La tutela della privacy informatica*, Milano, 1998.
- Franceschelli V., Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider, a proposito del caso Google/Vividown, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010.
- Forsini T.E., Google e il diritto all'oblio preso sul serio, in *Dir. Informaz. E informatica*, 2014.
- Gadbow T., *Legislative update on Children's Online privacy Protection Act of 1998*, *Children's Legal Rights Journal*, Vol. 36, 2016.
- Gambini M., *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018.
- *General Comment 25 on children's right in relation to the digital environment (2021)*.
- *General Data Protection Regulation Ue 2016/679*.
- Giannantonio E., Losano M.G., Zencovich V.Z., *La tutela dei dati personali. Commentario alla Legge 675/1996*, CEDAM, 1999.
- Granieri M., Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Regolamento Ue 2016/679, in *Le NLCC*, 2017.
- Grassi C., La Convenzione di Lanzarote: un'occasione per rilanciare la lotta comune ai crimini sessuali contro i minori, *Minorigiustizia*, n.3-2009.
- *Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Convention on the Rights of the child, 10 September 2019, CRC/C/156, adopted by the Committee at its eighty-first session (13-31 May 2019)*.
- Harari Y.N., *Homo Deus. A brief history of tomorrow*, London, 2015.
- Il divario digitale nel mondo giovanile, il rapporto dei giovani italiani con le ICT, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, 2012.
- Jean A., *Nel paese degli algoritmi*, Neri Pozza, Vicenza, 2019.
- Kaku M., *the future of humanity*, Allen Lane, 2018.

- Klimas T., Vaiciukaitė J., *The law of recitals in European Community legislation*, in *ILSA Journ. Int. Compar. Law*, 2008.
- Krishnamurthy V., *A tale of two privacy laws: the GDPR and the International Right to privacy*, in *AJIL Unbound*, 2020.
- Landini S., *Identità digitale tra tutela della persona e proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale*, 2017.
- Livingstone S., Stoilova M., Nandagiri R., *Children's data and privacy online: Growing up in a digital age*, Gennaio 2019, *Media and communications*.
- Logorio M.B., Hermans H., (a cura di), *Identità dialogica nell'era digitale*, Erickson, 2005.
- Lucchini Gustalla E., *Il Nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e Impresa*, 2018.
- Lunenfeld P., (a cura di), *The digital dialectic*, Mit., Boston, 2000.
- Maccaboni G., *La profilazione dell'utente telematico fra tecniche pubblicitarie online*, in *Dir. Inf.*, 2001.
- Macilotti G., *Il contrasto alla pedopornografia online*, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. V, n. 1, gennaio-aprile 2011.
- Macenaite M., Kosta E., *Consent for processing children's personal data in the EU: following in US footsteps? In Information and Communications technology Law*, 26:2, 2017.
- Manovich L., *Il linguaggio dei nuovi media*, Olivares, Milano, 2003.
- Mantelero A., *Si rafforza la tutela dei dati personali: data breach notification e limiti alla profilazione mediante i cookies*, in *Dir. Inf.*, 2012.
- Masera L., *Nuove norme contro l'abuso sessuale dei minori*, in *Il libro dell'anno del diritto 2014*, a cura di Garofoli R., www.treccani.it
- Masten J., Stallybrass P., Vickers N.J., *Language Machines: technologies of literary and cultural production*, Routledge, 1998.
- Mattioni M., *Profili civilistici dell'identità digitale tra tutela e accertamento*, in AA.VV., *identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino*, a cura di O. Pollicino, V. Lubello, M. Bassini, Roma, 2016.

- Messina D., Le prospettive del diritto all'oblio nella società dell'informazione e della comunicazione, in *Informat. Dir.*, 2009.
- Mezzanotte M., La memoria conservata in Internet ed il diritto all'oblio telematico: storia di uno scontro annunciato, in *Dir. Internet*, 2007.
- Miceli R., I diritti dei minori nel mondo digitale, giugno 2021, *lastampa.it*.
- Minussi D., Il diritto all'oblio: i paradossi del "Caso Google", in *Riv. It. Dir. Pubbl. com.*, 2015.
- Montalero A., Vaciago G., *The Dark Side of Big Data: Private and Public Interaction in social surveillance. How data collections by private entities effect governmental social control and how the EU reform on data protection responds*, in *Computer Law Rev. Int.*, 2013.
- Nielsen J., *Web Usability*, Apogeo, Milano, 2000.
- Nuno Gomes De Andrade N., Monteleone S., *Digital Natives and the metamorphosis of the European Information Society. The emerging behavioral trends regarding privacy and their legal implications*, in *AA.VV., European Data*.
- Nuova Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2022) 212).
- O'Connell, *To be a machine. Adventures among cyborgs, utopians, hackers, and the futurists solving the modest problem of death*, London, 2017.
- Pallone E.C., La profilazione degli individui connessi a Internet: *privacy online* e valore dei dati personali, in *Cybersp. Dir.*, 2015.
- Pasquale F., *The black box society. The secret algorithms that control money and information*, Harvard University Press, London, 2015.
- Pasquino T., *Servizi telematici e criteri di responsabilità*, Milano: Giuffrè, 2003.
- Patrizi E., Riflessioni sulla recente esperienza di regionalizzazione del Comitato sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2020, no. 5.
- Patti S., Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, in *Riv. Dir. Civ.*, 1999.

- Picotti L., I diritti fondamentali nell'uso e abuso dei *social network*. Aspetti penali, in *Giurisprudenza merito*, 2012, p.2535.
- Piraino F., il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017.
- Pizzetti F., *Privacy e diritto europeo alla protezione dei dati*. I) Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo. II) Il Regolamento europeo 2016/679, Giappichelli, 2017.
- Plaia A., *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Giappichelli, Torino, 2005.
- Pocar F., *Verso uno statuto del minore*, in *I diritti dell'uomo*, 1991.
- Principato A., *Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design e privacy by default settings*, in *Contr. Impr. Eur.*, 2015.
- Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita dei minori, prostituzione e pornografia minorile, 2000.
- Pusceddu R., *Le icone: un nuovo strumento a tutela dei dati personali*, in *Cybersp. Dir.*, 2018.
- Putrova N., *Property right in Personal Data. A European Perspective*, *Alphen aan der Rijn*, 2012.
- *Recommendation CM/Rec (2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfill the rights of the child in the digital environment*, adottata dalla *Committee of Ministers* il 4 luglio 2018.
- Regolamento eIDAS UE n. 910/2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature*).
- *Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei servizi e dei prodotti digitali in rete*, Ministero della Giustizia, d.m. 21 giugno 2021, Roma 10 maggio 2022.
- Riccio G.M., Scorza G., Belisario E., (a cura di), *GDPR e Normativa privacy*, Wolters Kluwer 2018.

- Ricciuto V., La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, in *Diritto, Informazione e Informatica*, 2018.
- Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI)).
- Rivera I., Il silenzio della memoria. La tutela del diritto all'oblio della sentenza *Google Spain* al regolamento Ue 2016/679, in *Cybersp. Dir.*, 2018.
- Rossi G., *Internet e minori*, Key editore, 2015.
- *Rules of procedures, Committee on the rights of the child CRC/C/4/Rev. 5* (2019).
- Salmi F., Marafioti R., Ciccaglione A., *Identità ed eredità digitale: aspetti giuridici e informatici*, Edizioni Manna, 2021.
- Sanmarco, Le clausole contrattuali di esonero e trasferimento della responsabilità inserite nei termini d'uso dei servizi del *web 2.0*, in *Dir. Informaz. E informatica*, 2010.
- Scaffidi Runchella L., L'adeguamento dell'ordinamento italiano al regolamento generale sulla protezione dei dati: qualche riflessione nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale, *Onati Socio-Legal series*, 2020.
- Scaffidi Runchella L., Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto all'immagine e diritto alla protezione dei dati personali, *Freedom, Security and Justice: European legal Studies*, *Rivista Giuridica di classe A*, 2021 n. 3.
- Sciarrone Alibrandi A., (a cura di) *Centrali dei rischi. Profili civilistici*, Milano: Giuffrè, 2005.
- Scotucci S., La protezione dei minori nel *Web*: tra responsabilità e tutela, in *Diritto Civile e Penale*, 2022.
- Senigallia R., Regolamento Ue 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017.
- Sica V., D'Antonio G.M., *La nuova disciplina europea della privacy*, Milanofiori Assago, 2016.

- Shanahan M., *The technological singularity*, The MIT Press, 2015.
- Shoemaker P., Cohen A.A., *News around the world- Content, Practitioners, and the Public*, Routledge, New York, 2006.
- Sontag S., nello stesso tempo- Saggi di politica e letteratura, Mondadori, Milano, 2008.
- Soro A., *Persone in rete. I dati tra poteri e diritti*, Fazi, 2018.
- Spina A., *Alla ricerca di un modello di regolazione per l'economia dei dati. Commento al regolamento Ue 2016/679*, in Riv. Regolaz. Merc., 2016.
- Stanzone P., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Università degli Studi di Camerino Ristampe, 2018.
- Stefanelli S., *Privacy e immagine dei minori in Internet*, in Cibersp. Dir., 2012.
- Stramaglia M., *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*, in *Giurisprudenza merito*, 2013, p.998.
- *Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM (2012) 0196)*.
- Thobani S., *La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti alla personalità*, in Eur. Dir. Priv., 2016.
- Tate T., *Childpornography: An Investigation*, Londra, Methuen, 1990; O'Donnell I., Milner C., *Child pornography. Crime, computer and society*, William, Cullompton, 2007; Camarca C., *I santi innocenti*, Milano, Baldini e Custodi, 1998.
- Tosi E., *Prime osservazioni sull'applicabilità della disciplina generale della tutela dei dati personali a Internet e al commercio elettronico*, in Dir. Informaz. E informatica, 3, 1999.
- Tosi E., Soro A., Franceschelli V., Buttarelli G., Battelli E., *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, 2019, Milano: Gaufre Francis Lefebvre.
- Tosi E., *Tutela dei dati personali*, in *Digesto, Discipline Privatistiche- Sezione Civile, Appendice di aggiornamento*, Torino, 2003.

- Tosi E., “*Domain grabbing*”, “*linking*”, “*framing*” e utilizzo illecito di “*meta-tag*” nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie *online* “vecchie” e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in Riv. Dir. Ind., 3, 2002.
- Trattato sull’Unione europea del 13 dicembre 2007, rarificato in Italia dalla legge 2 agosto 2008 n. 130 in G.U. n. 185 dell’8 agosto 2008.
- Tarantino A., La Convenzione sui diritti del fanciullo: riflessioni, in Il rispetto della vita. Aborto, tutela dei minori ed eutanasia, E.S.I., Napoli 1998.
- *Unicef, Children and development in the 1990s: A Unicef sourcebook on the occasion of the World Summit for Children 29-30 September 1990, United Nations, New York, Unicef, 1990.*
- Valvo A.L., Il diritto all’oblio nell’epoca dell’informazione digitale, in St. integr. Eur., 2015.
- Vassalli G., I principi generali del diritto nell’esperienza penalistica, in Rivista di diritto e procedura penale, 1991, p.705.
- *Viahyathan S., The Googlization of everything (and why we should worry), University of California Press, 2011.*
- Vigevani E., Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano, in Danno e responsabilità, 2014.
- Virzo R., *The United Nations Committee on the rights of the child and the protection of the “fundamental rights “of LGBTI minors, Syracuse Journal of international law and commerce, vol. 45 n. 1., 2017.*
- Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni, in www.penalecontemporaneo.it, pubblicato il 18 settembre del 2015.
- Watkins K., *The Convention on the rights of the child: Delivery on the promise for children is long overdue.*
- Zizek S., Benvenuti nel deserto del reale, Meltemi, Roma, 2002.

